

NOTIZIARIO N. 2 - 13 GENNAIO 2022

AFFARI GENERALI

-  **Attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato": tabella del Governo aggiornata all'11 gennaio 2022.** pag. 3

AMBIENTE E SICUREZZA

-  **Agevolazioni TARI per avvio autonomo a recupero di rifiuti urbani.** pag. 13
- ◆ **Albo Gestori Ambientali: proroga validità iscrizioni fino al 29 giugno 2022.** pag. 15
 - ◆ **Albo Gestori Ambientali: definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.** pag. 17
 - ◆ **Etichettatura ambientale degli imballaggi: proroga al 30 giugno 2022.** pag. 23

FISCALE

-  **Novità INTRASTAT 2022: accolte le richieste di Confimi Industria.** pag. 24
- ◆ **Legge n. 234/2021 (finanziaria 2022): la nuova IRPEF (art.1, commi da 2 a 7).** pag. 31
 - ◆ **Legge n. 234/2021 (finanziaria 2022): conferme e novità per detrazioni interventi edilizi / energetici (art.1, commi da 28 a 43).** pag. 35

SINDACALE E PREVIDENZIALE

-  **Da marzo 2022, viene istituito l'«assegno unico e universale per i figli a carico» (erogato dall'INPS) e termina il riconoscimento dell'ANF «ai nuclei familiari con figli e orfanili»: prime indicazioni per la presentazione della domanda.** pag. 41
-  **Disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: chiarimenti Ministeriali sulle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022.** pag. 59
-  **Lavoro autonomo occasionale e nuovo obbligo del committente di comunicarne preventivamente l'avvio: istruzioni.** pag. 80
-  **Obbligo, ai fini dell'accesso sui luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19: aggiornato il fac-simile di procedura per la sua verifica.** pag. 85
-  **Lavoratori ultracinquantenni e accesso ai luoghi di lavoro: dal 15 febbraio al 15 giugno 2022 sarà obbligatorio possedere - e, se richiesto, esibire - la certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (green pass rafforzato).** pag. 92
-  **Lavoratori con meno di 50 anni di età e accesso ai luoghi di lavoro: prorogato al 31 marzo 2022 l'obbligo di possedere - e, se richiesto, esibire - la "certificazione verde COVID-19" (green pass).** pag. 95
- ◆ **Flusso UniEmens e nuova struttura (a partire dalla dichiarazione contributiva di competenza di gennaio 2022) dell'elemento "preavviso": istruzioni INPS.** pag. 97
 - ◆ **Conguaglio di fine anno 2021 dei contributi previdenziali e assistenziali: chiarimenti INPS.** pag. 109
 - ◆ **Nuovo saggio degli interessi legali: riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi.** pag. 131
 - ◆ **Uso promiscuo dei veicoli aziendali: tariffe ACI 2022.** pag. 132
 - ◆ **Congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente: strutturale, dal 2022, la durata di 10 giorni.** pag. 134
 - ◆ **Rivalutazione del Trattamento di fine rapporto: calendario ISTAT 2022.** pag. 136
 - ◆ **Congedo parentale dei lavoratori con figli affetti da SARS COV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi: prorogato (dal 31/12/2021) al 31 marzo 2022 il termine di fruizione.** pag. 137
 - ◆ **Settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale, spettacolo: istruzioni INPS per compilare le dichiarazioni contributive delle istanze pervenute dall'11 novembre al 16 dicembre 2021.** pag. 138
 - ◆ **Lavoro in modalità agile: slide di riepilogo del Protocollo Nazionale firmato (anche da Confimi) il 7/12/2021 e circolare ministeriale per sensibilizzarne il ricorso.** pag. 143
 - ◆ **«Decreto flussi 2021» e quote d'ingresso in Italia di lavoratori non comunitari: disposizioni ministeriali attuative e termini d'invio delle relative istanze.** pag. 159

<p style="text-align: center;">ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA GREEN PASS, CON GREEN PASS "BASE" E CON GREEN PASS "RAFFORZATO" TABELLA DEL GOVERNO AGGIORNATA ALL'11 GENNAIO 2022</p>
--

Qui sotto pubblichiamo la tabella del Governo, aggiornata a martedì 11 gennaio 2022, delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato"; giova segnalare che - come la precedente riportata su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2021 e valida dal 6 dicembre 2021 - “tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.”

TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO”

ATTIVITÀ	SPECIFICHE	COLORE DELLA ZONA	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione)
SPOSTAMENTI					
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea	Aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, con l’eccezione degli spostamenti da/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea	Spostamenti da/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica	Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea	Taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì

		(cui si applica la disciplina relativa all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea)				
Spostamenti con mezzo proprio	con	All'interno del proprio comune	Bianca	Sì	Sì	Sì
			Gialla	Sì	Sì	Sì
			Arancione	Sì	Sì	Sì
Spostamenti con mezzo proprio	con	Verso altri comuni della stessa Regione	Bianca	Sì	Sì	Sì
			Gialla	Sì	Sì	Sì
			Arancione	Sì, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune	Sì	Sì
Spostamenti con mezzo proprio	con	Verso altre regioni/province autonome	Bianca	Sì	Sì	Sì
			Gialla	Sì	Sì	Sì
			Arancione	Sì, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune	Sì	Sì

Spostamento con mezzo proprio	Da comuni di massimo 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia	Arancione	Sì	Sì	Sì
Trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di 12 anni (scuolabus)		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Trasporto scolastico dedicato, dai 12 anni compiuti		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
IMPIANTI NEI COMPRESORI SCIISTICI					
Accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
ATTIVITÀ LAVORATIVA					
Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l'obbligo vaccinale)		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso alle mense per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l'obbligo vaccinale)		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì

ACCESSO A ESERCIZI E UFFICI					
Accesso ai servizi alla persona	Bianca	Sì	Sì	Sì	
	Gialla	Sì	Sì	Sì	
	Arancione	Sì	Sì	Sì	
Accesso ai negozi al di fuori dei centri commerciali	Bianca	Sì	Sì	Sì	
	Gialla	Sì	Sì	Sì	
	Arancione	Sì	Sì	Sì	
Accesso ai negozi nei centri commerciali nei giorni feriali (esclusi i prefestivi)	Bianca	Sì	Sì	Sì	
	Gialla	Sì	Sì	Sì	
	Arancione	Sì	Sì	Sì	
Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)	Bianca	Sì	Sì	Sì	
	Gialla	Sì	Sì	Sì	
	Arancione	No	No	Sì	
Accesso a uffici pubblici per usufruire di servizi	Bianca	Sì	Sì	Sì	
	Gialla	Sì	Sì	Sì	
	Arancione	Sì	Sì	Sì	
STUDENTI DI SCUOLE E UNIVERSITÀ – CORSI DI FORMAZIONE					
Studenti di scuole superiori e istituti tecnici	Bianca	Sì	Sì	Sì	
	Gialla	Sì	Sì	Sì	
	Arancione	Sì	Sì	Sì	
Studenti universitari	Bianca	No	Sì	Sì	
	Gialla	No	Sì	Sì	
	Arancione	No	Sì	Sì	

Corsi di formazione in presenza		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE					
Accesso dei visitatori a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socio-assistenziali e hospice		Bianca	No	No	Sì, con tampone negativo o terza dose
		Gialla	No	No	Sì, con tampone negativo o terza dose
		Arancione	No	No	Sì, con tampone negativo o terza dose
BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)					
Consumazione al banco	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Consumazione al tavolo	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)					
Alloggio		Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Servizio di ristorazione per clienti alloggiati ed esterni	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE					
Attività sportiva o motoria	All'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici	Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì	Sì	Sì

Attività sportiva o motoria	In palestre, piscine, centri natatori (all'aperto e al chiuso)	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA)	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso agli spogliatoi e alle docce (sono esclusi dagli obblighi relativi al Green Pass gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o della disabilità)		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Sport di squadra e di contatto	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI					
Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì

altri locali (con capienza al 100%)					
Concerti ed eventi assimilati che comportino assembramenti	All'aperto	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	No No No
Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche)		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Consumazione di cibi e bevande all'interno della sala in cui si svolge l'evento	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	No No No
FESTE					
Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Feste ed eventi assimilati che comportino assembramenti	All'aperto	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	No No No
EVENTI SPORTIVI					
Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì

(capienza del 35% al chiuso e del 50% all'aperto)					
CONVEGNI, CONGRESSI, FIERE E SAGRE					
Sagre e fiere, anche su aree pubbliche		Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Convegni e congressi	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE					
Accesso ai centri benessere	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Accesso ai centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche)	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Accesso a parchi tematici e di divertimento		Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Accesso ai centri culturali, centri sociali e ricreativi	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò		Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
CONCORSI PUBBLICI					

Partecipazione alle prove in presenza		Bianca	No	Sì	Sì
		Gialla	No	Sì	Sì
		Arancione	No	Sì	Sì



**AGEVOLAZIONI TARI
PER AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DI RIFIUTI URBANI**

Secondo quanto previsto dai Regolamenti TARI Comunali in vigore, alle aziende che dimostrino di avere avviato autonomamente a recupero/riciclo nel corso dell'anno 2021 rifiuti urbani così come definiti dall'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/06, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile della Tassa sui rifiuti (TARI).

Le modalità di richiesta di riduzione / agevolazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), possono variare da Comune a Comune (in alcune aree sono gestite direttamente dagli Enti, in altre dal Gestore) e prevedono l'invio dei seguenti documenti:

- 4[^] copia dei formulari relativa ai rifiuti urbani conferiti debitamente controfirmati dal destinatario.
- Riepilogo dei formulari, di cui al punto precedente, diviso per codice EER del rifiuto
- idonea attestazione atta a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti, rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato tale attività, da richiedere all'azienda che ha svolto il servizio di recupero, ovvero il destinatario del rifiuto (non prevista per i Comuni di Ravenna, Russi e della Bassa Romagna).

A tal proposito si segnala che l'elenco dei rifiuti che danno diritto alla riduzione è in parte variato rispetto agli anni passati per le modifiche alla definizione di rifiuti urbani apportate dall'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020: il nuovo elenco è in allegato alla presente.

Anche le date di scadenza per la presentazione delle domande per alcuni Comuni sono state modificate rispetto agli anni precedenti e sono riepilogate nella tabella di seguito.

COMUNE	SCADENZA
Cervia	30 aprile 2022
Ravenna	28 febbraio 2022
Russi	28 febbraio 2022
Unione Bassa Romagna	28 febbraio 2022
Unione Romagna Faentina	30 aprile 2022

Come ogni anno, l'Area Tecnica dell'Associazione è a completa disposizione per l'assistenza alla compilazione nonché per la presentazione della domanda a tutti gli associati che ne faranno richiesta e che risultino in possesso dei requisiti sopra indicati. **Il servizio è gratuito, ma per garantire la corretta evasione delle pratiche è indispensabile che le aziende interessate forniscano entro il 10 febbraio p.v. la documentazione completa al seguente recapito:**

- Rita Di Luciano - Area Tecnica Tel. 0544.280211 - email: diluciano@confimioromagna.it

Elenco rifiuti urbani art. 183 comma 1 lettera b-ter D.Lgs. 152/06 che danno diritto alla riduzione della TARI.

Frazione	Descrizione	Codice EER
RIFIUTI ORGANICI	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	200108
	RIFIUTI BIODEGRADABILI	200201
	RIFIUTI DI MERCATI	200302
CARTA E CARTONE	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	150101
	CARTA E CARTONE	200101
PLASTICA	IMBALLAGGI IN PLASTICA	150102
	PLASTICA	200139
LEGNO	IMBALLAGGI IN LEGNO	150103
	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	200138
METALLI	IMBALLAGGI METALLICI	150104
	METALLO	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI	150105
MULTIMATERIALE	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	150106
VETRO	IMBALLAGGI IN VETRO	150107
	VETRO	200102
TESSILE	IMBALLAGGI IN MATERIA TESSILE	150109
	ABBIGLIAMENTO	200110
	PRODOTTI TESSILI	200111
TONER	TONER PER STAMPA ESAURITI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317*	080318
INGOMBRANTI	RIFIUTI INGOMBRANTI	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200127*	200128
DETERGENTI	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	200301

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

**ALBO GESTORI AMBIENTALI
PROROGA VALIDITÀ ISCRIZIONI FINO AL 29 GIUGNO 2022**

In data 30 dicembre 2021 il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato l'allegata Circolare 16/2021 con la quale, in riferimento all'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19, **si stabilisce che tutte le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 marzo 2022 conservino la loro validità fino al 29 giugno 2022 (novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza).**

Affinchè le iscrizioni conservino la tale validità è necessario che sussistano i requisiti previsti e che, ove previsto, venga prestata apposita fidejussione a copertura del periodo transitorio intercorrente tra la data di scadenza dell'iscrizione e quella del 29 giugno 2022. Restano validi ed efficaci i rinnovi delle iscrizioni deliberati nel periodo suddetto.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimromagna.it



Ministero della Transizione Ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza

La legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, ha introdotto l'articolo 3-bis, il quale al comma 1, modifica l'art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, disponendo che le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pertanto, allo stato il richiamato art. 103, comma 2, dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sino al 31 marzo 2022. Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta inteso che per il legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione l'impresa deve:

- rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l'accertata inosservanza può dare luogo all'apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
- prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'iscrizione e quella del 29 giugno 2022;
- comunicare le variazioni dell'iscrizione.

Si rende noto, inoltre, che le imprese possono verificare la scadenza delle proprie iscrizioni all'interno della propria area riservata sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it

La circolare n. 9 del 29 luglio 2021 è sostituita dalla presente.

IL SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare

Firmato digitalmente da
Pierluigi Altomare

CN = Altomare Pierluigi
SerialNumber = TINIT-LTMPLG70C11F704Q
e-mail = pieralto@libero.it
C = IT

IL PRESIDENTE
Ing. Daniele Gizzi

Firmato digitalmente da:
GIZZI DANIELE
Firmato il 30/12/2021 11:41
Seriale Certificato: 820982

Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



ALBO GESTORI AMBIENTALI
DEFINIZIONE DEL MODELLO UNICO E DEI CONTENUTI DEL FORMULARIO DI TRASPORTO DEI
RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE RETI FOGNARIE

Con l'acclusa Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha definito il modello unico ed i contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell'articolo 230 comma 5 del D.Lgs. 152/06 (rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati). Il provvedimento in questione entra in vigore il 30 aprile 2022.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it



Ministero della Transizione Ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021

Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell'articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, e in particolare l'articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in seguito denominato Albo;

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e, in particolare, l'articolo 35, comma 1, lettera *e-bis*), il quale dispone che per la raccolta e il trasporto rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta;

Considerato che il richiamato articolo 35, comma 1, lettera *e-bis*) della legge 29 luglio 2021, n. 108, dispone che l'Albo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, adotti con propria deliberazione il modello unico ex art. 230 comma 5 del D.lgs. 152/2006;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in applicazione del richiamato articolo 35, comma 1, lettera *e-bis*) della legge 29 luglio 2021, n. 108, alla definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell'articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006;

DELIBERA

Art. 1

(Documento unico di raccolta e trasporto rifiuti ex art. 230, comma 5, del D.Lgs 152/06)

1. Il modello di documento unico di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *e-bis*) della legge 29 luglio 2021, n. 108, è approvato secondo il modello contenuto nell'allegato "A".

2. Gli elementi identificativi individuati nell'allegato "A" devono essere resi secondo le indicazioni riportate nella descrizione tecnica contenuta nell'allegato "B".

Art. 2

(Modalità tecnico- operative di gestione)

1. Il formulario di trasporto rifiuti, documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 o l'iscrizione in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 215 del decreto legislativo 152/2006.
2. Il modello di cui al comma 1 è emesso dal soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.
3. Il modello di cui al comma 1 è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello individuato all' articolo 1, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.
4. Una volta effettuato il trasporto il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico ex art. 230, comma 5, del d.lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.
5. Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un'unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di "fictio iuris" stabilita dall'articolo 230, comma 5, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ex art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.
6. La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all'impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del D.Lgs 152/2006.

Art. 3

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 30 aprile 2022.

Il SEGRETARIO

Ing. Pierluigi Altomare

Firmato digitalmente da

Pierluigi Altomare

CN = Altomare Pierluigi
SerialNumber =
TINIT-LTMPLG70C11F704Q
e-mail = pieralto@libero.it
C = IT

Il PRESIDENTE

Ing. Daniele Gizzi

Firmato digitalmente da:

GIZZI DANIELE

Firmato il 10/01/2022 12:05

Seriale Certificato: 820982

Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



ALLEGATO "A"

(Articolo 1, comma 1)

**MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL'ARTICOLO 35 LETTERA e-bis)
DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108****FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI****DOCUMENTO UNICO ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06**

Serie e numero: Data di emissione: ... / ... / Numero registro:

1. SOGGETTO CHE EFFETTUA L'ATTIVITA' DI PULIZIA MANUTENTIVA EX ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06

Denominazione o Ragione Sociale _____ Codice Fiscale _____ Sede legale _____

N° Aut./Albo Gest. Amb _____ del _____ Cognome e Nome Conducente _____

Data inizio trasporto _____ ora _____ Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____

2. RACCOLTA E TRASPORTO EX ARTICOLO 230, COMMA 5, DEL D.LGS. 152/2006

indirizzo intervento	quantità stimata Kg o lt	indirizzo intervento	quantità stimata Kg o lt
1° _____	_____	6° _____	_____
2° _____	_____	7° _____	_____
3° _____	_____	8° _____	_____
4° _____	_____	9° _____	_____
5° _____	_____	10° _____	_____

Annotazioni**3. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO**

Codice dell'Elenco europeo dei Rifiuti:

20 03 _ _**Stato fisico:**

- 1- Solido polverulento 2- Solido non polverulento
 3- Fangoso palabile 4- Liquido

Contenitori:

- Cisterna n
- Cassone n

Caratteristiche chimico / fisiche

Se conferito in discarica: _____

4. QUANTITA'

Peso Lordo _____ Kg

Tara veicolo _____ Kg

_____ (Quantità complessiva punto 2)

 Kg o Lt Peso da verificarsi a destino**5.1 - A RAGGRUPPAMENTO IN DEPOSITO TEMPORANEO EX ART. 183, C. 1, LETT. bb) DEL D.LGS. 152/2006**

Raggruppamento temporaneo ex articolo 183, comma 1, lettera *bb*) del D.Lgs. 152/2006 tenuto presso la sede del soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva ex articolo 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, con le modalità previste dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006.

Data _____ ora di arrivo _____

Sito _____ (se diverso dal punto 1)

5.2 - A DESTINATARIO TITOLATO AL TRATTAMENTO**Recupero codice R..... Smaltimento codice D.....**

Denominazione o Ragione Sociale _____

Codice Fiscale _____

Luogo di destinazione _____

N° Autorizzazione /iscrizione _____ del _____

Comunicazione ai sensi dell' art. 110, comma 3, del D.L.gs 152/06 **Annotazioni** _____

6. FIRMA

Firma del soggetto che effettua la pulizia manutentiva

7. RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero con peso verificato a destino di Kg _____ Accettato parzialmente con peso verificato di Kg _____

Respinto per le seguenti motivazioni _____

Annotazioni _____

Data _____

Ora _____

Nome e Cognome _____

Firma del Destinatario

ALLEGATO “B”

(Articolo 1, comma 2)

DESCRIZIONE TECNICA DEL MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL'ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108

A) Nella sezione [1] vanno inseriti i seguenti dati identificativi del soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva, che coincide con il soggetto che effettua il trasporto dei rifiuti che si considerano prodotti da tale attività:

- denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- codice fiscale dell'impresa;
- indirizzo della sede legale dell'impresa che effettua la pulizia manutentiva o, nel caso di trasporto diretto verso l'impianto di destinazione, l'unità locale da dove trae origine l'attività di pulizia manutentiva;
- n. iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali;
- cognome e nome del conducente;
- identificativo dei veicoli di trasporto;
- data e ora di partenza.

B) Nella sezione [2] vanno inseriti gli indirizzi dei luoghi o, ove non possibile indicare l'indirizzo, il comune e la località dove viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva e la quantità stimata di rifiuto trasportato per ognuno degli interventi di pulizia manutentiva effettuati. Nel caso in cui gli interventi dovessero superare il numero di 10, i successivi saranno riportati in ordine cronologico nel campo relativo alle annotazioni.

C) Nella sezione [3] vanno inseriti i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:

- indicazione del codice dell'Elenco europeo dei Rifiuti, 20 03 04 o 20 03 06 alternativi tra loro. Tra i rifiuti identificati con il codice EER 20 03 04 si intendono ricompresi, oltre ai fanghi delle fosse settiche, anche i fanghi derivanti da manufatti analoghi nonché dai sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3 e dai bagni mobili, prodotti dall'attività di pulizia manutentiva.
- indicazione delle caratteristiche fisiche codificate: principalmente 3- fangoso palabile e 4- Liquido. Nei casi in cui si rendesse necessario, è possibile indicare anche una delle altre caratteristiche fisiche codificate, 1- solido pulverulento e 2- solido non pulverulento. Si ricorda che le stesse sono alternative tra loro;
- indicazione del numero di contenitori utilizzati suddivisi tra cisterne e contenitori;
- indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti da indicarsi nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica.

D) Nella sezione [4] inserire la quantità di rifiuti trasportati, intesa come somma delle quantità indicate nella sezione 2, espressa in kg o in litri (in partenza e/o da verificare a destino).

E) La sezione [5.1] sarà compilata nel caso in cui il rifiuto sia raggruppato temporaneamente presso la sede o una unità locale del soggetto che effettua la pulizia manutentiva; dovranno essere riportati i dati relativi all'indirizzo del sito presso il quale viene effettuato il raggruppamento temporaneo nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*) D.L.gs 152/2006. L'indirizzo del sito dovrà essere indicato se diverso dalla sede riportata nella sezione [1]. Lo stesso deve necessariamente coincidere con la sede o una unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

F) La sezione [5.2] sarà compilata nel caso in cui il rifiuto sia conferito direttamente ad un impianto di trattamento; dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alle operazioni di recupero o smaltimento:

- codice dell'attività di recupero o smaltimento a cui è avviato il rifiuto (non sarà da individuare nel caso di impianto con comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.L.gs. 152/06);
- denominazione o ragione sociale dell'impresa che effettua il trattamento;
- codice fiscale dell'impresa che effettua il trattamento;
- indirizzo dell'unità locale di destinazione del rifiuto;
- n. autorizzazione o estremi dell'iscrizione effettuata ai sensi degli artt. 214 e 215, del D.L.gs 152/2006. Qualora il rifiuto fosse conferito ad impianto di depurazione indicare gli estremi della comunicazione ai sensi dell'art. 110 D.L.gs 152/06.

G) La compilazione delle sezioni 5.1 e 5.2 sono alternative.

H) Nella sezione [6] apporre la firma del soggetto che effettua la pulizia manutentiva, per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario di trasporto rifiuti, documento unico ex art. 230, comma 5, del D.L.gs. 152/2006.

I) Nella sezione [7], in caso di conferimento all'impianto di trattamento di cui alla sezione 5.2, il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma, indicando il proprio nome e cognome.

**ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
PROROGA AL 30 GIUGNO 2022**

In data 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228/2021, cosiddetto Decreto Milleproroghe, riportante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

All'articolo 11 del Decreto stesso si dispone la proroga dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, mentre dal 1° luglio 2022 ci sarà la possibilità di commercializzare i prodotti già immessi in commercio, privi di etichettatura ambientale o con etichettatura non conforme ai nuovi requisiti, fino a esaurimento delle scorte.

Il Decreto prevede inoltre che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il Ministero della Transizione Ecologica debba adottare delle linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

NOVITÀ INTRASTAT 2022 ACCOLTE LE RICHIESTE DI CONFIMI INDUSTRIA
--

Lo scorso ottobre Confimi Industria aveva chiesto a MEF, AdE, AdD e Istat di chiarire, in occasione della modulistica da aggiornare per il 2022, alcuni aspetti oggetto di imbarazzo fra gli operatori (competenza Intra acquisti) e di fornire chiarimenti in merito alla compilazione degli elenchi per la nuova disciplina del call off stock.

Di seguito riportiamo la risposta dell'ISTAT del 22 dicembre 2021, a cui hanno fatto seguito le nuove istruzioni pubblicate il 23 dicembre con provvedimento AdD-AdE d'intesa con l'Istat.

Con l'occasione abbiamo altresì prospettato di valutare (per il futuro) il superamento degli Intrastat attraverso la fattura elettronica.

A seguire una breve sintesi delle risposte ricevute e delle novità introdotte.

[Competenza Intra 2-bis acquisiti intracomunitari \(ok al riepilogo secondo le regole IVA\)](#)

Alle citate Amministrazioni abbiamo evidenziato che il criterio adottato nelle precedenti istruzioni del 2018 (competenza Intra in base all'arrivo della merce e non più, come in precedenza, in base alla registrazione della fattura nel mese di arrivo della stessa) mal si conciliava con le procedure operative delle aziende (che normalmente attingono i dati dal registro acquisti e non dalla contabilità di magazzino) e che tale criterio sarebbe peraltro discutibile in punto di diritto comunitario.

Nella risposta 328752/21, l'ISTAT ci ha anticipato che con le nuove istruzioni "il concetto del periodo di riferimento **viene esteso** per consentire la riepilogazione nel periodo in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta" vale a dire quando l'acquisto rileva secondo la contabilità IVA.

Per gli approfondimenti del caso alleghiamo l'articolo pubblicato su Italia Oggi del 12/01/2022 a firma di Francesco Zuech (Responsabile fiscale di Confimi Industria) e Fabrizio G. Poggiani (Commercialista e pubblicista di Italia Oggi).

[Regime call off stock e flussi Intrastat](#)

La risposta dell'Istat conferma che per le transazioni oggetto della nuova disciplina in vigore dallo scorso 1/12/2021 va gestito un doppio flusso: il primo nel mese di spedizione con il nuovo modello Intra 1 sexies (tipo operazione 1); il secondo nel mese di prelievo e fatturazione attraverso il modello Intra 1-bis, utilizzando la natura 3.2 (oppure solo 3 quando non si sono superati 20 milioni di spedizioni).

Per quanto non risposto dall'Istat (in quanto temi di competenza dell'AdE) si evidenzia che la gran parte dei quesiti formulati hanno trovato riscontro in seno alle istruzioni del modello Intra 1-sexies e nella relativa Tabella E (tipo operazione 2 per il rientro senza perfezionamento della vendita entro 12 mesi; tipo operazione 3 per l'eventuale sostituzione del consignee entro 12 mesi).

Per i call off stock in arrivo, invece, va compilato solo il modello Intra 2-bis nel mese di perfezionamento dell'acquisto per chi (mensile) è obbligato alla compilazione di detta sezione.

[Soglia esonero Intra 2-bis acquisto beni](#)

E' stata elevata da € 200.000 a €350.000 la soglia di esonero trimestrale. Circa 4.000 soggetti non saranno più obbligati alla presentazione del modello. I trimestrali non presentano più (nemmeno in via facoltativa) detti elenchi (la presentazione dal 2022 potrà essere solo mensile).

[Semplificazioni Intra 2-quater acquisto servizi](#)

Eliminato l'obbligo di compilare codice IVA del fornitore, ammontare dell'operazione in valuta e Paese di pagamento (modalità di erogazione e modalità d'incasso non sono obbligatorie già dal 2015). I trimestrali non presentano più (nemmeno in via facoltativa) detti elenchi (la presentazione dal 2022 potrà essere solo mensile).

[Nomenclatura combinata piccole spedizioni](#)

Introdotta la facoltà di utilizzare il **codice unico 99500000** in luogo della specifica nomenclatura combinata doganale (Taric) vigente. Ai fini della soglia rilevano le spedizioni dello stesso mese riepilogate nella medesima fattura. La semplificazione è ammessa (per tutti) in applicazione delle disposizioni del Regolamento 2020/1197/UE, allegato V Capitolo IV, sezione 31 paragrafo 3 e della nuova determina AdD e AdE d'intesa con l'Istat (art.3); dal 2022 sono da ritenersi quindi superate le precedenti previsioni di cui all'art. 6 comma 5 lettera a) del D.M. 22/2/2010 (e dell'articolo 13 § dell'abrogato Regolamento 2004/1982/CE) che ammettevano detta semplificazione per spedizioni di valore inferiore a € 200 e previa autorizzazione da chiedere all'Istat.

[Natura transazione - disaggregazione A e B](#)

La tabella C contiene nuove codifiche. Chi ha superato 20 milioni di spedizioni per gli Intra 1 o arrivi per gli intra 2 deve compilare sia la codifica A che B; chi non ha superato detta soglia può compilare solo la codifica A.

[Paese di origine e nuova colonna 15 intra 1-bis](#)

Rappresenta, probabilmente, l'unica novità in controtendenza che creerà qualche complicazione. Al riguardo dobbiamo però evidenziare che si tratta di un dato chiesto dal nuovo regolamento statistico comunitario n. 2020/1197(UE) in vigore dal 1/1/2022.

[Superamento degli Intra grazie alla fattura elettronica \(proposta Confimi Industria\)](#)

L'Istat condivide la proposta di Confimi Industria di individuare le modalità (altri dati gestionali FE) per indicare in fattura i dati statistici (nomenclatura, origine, modalità trasporto, etc) al fine di arrivare prossimamente al superamento degli Intrastat (per le classiche cessioni e acquisti) attraverso la fatturazione elettronica.



Istituto Nazionale di Statistica

DIPARTIMENTO PER LA PRODUZIONE STATISTICA

Alla Confimi Industria
E-mail: info@confimi.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Alla c.a. dott. Giovanni Spalletta – Direttore legislazione
tributaria e federalismo fiscale
Alla c.a. dott.ssa Gianna Blasilli - Dirigente legislazione
tributaria e federalismo fiscale – Ufficio VI
E-mail: df.dltff.segreteria@mef.gov.it

E, p.c. All'Agencia delle Dogane e dei Monopoli
c.a. Dott. Marcello Minenna – Direttore centrale
E-mail: adm.ufficio.direttore@adm.gov.it

All'Agencia delle Entrate
c.a. Avv. Ernesto Maria Ruffini – Direttore generale
E-mail: entrate.segreteriadirezione@agenziaentrate.it

All'Istituto Nazionale di Statistica - Istat
Alla c.a. Dott. Michele Camisaca – Direttore generale
E-mail: dgen@istat.it

OGGETTO: RISPOSTA ALLA LETTERA DELLA CONFIMI INDUSTRIA, PROT. N. 203/2021 DEL 4/10/2021, E ALLA LETTERA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PROT. N. 64932 DEL 28/10/2021, IN MERITO A INTRASTAT E CALL OFF STOCK (RECEPIMENTO DIRETTIVA UE N.1910/2018); ALTRI SUGGERIMENTI/RICHIESTE IN MATERIA DI ELENCHI INTRASTAT.

Gentilissimi,

si informa che Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con Istat, stanno completando le attività di aggiornamento delle istruzioni degli elenchi riepilogativi Intrastat che recepiscono le novità in materia fiscale (la nuova disciplina del call-off stock) e statistica.

Contestualmente, si coglie l'opportunità di comunicare le novità che interesseranno il sistema Intrastat per la rilevazione statistica dei dati sui flussi intracomunitari a partire da gennaio 2022, nel rispetto della recente normativa statistica comunitaria (Regolamento UE 2019/2152 e Regolamento di esecuzione UE 2020/1197) e nell'ottica della semplificazione e riduzione del carico statistico sugli operatori economici.

Il Regolamento UE 2019/2152 introduce l'obbligo dello scambio di microdati relativi alle cessioni (indicate come esportazioni intracomunitarie nel nuovo Regolamento) tra gli Istituti nazionali di statistica dei Paesi membri a decorrere dal mese di gennaio 2022.

Il sistema di scambio dei microdati previsto – basato sul principio che i dati non devono essere raccolti più di una volta (“once only”) – costituisce un approccio innovativo per la compilazione delle statistiche di commercio intracomunitario, progettato in ambito europeo con la finalità di ridurre l'onere statistico del sistema Intrastat e di fornire ai Paesi membri una fonte aggiuntiva e dettagliata per la compilazione delle statistiche sugli acquisti intracomunitari.



Istituto Nazionale di Statistica

DIPARTIMENTO PER LA PRODUZIONE STATISTICA

Per attuare il nuovo approccio alla produzione delle statistiche di commercio intracomunitario e consentire a tutti gli Istituti nazionali di statistica dei Paesi Ue di utilizzare i microdati sulle cessioni forniti dagli altri Paesi partner in sostituzione totale o parziale dei dati raccolti a livello nazionale, è previsto per periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022:

- l’inserimento di una variabile aggiuntiva negli elenchi riepilogativi delle cessioni con riferimento a periodi mensili (Modello Intra 1-bis). Nel dettaglio il Regolamento UE 2020/1197, sez. 12 par.3 richiede l’introduzione nel modello della variabile “Paese di origine” delle merci, definito come il paese in cui il bene è stato sottoposto all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale;
- l’adozione di una nuova codifica per la variabile “Natura della transazione”, già presente nei Modelli Intra 1-bis e Intra 2-bis.

In considerazione del carico associato alle modifiche nei modelli, viene introdotto per i periodi di riferimento a decorrere dal 1° gennaio 2022, un ampio insieme di semplificazioni:

- per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra 2-bis), sono innalzate le soglie statistiche che determinano l’obbligatorietà di compilazione mensile (da 200.000 a 350.000 euro). Si valuta che circa 4.000 operatori economici attualmente obbligati alla presentazione mensile del modello beneficeranno della semplificazione.

Non vengono, inoltre, più rilevate le informazioni relative ad alcune variabili (Stato del fornitore, Codice IVA del fornitore, Ammontare delle operazioni in valuta);

- per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitari di beni (Modello Intra 1-bis), nel caso di spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, sarà possibile procedere alla compilazione senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando un codice unico (semplificazione prevista dal Regolamento UE 2020/1197). Tale possibilità sarà estesa anche agli acquisti intracomunitari (Modello Intra 2-bis);
- Per gli elenchi riepilogativi mensili relativi agli acquisti intracomunitari di servizi (Modello Intra 2-quarter) non vengono più rilevate le informazioni relative ad alcune variabili (Codice IVA del fornitore, Ammontare delle operazioni in valuta, Modalità di erogazione, Modalità di incasso, Paese di pagamento).

Entrando nel merito delle richieste di chiarimento e dei suggerimenti si risponde di seguito punto per punto.

Con riguardo alla **richiesta di chiarimenti compilativi elenchi Intrastat per le operazioni in “call-off stock”**,

Domanda: Quali sono le colonne degli elenchi Intra 1-bis (spedizioni/cessioni) da compilare nel primo e nel secondo flusso e quali le eventuali semplificazioni per i soggetti trimestrali o comunque (fino a € 100.000) esonerati dalla compilazione statistica?

Risposta:

Per quanto riguarda il primo flusso, a fini fiscali, è prevista la compilazione di una nuova sezione (sezione 5) del modello Intra 1.

Ai fini statistici, il flusso di cui al punto 2) andrà riepilogato nei modelli Intra 1-bis e Intra 2-bis nel mese in cui avviene il trasferimento della proprietà, riportando lo specifico codice nel campo della Natura della Transazione.

Non sono previste semplificazioni degli elenchi Intra-1 bis per i soggetti obbligati alla compilazione statistica.



Istituto Nazionale di Statistica

DIPARTIMENTO PER LA PRODUZIONE STATISTICA

Domanda: Va comunicata, ai fini degli elenchi, l'eventuale sostituzione del cessionario in vigenza dell'efficacia sospensiva del *call-off stock* (art. 41-bis comma 5) e come?

Risposta: Il quesito posto non è di competenza statistica.

Domanda: Come va gestita – sempre nella compilazione degli elenchi - l'ipotesi dell'articolo 41-bis, comma 3, in cui viene meno l'efficacia traslativa sospesa offerta dalla norma (ad esempio superamento dei 12 mesi o cessione a soggetto diverso da quello contrattuale) e si configura l'esigenza di regolarizzare l'originaria spedizione (flusso 1) come trasferimento per esigenze proprie?

Risposta: Il quesito posto non è di competenza statistica.

Domanda: Nel caso speculare di *call-off stock* presso depositario in Italia (articolo 38-ter), vi sono obblighi compilativi di elenchi Intra 2-bis (dalla norma non sembra) e, in caso affermativo, quali differenze fra trimestrali (dal 2018 non obbligati) e soggetti mensili (obbligati solo a finalità statistica)?

Risposta: Ci sono obblighi compilativi per finalità statistiche per i soli soggetti mensili, al momento del trasferimento della proprietà.

Domanda: La tenuta del registro delle movimentazioni del *call-off stock* (comma 5-bis dell'articolo 50) è obbligatorio tenerlo separato da quello delle altre movimentazioni a titolo non traslativo della proprietà (comma 5) o può essere ipotizzata la tenuta di un unico registro ferma restando l'indicazione delle informazioni richieste alla norma specifica?

Risposta: Il quesito posto non è di competenza statistica.

Domanda: Come dovrà comportarsi il contribuente (ai fini Intrastat) per i *consignment stock* aperti precedentemente all'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo?

Risposta: Il quesito posto non è di competenza statistica.

Relativamente alle osservazioni sul **Periodo di competenza acquisti intracomunitari e compilazione Intra 2-bis** si segnala che nel prossimo aggiornamento delle istruzioni alla compilazione (Allegato XI) il concetto del periodo di riferimento viene esteso per consentire la riepilogazione nel periodo nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'imposta.

Infine con riguardo al **Superamento compilazione elenchi Intrastat con la fattura elettronica (only once)**, l'Istat è assolutamente aperto a ogni evoluzione che comporti una semplificazione degli adempimenti statistici a carico degli operatori economici e che, contemporaneamente, garantisca la produzione di statistiche di qualità e più tempestive.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Firmato digitalmente da: Francesco Maria Chelli
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588
Data: 22/12/2021 11:37:58

Con le nuove istruzioni ai modelli 2022 superati gli imbarazzi operativi creati nel 2018

Acquisti intra-Ue, dietrofront

Due vie per il riepilogo: mese d'arrivo o mese d'annotazione

DI FABRIZIO G. POGGIANI
E FRANCESCO ZUECH

I modelli Intra 2-bis seguono le regole generali Iva per la relativa compilazione. Il contribuente, infatti, può scegliere se riepilogo gli acquisti intracomunitari nel mese di arrivo dei beni (regola statistica) oppure con le regole Iva nel mese di tempestiva annotazione del reverse charge (regola fiscale).

Questo quanto confermato nelle nuove istruzioni ai modelli per il 2022 che, rispetto alle precedenti, estendono il concetto del periodo di riferimento per consentire la riepilogazione nel periodo nel corso del quale si verifica il fatto generatore e l'Iva diventa esigibile.

Con la modulistica del nuovo provvedimento Dogane, Entrate ed Istat del 23/12/2021, sfumano così gli imbarazzi operativi sorti con le precedenti istruzioni del 2018 che chiedevano invece il riepilogo "nel periodo in cui i beni acquistati entra-

no nel territorio italiano"; una conferma ideale per tutti gli operatori, la gran parte dei quali da sempre pescano i dati per gli elenchi dal registro Iva acquisti e non dal magazzino.

Dal 2018, com'è noto, gli Intra 2 solo obbligatori solo per i mensili e hanno valenza esclusivamente per finalità statistiche.

Le informazioni statistiche normalmente rilevano in base alla movimentazione fisica (art. 6 § 1 Reg. UE n. 638/2004 previgente e nuovo Reg. UE 1197/2020 allegato V, sezione 5, § 1/a) e in tal senso depone anche l'articolo 50, comma 7 dl 331/1993 secondo cui, i dati dell'eventuale fatturazione anticipata rispetto alla consegna o spedizione (non obbligatoria ma nemmeno vietata) devono essere parcheggiati per essere inseriti negli elenchi nel periodo di consegna o spedizione dei beni come avviene per i movimenti a scopo di lavorazione.

Per i movimenti rilevanti anche ai fini fiscali Iva, ovvero per gli acquisti intracomunitari (come per le cessioni), la regolamentazione statistica comunitaria, tuttavia, ha sempre privilegiato uno stretto legame fra i dati Iva e quelli Intrastat (5° considerando del previgente Reg. CE 638/2004 e art. 3 previgente Reg. UE 1982/2004).

Per tale motivo le istruzioni del 2018, come a suo tempo evidenziato su queste pagine (si veda, *ItaliaOggi* del 17/2/2018 pag. 30), non avevano mai convinto appieno anche perché, tolto il caso della citata fatturazione anticipata, l'articolo 5 del dm 22/2/2010 precisa, tuttora, che le operazioni rilevanti (anche) ai fini fiscali vanno riepilogate nel periodo in cui sono "registrate o sono soggette a registrazione ai

sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto", ancorché tale annotazione non sia stata effettuata (circ. 73/E/1994 § 10.4).

Ciò premesso la questione ha trovato chiarimento in una risposta (n. 328752/21) fornita dall'ISTAT a Confimi Industria secondo cui nel nuovo aggiornamento delle istruzioni 2022 "il concetto del pe-

riodo di riferimento viene esteso per consentire la riepilogazione nel periodo in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta".

Come confermano, infatti, le nuove istruzioni relative all'elenco Intra 2-bis gli operatori (in aderenza anche al nuovo regolamento UE n. 1197/2020 allegato V CAP. I Sez. 5 co.1/b) hanno la possibilità di riepilogare gli acquisti intracomunitari "nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano" oppure "nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'imposta per le merci unionali sulle quali l'Iva diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE" con l'avver-

tenza (in sostanziale aderenza alla disciplina dell'autofattura articolo 46, comma 5) che "se l'intervallo di tempo tra l'acquisto delle merci e il fatto generatore dell'imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano". Si potrebbe osservare che dal 2013 il fatto generatore (momento di effettuazione) sia legato (articolo 39 del dl 331) al momento dell'inizio del trasporto e/o spedizione sia per le cessioni come per gli acquisti, ma a fugare qualsiasi dubbio depone la precisazione dell'Agenzia delle entrate (circ. 12/E/2013) in cui è stato precisato come detta disposizione sia conferme all'articolo 68 direttiva così come "risultano in linea con le disposizioni degli articoli 69 e 222 della direttiva" anche quelle dell'articolo 47 domestico, secondo cui l'integrazione e l'annotazione della fattura di acquisto intracomunitaria va effettuata entro il giorno 15 del mese successivo e con imputazione (ed esigibilità) nel mese di ricevimento della fattura stessa.

© Riproduzione riservata

Per i movimenti rilevanti anche ai fini Iva la regolamentazione statistica comunitaria ha sempre privilegiato lo stretto legame fra dati Iva e Intrastat

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato



Acquisti intracomunitari e Intra 2-bis con doppia chance

Caso	Arrivo beni al cessionario	Arrivo fattura al cessionario	Reverse charge	Competenza Intra 2-bis
Spedizione e fatturazione gennaio	Gennaio	Gennaio	Gennaio	Gennaio
Spedizione gennaio e fatturazione 15 febbraio	Gennaio	Febbraio	Febbraio	Gennaio oppure febbraio
Fatturazione anticipata nel mese di gennaio	Marzo	Gennaio	Gennaio	Marzo
Spedizione gennaio con emissione tardiva fattura (1)	Gennaio	Maggio	Marzo (autofattura art. 46 co.5)	Gennaio (da trasmettere in base all'autofattura)

(1) Non giustificata da legittimi effetti traslativi sospesi (esempio: call off stock)

**LEGGE N. 234/2021 (FINANZIARIA 2022)
LA NUOVA IRPEF (ART.1, COMMI DA 2 A 7)**

Sul S.O. n. 49/L alla G.U. 31.12.2021, n. 310, è stata pubblicata la Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), contenente una serie di **novità di natura fiscale in vigore dal 1° gennaio 2022**.

Una delle misure riguarda la **modifica della tassazione IRPEF**, con la riorganizzazione delle aliquote e la rimodulazione della detrazione spettante per tipologia di reddito.

È inoltre disposta la riduzione da € 28.000 a € 15.000 della soglia di reddito di lavoro dipendente / assimilato entro la quale, in linea generale, spetta il trattamento integrativo (€ 1.200), c.d. “bonus IRPEF”, facendo salva l’attribuzione dello stesso per i redditi non superiori a € 28.000 al sussistere di specifiche condizioni.

Infine, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale IRPEF alle predette novità, sono differiti, per gli Enti territoriali, i termini di modifica delle addizionali stesse.

ART. 1, COMMA 2 – NUOVI SCAGLIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI IRPEF

Le modifiche apportate in materia di IRPEF riguardano:

- la **rimodulazione** degli **scaglioni** e delle **aliquote**;
- la misura delle **detrazioni**.

Scaglioni e aliquote IRPEF

Con la riscrittura dell’art. 11, comma 1 del TUIR, vengono rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote IRPEF (ora ridotte da 5 a 4), come di seguito evidenziato.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Fino al 2021		Dal 2022	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%	Eliminata	41%
Oltre € 75.000	43%	Oltre € 50.000	43%

Come desumibile dalla tabella sopra riportata:

- è stata **eliminata l’aliquota del 41%**;
- la seconda aliquota è **ridotta dal 27% al 25%**;
- la terza aliquota è **ridotta dal 38 al 35%** e alla stessa sono assoggettati i redditi fino a € 50.000 (il limite dell’aliquota al 38% risultava fissato a € 55.000);
- i redditi superiori a € 50.000 sono assoggettati al **43%** (anzichè al 41% anteriormente alle modifiche tale aliquota si applicava oltre la soglia di € 75.000).

Detrazioni e Deduzioni

La progressività dell’IRPEF è garantita dalla presenza di un sistema di detrazioni / deduzioni.

È prevista una **no tax area** derivante dall’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente / pensione / lavoro autonomo **decrementi all’aumentare del reddito**.

Detrazioni reddito di lavoro dipendente

Le detrazioni da lavoro dipendente, risultano così modificate dal 2022.

Detrazioni lavoro dipendente			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore € 8.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380	• non superiore € 15.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380
• superiore a € 8.000, ma non a € 28.000	$€ 978 + € 902 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 8.000)]$	• superiore a € 15.000, ma non a € 28.000	$€ 1.910 + € 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 15.000)]$
• oltre € 28.000, ma non a € 55.000	$€ 978 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / (55.000 - 28.000)]$	• oltre € 28.000, ma non a € 50.000	$€ 1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$

Dal 2022 la detrazione è **umentata di € 65** se il reddito complessivo è superiore a € 25.000, ma non a € 35.000. Si ritiene si tratti di un importo che si aggiunge alla detrazione effettiva.

Detrazioni reddito di pensione

Le detrazioni per i redditi da pensione, sono così modificate dal 2022.

Detrazioni redditi da pensione			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore € 8.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 713)	• non superiore € 8.500	€ 1.955 (la detrazione non può essere inferiore a € 713)
• superiore a € 8.000, ma non a € 15.000	$€ 1.297 + (1.880 - 1.297) \times [(15.000 - \text{reddito complessivo}) / (15.000 - 8.000)]$	• superiore a € 8.500, ma non a € 28.000	$€ 700 + (1.955 - 700) \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 8.500)]$
• oltre € 15.000, ma non a € 55.000	$€ 1.297 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / (55.000 - 15.000)]$	• oltre € 28.000, ma non a € 50.000	$€ 700 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$

Dal 2022 la detrazione è **umentata di € 50** se il reddito complessivo è superiore a € 25.000, ma non a € 29.000. Si ritiene si tratti di un importo che si aggiunge alla detrazione effettiva.

Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

Dal 2022 sono modificate anche le detrazioni previste a favore dei titolari di:

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- altri redditi da lavoro autonomo, da imprese minori, d'impresa / lavoro autonomo occasionale.

Detrazioni redditi assimilati lavoro dipendente / altri redditi			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore € 4.800	€ 1.104	• non superiore € 5.500	€ 1.265
• superiore a € 4.800, ma non a € 55.000	€ 1.104 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 4.800)]	• superiore a € 5.500, ma non a € 28.000	€ 500 + (1.265 - 500) x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 5.500)]
		• oltre 28.000, ma non a 50.000	€ 500 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)]

Dal 2022 la detrazione è **umentata di € 50** se il reddito complessivo è superiore a € 11.000, ma non a € 17.000. Si ritiene si tratti di un importo che si aggiunge alla detrazione effettiva.

ART. 1, COMMA 3 – TRATTAMENTO INTEGRATIVO

È previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, c.d. “Bonus IRPEF”, rapportato al periodo di lavoro, pari a € 1.200, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 28.000. Per i redditi superiori a € 28.000, ma non a € 40.000, si dispone:

- la **riduzione da € 28.000 a € 15.000** del reddito complessivo cui è collegata la spettanza del trattamento integrativo (€ 1.200);
- il riconoscimento del beneficio in esame anche se il reddito complessivo è **superiore a € 15.000 ma non a € 28.000** a condizione che la somma delle detrazioni:
 - per **carichi di famiglia**;
 - per **lavoro dipendente**;
 - per **interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021** (di cui all’art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, TUIR);
 - per **spese sanitarie**;
 - per **interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici**;
 - previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021;

sia **superiore all’imposta lorda**. Al sussistere di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque **non superiore a € 1.200**, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l’imposta lorda;

- la **soppressione dell’ulteriore detrazione** per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000.

ART. 1, COMMI 5 E 7 - DIFFERIMENTO MAGGIORAZIONE ADDIZIONALI REGIONALI / COMUNALI IRPEF

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale / comunale con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, è differito al **31.3.2022** il termine entro il quale le Regioni possono **maggiorare l'addizionale regionale IRPEF 2022** e i Comuni **modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2022**.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

LEGGE N. 234/2021 (FINANZIARIA 2022)
CONFERME E NOVITÀ PER DETRAZIONI INTERVENTI EDILIZI / ENERGETICI
(ART.1, COMMI DA 28 A 43)

Con la Legge “Finanziaria 2022” sono divenute definitive le conferme e le novità riguardanti le detrazioni di cui è possibile fruire per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica, in vigore dal 1° gennaio 2022.

Nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali in esame sono contenute nell’art. 1, commi da 28 a 43, con i quali, rispetto a quanto previsto dal ddl, sono state apportate alcune modifiche e implementazioni, compresa l’inclusione delle misure volte a contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, originariamente contenute nel DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi”.

ART. 1, COMMI 28 E 43 – DETRAZIONE DEL 110%

Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante, con l’aggiunta, in alcuni casi, degli ulteriori adempimenti originariamente introdotti dal c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, come di seguito illustrato.

Per quanto riguarda l’ambito temporale della proroga, sono previsti termini diversi in base al soggetto che effettua l’intervento (persona fisica / condominio / IACP e soggetti assimilati), nonché in base all’edificio oggetto degli interventi (condominio / unità indipendente / edificio con massimo 4 unità).

RATEAZIONE DETRAZIONE SPETTANTE - comma 28, lett. a), c) e d)

Per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico agevolabili con la detrazione del 110% è disposto che la **rateazione** della detrazione spettante va effettuata **in 4 rate annuali** di pari importo con riferimento alle spese sostenute a decorrere **dall’1.1.2022**.

La rateazione in **4 quote annuali** è altresì prevista per le spese di:

- **installazione di impianti solari fotovoltaici** effettuati congiuntamente (“trainati”) ai predetti interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico “trainanti”;
- **installazione delle c.d. “colonnine di ricarica” di veicoli elettrici** “trainati” da un intervento di riqualificazione energetica “trainante”.

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI - comma 28, lett. c)

Il riformulato comma 5 dell’art. 119 relativo all’installazione di impianti solari fotovoltaici, oltre a prevedere la rateazione in 4 quote annuali sopra evidenziata:

- **conferma l’importo massimo di spesa agevolabile di € 48.000** e comunque di **€ 2.400/1.600 per ogni kW di potenza nominale** dell’impianto;
- dispone che per individuare la percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento “trainato”, va fatto riferimento alla **percentuale di detrazione prevista per l’intervento “trainante”** che, come più avanti riportato, varia in base all’anno di sostenimento della spesa.

“COLONNINE DI RICARICA” VEICOLI ELETTRICI - comma 28, lett. d)

È confermato che rientra **tra gli interventi “trainati” da interventi di riqualificazione energetica “trainanti”** l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”. Per quanto riguarda:

- **l’importo massimo della spesa agevolabile è confermato il limite di:**
 - € **2.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
 - € **1.500** per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano fino a 8 colonnine;
 - € **1.200** per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano più di 8 colonnine;
- fermo restando che l’agevolazione va riferita a **una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare;**
- la percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento “trainato”, va fatto riferimento alla **percentuale di detrazione prevista per l’intervento “trainante”** che, come di seguito illustrato, varia in base all’anno di sostenimento della spesa.

PROROGA TERMINI SOSTENIMENTO SPESE AGEVOLABILI - comma 28, lett. e), f) e g)

La proroga relativa alla data di sostenimento delle spese è differenziata in base all’intervento, al soggetto e all’immobile. In particolare risulta ora che:

- per gli **interventi “trainanti” eseguiti da condomini e persone fisiche**, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo **su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:
 - **110%** per le spese sostenute **fino al 31.12.2023**;
 - **70%** per le spese sostenute **nel 2024**;
 - **65%** per le spese sostenute **nel 2025**.

Tali termini e misure **riguardano anche** le spese sostenute:

- da ONLUS, da OdV e APS iscritte nei relativi registri;
- da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio / condominio;
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione;
- la detrazione spetta nella misura del **110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022** per gli **interventi “trainanti” eseguiti sulla singola unità immobiliare** (c.d. “villette”) **da persone fisiche**, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, **a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30%** dell’intervento complessivo;
- per gli interventi “trainanti” effettuati dagli **Istituti autonomi case popolari (IACP)** / enti assimilati:
 - era già previsto che la detrazione sia applicabile alle **spese sostenute fino al 31.12.2022** e, qualora **alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60%** dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le **spese sostenute fino al 30.6.2023**;
 - nel caso in cui **alla data del 30.6.2023 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60%** dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le **spese sostenute fino al 31.12.2023**.

È disposta **l’estensione dell’agevolazione prevista per gli IACP / enti assimilati anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli immobili posseduti ed assegnati ai soci**, che pertanto possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 30.6.2023 / 31.12.2023 alle condizioni sopra riportate.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli interventi “trainati” dagli interventi “trainanti”

ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLE SPESE - comma 28, lett. i) e l)

Per poter usufruire della detrazione del 110%, o esercitare l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura è necessaria l’asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese: è ora disposto che per **asseverare la congruità delle spese**:

- sarà necessario considerare, oltre al DM 6.8.2020, **anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione Ecologica**, con un apposito Decreto la cui emanazione è prevista entro il 9.2.2022. Vengono così **confermate e recepite le disposizioni** introdotte dal c.d. **“Decreto Controlli antifrodi”**.
- i prezzi individuati per asseverare la congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica **“devono intendersi applicabili”** anche per attestare la **congruità delle spese** sostenute per gli interventi:
 - di **riduzione del rischio sismico**;
 - rientranti nel c.d. **“bonus facciate”**;
 - di **recupero edilizio**.

VISTO DI CONFORMITÀ PER DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE - comma 28, lett. h)

Recependo quanto previsto dal citato DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, ora soppresso, è **richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla detrazione del 110%** anche nel caso in cui il contribuente scelga di **utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi** la detrazione del 110% spettante. **Sono esclusi da tale nuovo adempimento** i contribuenti che presentano il mod. 730 / REDDITI **direttamente** all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata) ovvero **tramite il sostituto d’imposta** che presta l’assistenza fiscale.

ART. 1, COMMA 29 - OPZIONE SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO

Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, è **sostanzialmente confermata la possibilità di esercitare l’opzione per gli interventi di cui al comma 2 dell’art. 121 DL 34/2020, come già previsto nel 2021**, per le spese sostenute:

- **fino al 2024**, per gli interventi con detrazione “ordinaria” di cui al comma 2;
- **fino al 2025**, per gli interventi di cui all’art. 119 per i quali spetta la detrazione del 110%.

Tra gli interventi di cui all’art. 16-bis, TUIR per i quali è possibile esercitare le opzioni in esame **rientrano anche quelli di realizzazione di autorimesse / posti auto pertinenziali**, nonché **gli interventi di superamento delle barriere architettoniche** per i quali, come di seguito illustrato, è prevista una nuova detrazione del 75% (comma 42).

RECEPIMENTO DISPOSIZIONI C.D. “DECRETO CONTROLLI ANTIFRODI” (SOPPRESSO)

Sono “recepte” ulteriori disposizioni del c.d. “Decreto Controlli antifrodi” in base alle quali, **in caso di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura** per gli interventi elencati nel comma 2 dello stesso art. 121 (interventi sia con detrazione “ordinaria” che con detrazione del 110%) sono richiesti:

- il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato;
- l’**attestazione della congruità delle spese** sostenute secondo i prezzi dei quali già fatto

menzione in precedenza.

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e asseverazioni richieste **rientrano tra le spese detraibili** e quindi per le stesse il contribuente fruisce della detrazione nella misura (percentuale) prevista per i relativi interventi.

Tali ulteriori adempimenti **non sono richiesti**:

- per le opere classificate “di edilizia libera”;
- per gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000; eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate”, per i quali il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese sono richiesti a prescindere dall’importo e dal tipo di intervento eseguito.

CONTROLLI E MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI - commi da 30 a 36

È confermata l’introduzione del nuovo art. 122-bis al DL n. 34/2020 che prevede il rafforzamento delle misure di controllo, anche preventivo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, già previsto nel c.d. “Decreto Controlli antifrodi”.

ART. 1, COMMA 37, LETT. A) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA “ORDINARIA”

È **prorogato** dal 31.12.2021 **al 31.12.2024** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali, per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute **fino al 31.12.2024** è prorogato **anche per** gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari;
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, con detrazione nella misura del 70% - 75%.

Tali proroghe, congiuntamente a quelle riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia di seguito illustrate, comportano che risulta **prorogata alla stessa data** (31.12.2024) anche la detrazione dell’80% - 85% prevista per gli **interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica**.

ART. 1, COMMA 37, LETT. B) - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO “ORDINARIO”

È **prorogato** dal 31.12.2021 **al 31.12.2024** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a:

- **gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** per fruire della detrazione nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000;
- **gli interventi di adozione di misure antisismiche** su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione o attività produttive.

Tale proroga comporta che risultano **prorogate alla stessa data** (31.12.2024) anche:

- le detrazioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies del citato art. 16, spettanti nella misura:
 - ✓ del 70% - 80% in presenza di passaggio ad 1 / 2 classi di rischio sismico inferiore;
 - ✓ del 75% - 85% quando il predetto passaggio riguarda interventi sulle parti comuni condominiali;
- la detrazione spettante per il c.d. “acquisto di case antisismiche”, ossia in presenza di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa di costruzione / ristrutturazione che li cede entro 30 mesi dalla fine dei lavori, per i quali è riconosciuta all’acquirente la detrazione del 75% - 85% del prezzo d’acquisto, nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.

ART. 1, COMMA 37, LETT. B) - “BONUS MOBILI”

Il c.d. “bonus mobili” è prorogato alle spese sostenute fino al 2024 con le seguenti novità:

- per quanto riguarda la classe energetica degli elettrodomestici che possono essere acquistati fruendo del bonus, è ora specificato che la stessa deve essere la seguente.

forni	→ non inferiore alla classe A
lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie	→ non inferiore alla classe E
frigoriferi e congelatori	→ non inferiore alla classe F

- la detrazione del 50%, in 10 rate annuali (come in passato), spetta su una **spesa massima di: € 10.000** per il **2022** (fino al 2020 era pari a € 10.000 e nel 2021 è stata innalzata a € 16.000);
 - **€ 5.000** per il **2023 e 2024**;
- a prescindere dall’ammontare delle spese di “ristrutturazione” propedeutiche al bonus. Confermando la logica già prevista con riferimento all’anno di sostenimento delle spese di arredo rispetto all’anno di inizio dei lavori di “ristrutturazione”, è disposto che *“la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto”* dei mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile “ristrutturato”.

ART. 1, COMMA 38 - “BONUS VERDE”

È riconosciuto **anche per il 2022, 2023 e 2024**, il c.d. “bonus verde”, ossia la detrazione del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativa agli interventi di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

ART. 1, COMMA 39 - “BONUS FACCIATE”

Il c.d. “bonus facciate”, relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate), è **riconosciuto nella misura del 60%** (anziché del 90%) **per le spese sostenute nel 2022**.

ART. 1, COMMA 42 - SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

È riconosciuta una **nuova detrazione** nella misura del **75%** delle **spese sostenute nel 2022** per la realizzazione di **interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti**.

Tra gli interventi agevolabili è precisato che rientrano anche quelli di **automazione degli impianti** degli edifici e delle singole unità immobiliari **funzionali ad abbattere le barriere architettoniche**.

Tale nuova detrazione è fruibile **in 5 quote annuali** e la spesa massima agevolabile è pari a:

- **€ 50.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **€ 40.000 moltiplicati per il numero delle unità** immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti **da 2 a 8 unità** immobiliari;
- **€ 30.000 moltiplicati per il numero delle unità** immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti **da più di 8 unità** immobiliari.

Tra le spese agevolabili, in caso di sostituzione dell'impianto, rientrano anche quelle sostenute per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Tali interventi sono stati inseriti nel comma 2 dell'art. 121 (nuova lett. f) e pertanto per gli stessi il soggetto che sostiene le relative spese **può scegliere di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

DA MARZO 2022, VIENE ISTITUITO L'«ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO» (EROGATO DALL'INPS) E TERMINA IL RICONOSCIMENTO DELL'ANF «AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI E ORFANILI»: PRIME INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In attuazione della legge delega 1/4/2021 n. 46 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2021), l'accluso decreto legislativo 21/12/2021 n. 230 - in vigore dal 31/12/2021, giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. n. 309 - ha istituito, a decorrere dall'1 marzo 2022, l'«*assegno unico e universale per i figli a carico*».

Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, e viene determinata - ed erogata direttamente - dall'INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013.

Di conseguenza, con il messaggio 31/12/2021 n. 4748, l'INPS ha:

- a) comunicato che, a partire dall'1 gennaio 2022, sul suo sito web è disponibile la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiarne è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata e il mese di febbraio dell'anno successivo;
- b) rinviato, “per tutti i necessari approfondimenti”, a un'apposita circolare di prossima pubblicazione, nella quale sarà illustrata nel dettaglio la misura in commento;
- c) fornito le seguenti “prime indicazioni” necessarie per la presentazione della domanda.

Requisiti per beneficiare dell'assegno

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 230/2021, a prescindere dall'appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

Il beneficio spetta:

- per ogni figlio **minorenne** a carico;
- per ciascun figlio **maggiorenne** a carico fino al compimento dei 21 anni di età.

Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 230/2021, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

I figli **maggiorenni**, in particolare, per potere beneficiare dell'assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

- 1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
- 2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- 3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- 4) svolgimento del servizio civile universale.

In caso di **disabilità** del figlio a carico non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

La domanda può essere presentata:

- **da uno dei genitori** o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- dal figlio maggiorenne per sé stesso;
- da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

Misura e decorrenza dell'assegno

Come sopra anticipato, l'importo dell'assegno unico e universale è determinato sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della **prestazione**, la quale **decorre, per le domande presentate:**

- dall'1 gennaio al 30 giugno, dalla mensilità di marzo;
- dall'1 luglio in poi, dal mese successivo a quello della loro presentazione.

L'ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleo

Con riferimento all'ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell'indicatore calcolato ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione.

Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia "componente attratta" o "componente aggiuntiva" differisce dall'ISEE ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014 (*).

Per i figli maggiorenni, il riferimento è all'ISEE di cui agli artt. da 2 a 5 (ISEE ordinario) del D.P.C.M. n. 159/2013 e all'art. 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).

L'assegno unico e universale "in assenza di ISEE"

Tenuto conto che la prestazione ha natura "universalistica", in assenza di ISEE al momento della domanda, l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

- **ISEE presentato entro il 30 giugno:** la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- **ISEE presentato dall'1 luglio:** la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;

- **assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro:** la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

Compatibilità dell'assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza

L'assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al d.l. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest'ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 230/2021.

Riguardo all'integrazione dell'assegno unico sul Reddito di cittadinanza, si rinvia a un successivo messaggio di approfondimento.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di assegno unico e universale per i figli **è presentata** dal genitore **una volta sola per ogni anno di gestione** e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungerne altri a fronte di nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- **portale web**, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- **Contact Center Integrato**, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- **Istituti di Patronato**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Modalità di erogazione dell'assegno

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 230/2021, **l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente** ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore, al fine del pagamento dell'assegno in misura ripartita.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento "in misura intera" o "ripartita" il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l'imputazione del pagamento previste nella domanda.

Per esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi. In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:

a) *"In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente"*.

La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito, selezionando la seconda o la terza casella della domanda.

Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge n. 184/1983. Nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata. In ipotesi di "affidamento condiviso", invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:

b) *"Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota"*;

c) *"Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno"*.

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui, con provvedimento del giudice, venga stabilito il suo collocamento presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983, l'assegno è erogato al tutore o all'affidatario nell'esclusivo interesse del minore; in questo caso

il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario, selezionando la relativa opzione.

Come previsto dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 230/2021, i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili.

La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.

L'assegno viene erogato dall'INPS attraverso le seguenti modalità:

- a) **accredito** su uno strumento di riscossione dotato di codice *International Bank Account Number (IBAN)* aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'aerea SEPA (*Single Euro Payments Area*). Gli strumenti di riscossione dell'assegno sono i seguenti:
 - conto corrente bancario;
 - conto corrente postale;
 - carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
 - libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- b) consegna di **contante** presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- c) accredito sulla carta di cui all'art. 5 del d.l. n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di **Reddito di cittadinanza**.

Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l'accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:

- liquidazione dell'assegno nella misura del 100% dell'importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori, la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
- liquidazione dell'assegno nella misura del 50% dell'importo al genitore richiedente e il restante 50% all'altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati a ognuno dei genitori;
- liquidazione dell'assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato a uno dei tutori o affidatari;
- liquidazione dell'assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l'art. 6, comma 5, del d.l. n. 230/2021): lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.

La verifica in merito alla titolarità dell'IBAN in capo all'avente diritto al pagamento è effettuata dall'INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell'assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell'area SEPA (Single Euro Payments Area), il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall'Unione Europea (Financial Identification SEPA), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall'emittente lo strumento di riscossione.

Il pagamento dell'assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.

Misure abrogate e proroga dell'assegno temporaneo

In conseguenza dell'introduzione dall'assegno unico e universale, a decorrere dall'1 gennaio 2022, sono abrogati:

- il premio alla nascita o per l'adozione del minore (comma 353 dell'art. 1 della legge n. 232/2016);
- le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell'art. 1 della legge n. 232/2016).

Inoltre, **a decorrere dall'1 marzo 2022:**

- sono abrogate le disposizioni sull'assegno (concesso dai Comuni, N.d.R.) ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (e in possesso di determinati requisiti reddituali, N.d.R.) (art. 65 della legge n. 448/1998), che resta riconosciuto con riferimento all'anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
- **cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1988 (**)** (ANF - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2021), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, e dall'art. 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955;
- **sono modificate le "Detrazioni per carichi di famiglia"** di cui all'art. 12 del TUIR, che dallo stesso giorno si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L'assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Infine, l'art. 11 del d.lgs. n. 230/2021, nell'apportare modifiche al d.l. 8/6/2021 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/7/2021 n. 112, dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori (*spettante ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'ANF, N.d.R.* - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2021).

Nel dettaglio, è stabilito che l'assegno temporaneo per i figli minori (art. 1, comma 1, del d.l. n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022.

È altresì **prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi** degli assegni per il nucleo familiare (ANF) di cui all'art. 5 del d.l. n. 79/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2021).

(*) Circolare INPS n. 171/2014 - Paragrafo 7

7. Le prestazioni agevolate rivolte a minorenni (art. 7)

L'ISEE Minorenni è l'indicatore per le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza di componenti minorenni nel nucleo familiare.

Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione.

Se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano le regole particolari di seguito descritte:

1. il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell'ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

2. Per le ipotesi in cui non ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e) ma ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) l'ISEE minorenni tiene conto della situazione economica di tale genitore, ed è prevista una particolarità di calcolo dell'ISEE minorenni. In tali due situazioni, infatti, si tiene conto, ai fini del calcolo dell'ISEE minorenni, del reddito e del patrimonio del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare nonché della scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In tale ipotesi, si integra quindi l'ISEE del nucleo del figlio minorenne con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del D.P.C.M.;

3. Se ricorrono le ipotesi di cui alla lettera c), d), e), il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, non rientra nel nucleo del figlio minorenne, dunque non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE minorenni e pertanto quest'ultimo coincide con l'ISEE ordinario.

Inoltre, se i genitori del figlio minorenne sono coniugati tra loro l'ISEE minorenni coincide con l'ISEE ordinario e si applicano, pertanto, le regole di cui al paragrafo 3.

Oltre ai casi dei genitori coniugati tra loro, vi sono poi altri casi in cui l'ISEE minorenni coincide con l'ISEE ordinario e sono le ipotesi in cui i genitori del figlio minorenne sono conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro. In tutti questi casi, quindi, si applica l'ISEE ordinario alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Quindi, riepilogando:

1) l'ISEE minorenni non coincide con l'ISEE ordinario nel caso di genitori non coniugati tra loro quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne non si trova in alcuna delle fattispecie dalla lettera a) alla lettera e) poiché, in difetto di una delle situazioni ivi descritte, è come se il genitore non convivente (solo ai fini dell'ISEE

minorenni) venisse attratto nel nucleo del figlio minorenni. L'ISEE minorenni verrà pertanto calcolato tenendo conto anche di tale genitore come se fosse un componente del nucleo.

L'ISEE minorenni, inoltre, non coincide con l'ISEE ordinario ma tiene conto di tale genitore non convivente nei casi descritti ai punti a) e b), casi questi in cui si tiene conto della situazione economica di tale genitore, non già come se fosse componente del nucleo, ma con il meccanismo della componente aggiuntiva;

2) l'ISEE minorenni coincide invece con l'ISEE ordinario nei casi di genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati ed anche di genitori non coniugati tra loro, quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenni si trovi in una delle situazioni descritte alle lettere c) d) e).

() Art. 2. del d.l. n. 69/1988**

1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. 6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o

difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. 8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2021, n. 230

Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. (21G00252)

(GU n.309 del 30-12-2021)

Vigente al: 31-12-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, recante «Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti» e, in particolare, l'articolo 2;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e, in particolare, l'articolo 65;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'articolo 1, comma 353;

Visto l'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo all'istituzione del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia»;

Visto il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, recante «Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP» e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, l'articolo 12;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2021;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 dicembre 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021;

Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le

disabilita';

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. A decorrere dal 1° marzo 2022 e' istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.

2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validita', calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento e' accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2

Beneficiari

1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo e' determinato ai sensi dell'articolo 4, e' riconosciuto ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta', per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un'attivita' lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilita' a carico, senza limiti di eta'.

2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilita' genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.

3. Al fine di assicurare la piena conoscibilita' del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'assegno. Alle attivita' previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3

Requisiti soggettivi del richiedente

1. L'assegno di cui all'articolo 1 e' riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

c) sia residente e domiciliato in Italia;

d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Art. 4

Criteri per la determinazione dell'assegno

1. Per ciascun figlio minore e' previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di eta' e' previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

3. Per ciascun figlio successivo al secondo e' prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

4. Per ciascun figlio con disabilita' minore e' prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilita' come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilita' grave e a 85 euro mensili in caso di disabilita' media.

5. Per ciascun figlio con disabilita' maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di eta' e' prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili.

6. Per ciascun figlio con disabilita' a carico di eta' pari o superiore a 21 anni e' previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

7. Per le madri di eta' inferiore a 21 anni e' prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, e' prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari

a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.

10. A decorrere dall'anno 2022 e' riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o piu' figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Art. 5

Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressivita', per le prime tre annualita', e' istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, come determinato ai sensi dell'articolo 4.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 e' riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;

b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 e' pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare, come determinato al comma 4, e dell'ammontare mensile della componente fiscale, come determinato al comma 5, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4.

4. Per componente familiare si intende:

a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto;

b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto.

5. Per componente fiscale si intende:

a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto.

6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D:

a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;

b) va considerato l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le Tabelle C e D.

7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:

- a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
- c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera b), e' autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Tale autodichiarazione e' soggetta a controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 6

Modalita' di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio

1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 e' presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed e' riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda e' presentata in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalita' indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 e' presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilita' genitoriale. L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui e' presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare e' comunicata con apposita procedura telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno e' riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validita' a dicembre dell'anno precedente.

8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.

Art. 7

Compatibilita' rispetto alle prestazioni sociali

1. L'assegno di cui all'articolo 1 e' compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sugli oneri indicati all'articolo 6, comma 8, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalita' di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilita' ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo e' determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. La richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell'assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilita' genitoriale.

3. Per la determinazione del Reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'assegno non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

Art. 8

Neutralita' fiscale

1. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 9

Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, e' istituito l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, di seguito Osservatorio, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attivita' di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno di cui al presente decreto.

2. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed e', altresì, composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'ISTAT, un membro designato dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonche' da due rappresentanti delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.

3. Nello svolgimento delle funzioni, l'Osservatorio:

a) coordina le proprie attivita' di ricerca con quelle dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451;

b) predispone per l'Autorita' politica delegata per la famiglia una relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'assegno; a tal fine, l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di un osservatorio statistico sui beneficiari dell'assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nonche' alla trasmissione all'Osservatorio di una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali; la relazione semestrale dell'Osservatorio individua, altresì, le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 10

Abrogazioni e modificazioni

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, e' abrogato il comma 353 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Con effetto dal 1° marzo 2022, l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' abrogato. Per l'anno 2022, l'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilita' di gennaio e febbraio.

3. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all'INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo.

4. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «i figli adottivi o affidati» sono aggiunte le seguenti: «, di eta' pari o superiore a 21 anni »;

b) al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

c) al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le parole «In presenza di piu' figli» sono aggiunte le seguenti: «che danno diritto alla detrazione»;

d) il comma 1-bis e' abrogato;

e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»;

f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati i commi 348 e 349 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 11

Disposizioni di proroga in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare

1. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». Il beneficio di cui alla presente lettera e' riconosciuto secondo le modalita' disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera a) e valutati in 463 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera b) si provvede ai sensi dell'articolo 13.

Art. 12

Disposizioni in materia di assunzione di personale per l'attuazione dell'Assegno unico e universale

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 300 unita' da inquadrare nell'Area C - posizione economica C1 del Comparto Funzioni Centrali - Sez. Enti pubblici non economici.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 8.015.336 per l'anno 2022 e a euro 16.030.671 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 13.

3. L'INPS pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell'Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno.

Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 8 e 11, valutati in 15.122,50 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,20 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,60 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,80 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 e agli oneri derivanti dall'articolo 12, pari a 8,02 milioni di euro per l'anno 2022 e 16,031 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 6.615,92 milioni di euro per l'anno 2022, 6.018,631 milioni di euro per l'anno 2023, 6.674,031 milioni di euro per l'anno 2024, 6.884,031 milioni di euro per l'anno 2025, 6.977,431 milioni di euro per l'anno 2026, 6.918,231 milioni di euro per l'anno 2027, 6.888,131 milioni di euro per l'anno 2028 e 6.857,131 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) per la restante quota mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 10, commi 4 e 5 e dalle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 6.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Bonetti, Ministro per le pari
opportunità e la famiglia

Orlando, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

TAB. A

Parte di provvedimento in formato grafico

TAB. B

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA C

Parte di provvedimento in formato grafico

DISCIPLINA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO: CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022

La legge (di Bilancio 2022) 30/12/2021 n. 234 - pubblicata nel supplemento ordinario n. 49/L alla "Gazzetta Ufficiale" n. 310 del 31 dicembre 2021, in vigore dall'1 gennaio 2022 e disponibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/31/310/so/49/sg/pdf> - ha, tra l'altro, apportato significative modifiche alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

Di conseguenza, con l'acclusa circolare 3/1/2022 n. 1, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito "i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in genere e, in particolare, a quello straordinario", di cui giova evidenziare quanto segue:

- le modifiche normative apportate dalla legge n. 234/2021 si riferiscono ai periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1 gennaio 2022 e non trovano applicazione per i periodi plurimensili a cavallo degli anni 2021-2022;
- è stata ampliata la platea dei beneficiari delle integrazioni salariali, alle quali potranno accedere anche i lavoratori a domicilio e quelli assunti con contratto di apprendistato (in aggiunta al "professionalizzante", già incluso dal d.lgs. n. 148/2015): (1) di "alta formazione e di ricerca"; (2) "per la qualifica e il diploma professionale", "il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore". Rimangono pertanto ancora esclusi i dirigenti;
- per poter beneficiare del trattamento di integrazione salariale, alla data di presentazione della relativa domanda **il lavoratore deve aver maturato un'anzianità di servizio di almeno 30 giorni** (non più quindi di almeno 90 giorni, come richiesto dalla normativa previgente). *"Il requisito dell'anzianità dei 30 giorni si consegue in relazione allo svolgimento di effettivo lavoro, intendendo con tale locuzione le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla tipologia di orario di lavoro svolto, indipendentemente dal fatto che tale anzianità sia o meno maturata in via continuativa o che sia immediatamente precedente all'inizio dell'intervento dell'ammortizzatore sociale e comprendendo nel computo anche le giornate di sospensione dall'attività lavorativa derivanti dalla fruizione di ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità";*
- ai fini del calcolo dell'organico richiesto per l'accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, il datore di lavoro deve occupare mediamente più di 15 dipendenti considerati nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda; oltre ai dirigenti e ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, vanno computati:
 - i lavoratori a domicilio;
 - i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca;
 - i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
 - i collaboratori etero-organizzati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (*);

- “i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione, sia all’interno che all’esterno dell’azienda” (art. 1, comma 193, della legge 234/2021);
- fino al 31 dicembre 2021 l’ammontare dell’ammortizzatore sociale è stato determinato applicando due massimali che differivano a seconda della retribuzione del lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale (cd “tetti” - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2021): **da gennaio 2022, invece, a fronte dell’eliminazione del “tetto basso”, l’ammontare dell’integrazione salariale è definito prendendo a riferimento unicamente il massimale corrispondente al “tetto alto”** (nel 2021 è stato pari a € 1.199,72 lordi);
- da gennaio 2025, per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi dall’ultima richiesta, il contributo addizionale (“premiante”) dovuto in caso di effettivo ricorso all’ammortizzatore sociale sarà pari:
 - al 6% (e non alla misura ordinaria del 9%) fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
 - al 9% (e non alla misura ordinaria del 12%) oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
 - al 15% (pari alla misura ordinaria) oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile;
- **da gennaio 2022 il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria sarà possibile da parte di tutte le imprese - con più di 15 dipendenti da calcolarsi come media nel semestre precedente la presentazione della domanda - che non accedono ai Fondi di solidarietà bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, ai Fondi bilaterali alternativi (settori somministrazione e artigiano) e al Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. L’integrazione salariale straordinaria viene pertanto garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo. La disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria e i relativi obblighi contributivi si estendono quindi ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS);**
- i datori di lavoro appartenenti ai settori nei quali sono stati costituiti **Fondi di solidarietà bilaterale previsti dalla contrattazione collettiva** sono tenuti a versare la relativa contribuzione - fruendo, al bisogno, delle corrispondenti prestazioni - **anche se occupano un solo dipendente** (non “mediamente più di cinque” dipendenti, come previsto dalla previgente normativa). I Fondi già esistenti devono adeguarsi alla nuova disposizione entro il 31 dicembre 2022: in mancanza, da gennaio 2023, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel FIS ove, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti, saranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti;
- per i periodi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa decorrenti da gennaio 2022, i **Fondi di solidarietà bilaterale previsti dalla contrattazione collettiva, i Fondi bilaterali alternativi (settori somministrazione e artigiano) e il Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano, devono assicurare la prestazione di un assegno di integrazione salariale almeno pari - come importo e durata - a quelli definiti per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.** I Fondi già esistenti devono adeguarsi alla nuova disposizione entro il 31 dicembre 2022: in mancanza, da gennaio 2023, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel FIS ove, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti, saranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti;
- **da gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS - dovendo quindi versare la relativa contribuzione e usufruendo, al bisogno, delle corrispondenti prestazioni - i datori di lavoro**

che occupano almeno un dipendente (non “mediamente più di cinque” dipendenti, come disposto dalla normativa previgente), **non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria** ^(**) e **non ricompresi nei Fondi** di solidarietà bilaterale previsti dalla contrattazione collettiva, nei Fondi bilaterali alternativi (settori somministrazione e artigiano) e nel Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

(*) Art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. (...)

() Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015**
Campo di applicazione

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.



Oggetto: Legge bilancio 2022. Riordino della normativa ordinaria in materia di Ammortizzatori sociali. Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Indice:

Premessa

Decorrenza delle nuove disposizioni

3.Lavoratori beneficiari

3.a lavoratori assunti con contratto di apprendistato

4. Requisito di anzianità di effettivo lavoro

5.Computo dei lavoratori dipendenti per l'accesso al trattamento di CIGS

6. La misura – Importi del trattamento di integrazione salariale

7.Contribuzione addizionale

8.Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

9. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

10. Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

11. Campo d'applicazione

12. Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie

12.a riorganizzazione aziendale

12.b crisi aziendale

12.c contratto di solidarietà

13.Accordo di transizione occupazionale

14. Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie

15.Condizionalità e riqualificazione professionale

16. Contratto di espansione

17. Disposizioni transitorie

18. Fondi di solidarietà bilaterali. Adeguamento platea dei datori di lavoro e adeguamento prestazione

19. Fondo di integrazione salariale

1. Premessa

La legge n.234 del 30 dicembre 2021 dispone un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali innovando le disposizioni relative sia agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sia agli ammortizzatori riconoscibili in caso di disoccupazione involontaria.

Sono state, infatti, apportate modifiche ed integrazioni a decreto legislativo n. 148, del 14 settembre 2015, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, come già modificato e integrato.

L'intervento legislativo è teso alla costituzione di un sistema di protezione sociale universale. L'ambizione è quella di costruire un modello di welfare inclusivo, seguendo il principio dell'universalismo differenziato, accrescendo il grado di equità generale del sistema. La necessità è quella di coniugare il sistema degli ammortizzatori sociali con il sostegno di mirate politiche industriali, integrandolo con efficaci politiche attive del lavoro.

Non sono, comunque, contemplate nella legge di riforma strutture di sostegno al reddito prive di un nesso tra le politiche attive e la formazione.

Tra gli obiettivi è, infatti, quello di garantire tutele adeguate non più attraverso misure meramente assistenziali ma atte a favorire maggiori garanzie del lavoro e politiche attive attraverso la ricollocazione e la mobilità professionale verso le reali domande e richieste del mercato del lavoro.

L'attuale riforma intende, dunque, garantire a tutti i lavoratori, in costanza di rapporto di lavoro, un sistema di tutela strutturato che, comunque, sia in grado di cogliere la elasticità delle dinamiche dei diversi settori produttivi, consentendo -in tal modo- un adeguamento dei trattamenti, differenziandoli secondo le caratteristiche settoriali e dimensionali delle aziende.

Le nuove disposizioni legislative mirano anche alla semplificazione delle misure di sostegno al reddito proprio nell'attuale fase di ripresa economica dopo gli eventi pandemici anche attraverso la spinta alla digitalizzazione e innovazione tecnologica con l'intento di trasformare i nostri sistemi di protezione sociale anche attraverso i processi di transizione.

Le nuove disposizioni introducono, tra l'altro, novità sulle disposizioni in merito alla platea dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale, alle causali di intervento, alla misura del trattamento di integrazione salariale- ordinario e straordinario- alla misura della contribuzione addizionale, nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. 148/15) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Con la presente circolare, sulla quale è stato acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 29 / 0000011 del 3 gennaio 2022, si offre un quadro più omogeneo dei diversi percorsi, già regolamentati, e programmati dalle imprese che accedono all'intervento della cassa integrazione guadagni e si forniscono i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in genere e, in particolare, a quello straordinario.

2. Decorrenza delle nuove disposizioni

Le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.49/L del 31. 12 2021 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione /sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

3. Lavoratori beneficiari. (articoli 1 e 2 del d.lgs. n.148/2015)

Con l'articolo 1, commi 191 e 192, della legge in parola, si modificano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 148/2015 e, in particolare con il comma 1 lett. a), modifica il dettato dall'articolo 1 del citato d.lgs., disponendo l'ampliamento della platea dei lavoratori quali possibili beneficiari delle integrazioni salariali.

Con le modifiche, si dispone esplicitamente che nelle ipotesi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti- anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Per tale ultima tipologia di lavoratori, si veda il successivo paragrafo.

3.a lavoratori assunti con contratto di apprendistato

Come anticipato, il citato articolo comma 192, lett. da a) a c), nel modificare il dettato dell'articolo 2 del d.lgs. n. 148, interviene destinando il trattamento di integrazione salariale anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato senza più circoscrivere l'intervento ad una sola tipologia di tale rapporto di lavoro.

In particolare, abrogando, all'articolo 2 la parola "*professionalizzante*" si inseriscono nella platea dei lavoratori beneficiari del trattamento di CIGS i lavoratori assunti con contratto di apprendistato a prescindere dalla tipologia dello stesso, comprendendo dunque l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Lo stesso dicasi per gli apprendisti alle dipendenze di datori di lavoro rientranti sia nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), per le causali ordinarie.

Infine, con l'introduzione di un ultimo periodo al comma 4, dell'articolo 2 del d.lgs. n. 148, si precisa, che non debba essere pregiudicato - nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro- il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3 e 45, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.

4. Requisito di anzianità di effettivo lavoro (articolo 1 del d.lgs. n. 148)

Con gli interventi normativi di riordino, viene anche modificato il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro (articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 148/2015) che i lavoratori devono aver maturato presso l'unità produttiva presso la quale operano, per poter essere ricompresi nella platea dei beneficiari delle integrazioni salariali.

Il citato requisito passa dai precedenti 90 giorni a solo 30 giorni, che devono esser stati maturati alla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla concessione del trattamento di CIG, sia esso ordinario o straordinario.

Resta fermo che tale requisito non è richiesto per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) riconosciuti per la causale di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale.

Il requisito dell'anzianità dei 30 giorni si consegue in relazione allo svolgimento di effettivo lavoro, intendendo con tale locuzione le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla tipologia di orario di lavoro svolto, indipendentemente dal fatto che tale anzianità sia o meno maturata in via continuativa o che sia immediatamente precedente all'inizio dell'intervento dell'ammortizzatore sociale e comprendendo nel computo anche le giornate di sospensione dall'attività lavorativa derivanti dalla fruizione di ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Si precisa, altresì, che nel corso dei programmi contemplati dal decreto legislativo n. 148/2015 non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro della medesima impresa, entrambi interessati da interventi di CIGS.

Il requisito di anzianità, innanzi citato, del lavoratore -che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto- si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impegnato nell'attività appaltata.

5. Computo dei lavoratori dipendenti per l'accesso al trattamento di CIGS (art. 2 bis del d.lgs. n. 148)

Dopo l'articolo 2, del d.lgs. 148, la riforma introduce l'articolo 2 bis, che prevede nuovi criteri per il computo dei dipendenti ai fini del ricorso all'intervento di cassa integrazione.

La norma, intervenendo sulle disposizioni generali, definisce in termini di ampliamento e di universalità quali lavoratori debbano essere considerati al fine della determinazione delle soglie dimensionali per l'accesso alle prestazioni di integrazione al reddito.

Come è noto, per l'accesso ai trattamenti di integrazione è richiesto che l'impresa abbia alle proprie dipendenze mediamente più di 15 dipendenti, da calcolarsi in riferimento al semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Nel computo di tale quota minima di dipendenti sono inclusi i lavoratori con la qualifica di dirigente, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti e, per effetto della riforma, anche i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione, sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Si chiarisce, con il nuovo comma, che sono da includersi nel calcolo dell'organico lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori etero-organizzati di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Resta fermo che si prescinde, invece, dalla verifica del numero dei dipendenti nelle ipotesi di accesso agli ammortizzatori sociali straordinari da parte di:

- a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
- b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Il requisito relativo alla classe dimensionale, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda, le cui richieste di accesso agli ammortizzatori sociali siano state presentate prima che siano trascorsi sei mesi dall'operazione societaria del trasferimento di azienda, deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.

6. La misura – Importi del trattamento di integrazione salariale (articolo 3 del d.lgs. n. 148/2015)

Con comma 194, del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2022 si apportano modifiche all'articolo 3 del d.lgs. n. 148, relativamente alla misura del trattamento di integrazione salariale da erogare ai lavoratori ammessi al beneficio.

Dal 1° gennaio 2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa, si ha l'eliminazione del c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale, con la previsione, invece, di un unico tetto della prestazione pari a quello alto (importo massimo mensile di cui al comma 5 lettera b)).

In particolare, i trattamenti di integrazione salariale saranno, erogati ai lavoratori coinvolti, commisurandoli, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 bis, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento nella misura e nel limite massimo dell'importo massimo mensile di cui al comma 5, lett. b) come rivalutato ai sensi delle indicazioni dettate dal successivo comma 6.

Detto importo è calcolato e rivalutato annualmente dall'INPS secondo gli indici ISTAT e prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Per l'anno 2021, è stato quantificato in € 1.199,72.

7. Contribuzione addizionale (articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015)

L'articolo 5 del d.lgs. in parola stabilisce a carico delle imprese un contributo addizionale obbligatorio dovuto in caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni, sia straordinaria che ordinaria.

Tale contribuzione va versata solo in caso di effettivo utilizzo della cassa integrazione con aumento del costo contributivo per quelle aziende che concretamente ricorrono a tali strumenti.

La misura di tale contributo è unica per tutte le tipologie di cassa, sia ordinaria che straordinaria, ed è calcolata in percentuali diverse e crescenti a seconda della durata dei periodi di integrazione salariale fruiti. La misura è infatti, stabilita in relazione all'utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale: maggiore è l'intensità di utilizzo degli stessi, più alta è la percentuale del contributo addizionale che dovrà essere pagata dall'azienda.

In particolare, la misura è calcolata:

- al 9% fino a 52 settimane di ricorso all'ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
- al 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile

Con l'articolo 1, comma 195 della legge di Bilancio 2022 sono introdotte modificazioni e integrazioni all'articolo 5 del d.lgs. n. 148 in parola.

Dopo il comma 1bis, il Legislatore introduce il comma 1 ter, che prevede, a far data dal 1° gennaio 2025, un calcolo della contribuzione addizionale ridotta.

In particolare, la disposizione prevede una riduzione della contribuzione addizionale a carattere premiante per le prestazioni di CIGO e di CIGS rispetto alle attuali aliquote.

Per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall'ultima richiesta, la misura – premiante- sarà calcolata secondo le seguenti aliquote:

- al 6% fino a 52 settimane di ricorso all'ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
- al 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Resta fermo che non sono tenute al versamento del contributo addizionale le seguenti imprese:

- sottoposte a procedura concorsuale, come già disposto dall'articolo 8, comma 8 bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160;
- ammesse all'amministrazione straordinaria e che ricorrono ai trattamenti di cui all'articolo 7, comma 10 ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 come convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

8. Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni (articolo 7 del d.lgs. n. 148/2015)

Con l'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 è disposto che le integrazioni salariali sono corrisposte dall'impresa ai lavoratori aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L'Istituto nazionale di previdenza sociale rimborsa o conguaglia l'importo delle integrazioni secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Con la legge in parola, viene introdotto all'articolo 7 del d.lgs. n. 148, il comma 5 bis che pone degli obblighi, a pena di decadenza, in capo al datore di lavoro che non anticipa il versamento del trattamento integrativo ai lavoratori.

In particolare, nelle ipotesi in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia autorizzato il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza dell'autorizzazione, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.

Trascorsi tali termini, senza l'adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.

Resta fermo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali conserva la possibilità di disporre una successiva revoca dell'autorizzazione a tale modalità di erogazione del trattamento di integrazione salariale, a seguito degli esiti degli accertamenti da parte dell'organo ispettivo della carenza dei parametri indicati in nota circolare n. 26511 del 2009, sull'indice di liquidità o nelle ipotesi in cui il medesimo servizio ispettivo accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario da parte dell'impresa istante.

9. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa (articolo 8 del d.lgs. n. 148)

L'articolo 1, comma 197 della legge 234/2021 introduce all'articolo 8 del d.lgs. n. 148 le seguenti modifiche e novità.

In primo luogo, al citato articolo 8 è sostituita la rubrica che non è più *“Condizionalità e politiche attive del lavoro”* ma passa ad essere *“Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa”*, al contempo, si dispone, poi, l'abrogazione della disposizione di cui al primo comma e l'integrale sostituzione del dettato di cui al secondo comma.

In particolare, ai sensi di tale novato secondo comma, il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, che svolga -nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro- attività di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi nonché attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

Qualora poi, il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

10. Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) (articolo 10 del d.lgs. n. 148)

Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo significativo la disciplina della CIGO che, quindi, non subisce sostanziali modifiche, né sul fronte normativo né su quello regolamentare.

Riguardo al campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale, la legge n. 234/21 lascia inalterata la previsione declinata dall'articolo 10 del D.lgs. 148/15.

11. Campo d'applicazione (articolo 20 del d.lgs. n. 148)

Con l'articolo 1, comma 198 della legge in parola, sono apportate all'articolo 20 del d.lgs. n. 148 che delimita il campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, diverse abrogazioni e modificazioni.

Innanzitutto, come già anticipato al paragrafo 5 della presente circolare, la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e i relativi obblighi contributivi si applica alle imprese che nel semestre precedente la presentazione dell'istanza abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e sono calcolati nel computo, oltre ai lavoratori dipendenti con contratto subordinato, anche i lavoratori con la qualifica di dirigente, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese a tutte le imprese (con più 15 dipendenti) che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano (rispettivamente art. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015). In tal modo, l'integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo.

L'abrogazione delle parole "*inclusi i dirigenti e gli apprendisti*", dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 20 in esame, comporta che, per l'accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario per le imprese individuate all'articolo 20, comma 1 lett. da a) a g), il requisito dei 15 dipendenti è calcolato comprendendo anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, così come innanzi chiarito al paragrafo 5.

Dal 1° gennaio del 2022, l'ambito di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e i relativi obblighi contributivi, per le causali declinate all'articolo 21 comma 1 cui si applica, quindi, ad una platea più ampia di imprese e datori di lavoro.

In particolare, come anticipato, i trattamenti di CIGS relativamente ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2022, si applicano anche ai datori di lavoro che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano (rispettivamente art. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015), e che nel semestre precedente l'istanza abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Si estende, pertanto, la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi anche alle imprese ai datori di lavoro che sono iscritti ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 148/2015 al c.d. FIS (Fondo di integrazione salariale) che soddisfino comunque il requisito dei 15 lavoratori dipendenti da calcolare secondo i criteri già illustrati.

A mero titolo esemplificativo, si rappresenta, pertanto, che sono destinatarie della disciplina del d.lgs. n. 148/2015 anche le aziende del commercio che hanno alle proprie dipendenze un numero di dipendenti tra i quindici e cinquanta, per le causali di intervento declinate all'articolo 21, comma 1 (crisi aziendale, riorganizzazione e solidarietà).

A far data dal 1° gennaio 2022, a prescindere dal requisito occupazionale e per le causali declinate all'articolo 21 comma 1, alle imprese operanti nel settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate e alle imprese del sistema aeroportuale nonché ai partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali -a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13- si applica la disciplina in materia di CIGS e i relativi obblighi contributivi.

Chiarito quanto sopra e ai sensi del nuovo comma 3-quater inserito dalla legge in disamina all'articolo 20 del d.lgs. n. 148, il campo di applicazione individuato al medesimo articolo 20 commi 1, 2 e 3 si applica esclusivamente ai trattamenti di integrazione salariale riconosciuti fino al 31 dicembre 2021.

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2022, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione con il requisito occupazionale dei 15 dipendenti possono, in caso in cui subiscano una riduzione o sospensione dell'attività, accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, prescindendo dall'impresa committente presso cui operano i servizi.

Medesima disciplina del d.lgs. n. 148 si applica alle riduzioni orarie o alle sospensioni dell'attività lavorativa poste in essere dalle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia.

Infine, ai sensi del comma 5 del novato articolo 20, il requisito dell'influsso gestionale prevalente, richiesto per i trattamenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa alle imprese artigiane che sospendono i propri dipendenti in conseguenza delle sospensioni o riduzioni orarie dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente, cessa di avere applicazione per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Resta fermo che le autorizzazioni alla concessione del trattamento di integrazione salariale già emesse mantengono la loro efficacia fino al termine naturale dell'autorizzazione.

12. Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie (articolo 21 del d.lgs. n. 148)

Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n.148, dalle imprese che programmino una sospensione o una riduzione dell'attività lavorativa a seguito di una delle seguenti causali:

- a) riorganizzazione;
- b) crisi aziendale;
- c) contratto di solidarietà.

Con la legge di Bilancio 2022, l'articolo 21 del d.lgs. n. 148 è stato modificato e integrato secondo quanto segue.

12.a. Riorganizzazione aziendale

La causale di riorganizzazione, così come individuata all'articolo 21 comma 1 lett. a), è stata ampliata riconoscendo nel medesimo ambito riorganizzativo programmi aziendali volti *“anche a realizzare processi di transizione”*.

I piani di riorganizzazione aziendale devono presentare interventi articolati, oltre che a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, anche di azioni dirette a trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche.

Sono considerate anche le fasi di transizione e ristrutturazione aziendale, fusioni e acquisizioni che possono condurre le imprese ad una evoluzione tale che da consentire il superamento delle aree critiche e ristabilire gli equilibri per ricondurre l'impresa ad una fase di crescita.

I criteri di individuazione e la disciplina di regolamentazione dei sopra citati programmi di riorganizzazione aziendale per processi di transizione, sono individuati dal decreto ministeriale di prossima adozione.

In particolare, l'impresa che intenda richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare un programma, di interventi- che può, nelle linee di programmazione industriale, essere condiviso anche con il MISE- nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione.

Tali azioni di transizione possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica.

Nelle ipotesi in cui l'impresa proceda alla riconversione degli impianti già esistenti, nel programma -che si ricorda va allegato all'istanza di accesso alla CIGS- deve indicare puntualmente le azioni di riconversione che possono essere finalizzate all'efficientamento energetico e a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza.

L'impresa che si trova ad operare in specifici contesti territoriali, può articolare tali programmi di transizione che la conducano a risolvere le criticità emerse o le emergenze derivanti da particolari settori produttivi.

In particolare, nel programma devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando le misure specifiche per l'aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità ecologica ed energetica o le straordinarie misure di sicurezza. Devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma ed interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze.

12.b Crisi aziendale

Restano fermi i criteri per l'accesso ai trattamenti di CIGS a seguito della dichiarazione di crisi aziendale. Le imprese che presentano istanza per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per la causale di crisi aziendale prevista dall'articolo 21 comma 1 lett. b), devono predisporre un programma corredato da un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare, altresì, gli interventi correttivi e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

12.c. Solidarietà

Il comma 5, dell'articolo 21 che disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratto di solidarietà difensivo è stato sostituito con le previsioni dell'articolo 1 comma 199 lett. d) della legge n 234/2021.

In particolare, l'intervento di novazione è volto ad incentivare, per superare momenti di difficoltà della vita aziendale, il ricorso a tale causale di CIGS.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i contratti di solidarietà difensivi sono modificati nel senso che la riduzione media oraria programmata può raggiungere l'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro può raggiungere il 90% dell'orario nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Resta fermo che il trattamento salariale, perso a seguito della riduzione oraria, va calcolato non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti dai Contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà.

Resta fermo, altresì, che in sede di stipula del contratto, l'impresa deve specificare le modalità attraverso cui, per soddisfare esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto.

Il maggior lavoro prestato comporta conseguentemente una riduzione delle percentuali di riduzione e una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Restano ferme, infine, per le causali di intervento sopra descritte le durate massime dei trattamenti indicate agli articoli 4 e 24 del d.lgs. n. 148.

Resta, altresì, fermo che, nelle ipotesi in cui una impresa sia sottoposta ad una procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio di impresa, ove sussistano i presupposti la fattispecie può essere fatta rientrare nell'ambito delle causali sopra esposte.

13. Accordo di transizione occupazionale (articolo 22 ter del d.lgs. n. 148)

In una logica di una maggiore flessibilità degli interventi straordinari, con le nuove norme di riordino dell'impianto degli ammortizzatori sociali, e in particolare con la disposizione di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge in parola, si è prevista anche l'ipotesi di un ulteriore periodo di integrazione salariale, pari a 12 mesi massimi, da richiedere in esito ad un intervento di CIGS di crisi aziendale e di riorganizzazione aziendale solo nell'ipotesi in cui le parti addivengano alla stipula di un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali (c.d. accordo di transizione occupazionale).

Le parti possono addivenire alla sottoscrizione di un apposito accordo nel quale devono essere previsti interventi di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e l'utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del Programma GOL, o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali che, peraltro, vengono significativamente valorizzati.

In particolare, con l'introduzione dell'articolo 22 ter si prevede la possibilità di autorizzare la concessione di un ulteriore periodo di integrazione salariale della durata massima di 12 mesi complessivi non prorogabili, da riconoscere alle imprese che all'esito di programmi di riorganizzazione o di crisi aziendale debbano gestire lavoratori a rischio di esubero.

In sede di consultazione sindacale, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 148, pertanto l'impresa deve addivenire alla sottoscrizione di apposito accordo finalizzato precisamente al recupero occupazionale.

In tale accordo, che sarà posto a corredo dell'istanza di ammissione a tale ulteriore trattamento di integrazione salariale, devono essere previste e definite le azioni finalizzate proprio alla rioccupazione o all'autoimpiego dei lavoratori coinvolti specificando appunto le azioni dirette alla formazione e alla riqualificazione.

Per la realizzazione delle dette azioni, può essere previsto, oltre che la partecipazione dei fondi interprofessionali, anche il cofinanziamento delle regioni in cui insistono le unità produttive aziendali da cui dipendono i lavoratori coinvolti dal trattamento di integrazione salariale.

Quale condizionalità al beneficio degli ulteriori dodici mesi di integrazione salariale, è posta in capo al singolo lavoratore la responsabilità della partecipazione a tali azioni formative la cui ingiustificata assenza comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.

I lavoratori che saranno interessati dal tale ulteriore trattamento di integrazione, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti saranno comunicati all'ANPAL che poi li metterà a disposizione delle regioni interessate.

Se il lavoratore, durante o al termine del percorso formativo di cui al presente articolo 22 ter, viene assunto da azienda terza a questa verrà riconosciuto un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il legislatore precisa, con il comma 200 (nuovo art. 22 ter comma 5 del d.lgs. 148/2015), che l'intervento di sostegno al reddito disposto con l'articolo 22 bis del decreto legislativo n. 148/2015, per l'anno 2022 potrà essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale del contratto di solidarietà.

Nella logica di promuovere ed incentivare azioni di reimpiego che rinforzino il sistema produttivo e che limitino la dispersione di risorse umane e professionalità e che, al contempo, consentano il pieno superamento delle problematiche occupazionali, con la riforma in disamina viene riconosciuto un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta dal lavoratore all'impresa che lo assume.

Per poter beneficiare di tale incentivo, le assunzioni devono essere rivolte ai lavoratori che sono beneficiari del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 ter e fatte durante o al termine del percorso formativo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La finalità perseguita dall'intervento è quella di ridurre l'impatto delle crisi sui territori interessati, consentendo ai lavoratori coinvolti, a rischio di disoccupazione, che hanno aggiornato le proprie competenze ed abilità professionali, la possibilità di un rapido reinserimento professionale evitando la dispersione di professionalità.

Detto incentivo è concesso pro quota anche qualora i lavoratori percettori del trattamento di CIGS autorizzato ai sensi dell'articolo 22 ter costituiscano una società cooperativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3 -quater, del DL n. 83/2012 come convertito in legge n. 134/2012.

Ai datori di lavoro privati che assumono tali categorie di lavoratori è richiesto, per accedere ai benefici degli incentivi economici, che nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano effettuato, nella medesima unità produttiva licenziamenti collettivi ai sensi della legge n. 223/91 ovvero non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604/1966.

Il licenziamento del lavoratore assunto con la fruizione di tali benefici, nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto in tali termini ed effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Al fine del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

Infine, nell'ipotesi di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto all'impresa che lo ha in precedenza assunto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Resta fermo che il detto contributo non può essere erogato per un numero superiore alle dodici mensilità.

Il trattamento di cui al presente articolo 22 ter, pari a dodici mensilità di CIGS, può essere riconosciuto, ai sensi del comma 229 della legge di bilancio, anche ai lavoratori interessanti dal piano di cui al comma 228 della medesima legge di bilancio.

14. Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie (articolo 23 del d.lgs. n. 148)

Il contributo ordinario CIGS è fissato nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico dell'impresa e 0,30% a carico del lavoratore.

Detto contributo ordinario è posto a carico di tutti i datori di lavoro, prescindendo dal settore di appartenenza, che occupano mediamente più di 15 dipendenti.

A decorrere da 1° gennaio 2022, per effetto dell'introduzione, del comma 1 bis all'articolo 23 del d.lgs. n. 148/2015 ad opera del comma 201 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, anche ai datori di lavoro appartenenti al settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate e le imprese del sistema aeroportuale ai partiti politici e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere però dal numero dei dipendenti, è richiesto un contributo ordinario nella misura dello 0,90 % della retribuzione imponibile, di cui lo 0.30% da porre a carico del lavoratore.

15. Condizionalità e riqualificazione professionale (articolo 25 ter del d.lgs. n. 148)

Con gli interventi di riordino (cfr. art. 1 comma 202) viene anche ridefinito il c.d. meccanismo della condizionalità, con l'obiettivo di assicurare ai lavoratori coinvolti in programmi di CIGS la possibilità di migliorare e riqualificare le proprie competenze, pur in costanza ancora di rapporto di lavoro con l'impresa, ed essere quindi potenzialmente impiegabili anche in altre aziende.

Il Legislatore introducendo la necessità della partecipazione a processi di aggiornamento e riqualificazione a carattere formativo ha precisato, tra le condizioni per beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinaria, la partecipazione a percorsi formativi.

Nel corpo del d.lgs. in parola, viene infatti inserito l'articolo 25 ter che dispone che i lavoratori beneficiari di CIGS autorizzata per le diverse causali di cui all'articolo 21, allo scopo di mantenere o di

sviluppare le competenze, prima che si concludano le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, debbano partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione che possono essere finanziati anche con l'intervento di fondi interprofessionali.

I percorsi di formazione e riqualificazione offerti ai detti lavoratori devono essere programmati e coordinati con la domanda di lavoro espressa dal territorio.

La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative citate comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dal trattamento in corso secondo le modalità definite in decreto del Ministero del lavoro emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione introdotte dall'articolo 25 ter, comma 1 sono definite con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che sarà adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in disamina.

16. Contratto di espansione (articolo 41 del d.lgs. n. 148)

Come è noto, l'istituto del contratto di espansione è stato introdotto in via sperimentale ed è rivolto ad imprese- che già rientrano nel campo di applicazione della CIGS- che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei percorsi aziendali necessari a recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico.

Per tali finalità, il nuovo istituto contrattuale consente di immettere forze nuove nel proprio organico e parallelamente riqualificare il personale dipendente aggiornando le competenze possedute dai lavoratori, sia individualmente che collettivamente.

Alle imprese che evidenziano le sopradette esigenze per il personale dipendente sono riconosciuti due prestazioni:

- per i lavoratori dipendenti che si trovino a non più di cinque anni dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata e che hanno maturato il requisito minimo contributivo, è possibile ricorrere ad una forma di isopensione con uscita anticipata dall'azienda (cfr comma 5 e 5 bis dell'art. 41)
- per quei lavoratori dipendenti che non hanno i requisiti per poter beneficiare della prestazione dello scivolo pensionistico a cui l'impresa voglia destinare una formazione finalizzata alla riqualificazione e all'aggiornamento delle competenze professionali, può essere riconosciuto un trattamento di integrazione salariale a fronte delle riduzioni orarie operate dall'impresa per le sopra dette finalità.

Si vedano, per prime indicazioni, le circolari Ministeriali n. 16 e n.18 del 2019 e le circolari operative dell'INPS n. 98 /2020 e n. 48/2021.

Il dettato originale della norma in esame è stato integrato e modificato da diversi provvedimenti normativi.

I più recenti cambiamenti sono stati inseriti dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 che ha disposto con l'articolo 39, comma 1, modifiche all'articolo 41, commi 1bis, 5 bis e 7 e con il comma 3 modifiche dell'articolo 41 al comma 5 bis.

Con il comma 215, della legge di riordino in disamina, gli interventi del Legislatore sono stati indirizzati nel senso di proseguire la sperimentazione dell'intervento anche per gli anni 2022 e 2023 assegnando nuove e diverse risorse finanziarie a copertura dei diversi interventi previsti.

Per le finalità dell'istituto, poi, il limite di organico, indicato al comma 1 dell'articolo 41, con l'intervento novativo apportato dal comma 215 della legge di riordino è stato modificato.

Con l'introduzione del comma 1 ter, per gli anni 2022 e 2023, il requisito del limite minimo di dipendenti in organico, richiesto al comma 1 può essere assolto anche con un organico di cinquanta unità, da calcolarsi in modo complessivo nelle ipotesi di aggregazione stabile di impresa con unica finalità produttiva o di servizi.

17. Disposizioni transitorie (articolo 44 del D.lgs. n. 148/2015)

Sempre, poi, nella logica di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione, con l'articolo 1, comma 216, della legge di bilancio 2022, all'articolo 44 del decreto legislativo 148, dopo il comma 11 bis è introdotto il comma 11 ter con effetti, però, limitati agli anni 2022 e 2023.

In particolare, viene previsto nei casi di processi di riorganizzazione aziendale o nelle ipotesi di grave difficoltà economica di una impresa - rientrante nel campo applicativo dell'articolo 20 del decreto legislativo 148- che non possa più ricorrere alle tutele dei trattamenti di CIGS e in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del medesimo D.lgs., la possibilità di accedere ad un ulteriore periodo di trattamento straordinario massimo di 52 settimane fruibili fino al termine ultimo del 31 dicembre 2023.

All'uopo, sono stanziati risorse finanziarie pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni di intervento.

Tale tipo di intervento, che segue ad un processo di riorganizzazione o di crisi economica dell'impresa che richiamano le ipotesi di cui all'articolo 21 comma 1 lett. a) e b), essendo richiedibile in termini di settimane, si pone a carico dell'impresa l'onere di specificare il preciso arco temporale del richiesto trattamento.

18. Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40 del d.lgs. n.148). Adeguamento platea dei datori di lavoro e Adeguamento prestazione.

Con riferimento ai fondi di solidarietà già costituiti ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come noto, la norma citata aveva previsto la possibilità che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulassero accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale.

Il comma 7 del medesimo articolo aveva previsto che la costituzione dei Fondi di cui al precedente comma 1 fosse obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupavano mediamente più di cinque dipendenti.

Con l'articolo 1, comma 204, lettera b), della legge 234/2021, il Legislatore prevede l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015 già costituiti **ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente.**

La norma dispone che i Fondi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 234/2021, si adeguino alle disposizioni del sopra citato comma 204, lettera b) **entro il 31 dicembre 2022.**

In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, **a decorrere dal 1° gennaio 2023**, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

Pertanto, **ai fini dell'adeguamento**, per i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, è ammessa la possibilità di stipulare **accordi e contratti collettivi** da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato della legge 234/2021 con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo.

In assenza di tale adeguamento, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale.

Analoga disposizione è stata dettata dal legislatore in merito ai Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge.

L'articolo 1, comma 213, della legge 234/2021 introduce all'articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il comma 1 bis il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale”*.

Con riferimento alla prestazione riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali, l'articolo 1, comma 208, lettera a), della legge bilancio 2022, modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015 introducendo il comma 1 bis, il quale stabilisce che *“per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari all'art. 3, comma 5-bis e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4 comma 1. **Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi”**”*.

Pertanto, nel caso in cui i fondi di solidarietà già costituiti di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo n.148 del 2015, prevedano una prestazione di assegno ordinario che non risponde ai requisiti

di importo e durata di cui alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale, delineata dall'articolo in parola della legge bilancio 2022, ai fini dell'adeguamento alla legge è ammessa la possibilità di stipulare **accordi e contratti collettivi**, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 208, lettera a) della legge 234/2021 con particolare riferimento all'adeguamento della prestazione.

In assenza di tale adeguamento entro il 31 dicembre 2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 216, della legge bilancio 2022, con l'introduzione all'articolo 44 del d.lgs. n. 148/2015 del comma 11 -quater, per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26 costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1 bis, è fissato al 30 giugno 2023.

Indicazioni operative.

A livello operativo, si rappresenta che **gli accordi collettivi** innanzi citati, sottoscritti dalle parti sociali **entro i termini sopra evidenziati**, dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali – Divisione IV. Acquisito l'accordo, sarà avviato l'iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (8 anni) come previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, alla luce delle modifiche che si intendono apportare.

Terminato l'iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

19. Fondo di integrazione salariale (articolo 29 del d.lgs. n. 148).

L'articolo 1, comma 207 della legge di Bilancio 2022 riordina la disciplina relativa al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del D.lgs. 148/15 che, allo scopo, viene modificato e integrato.

In particolare, il citato comma aggiunge all'articolo 29, dopo il comma 2, il comma 2 – bis con cui si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del D.lgs. 148/15 (Cassa integrazione ordinaria) e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

La disposizione amplia, quindi, la platea dei soggetti tutelati dal FIS che, prima del riordino, garantiva i datori di lavoro, non destinatari né delle disposizioni di cui al Titolo I del D.lgs. 148/15 né di quelle relative ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo, con dimensioni aziendali mediamente superiori a cinque addetti nel semestre precedente.

Va, altresì, ricordato che la legge di Bilancio 2022, come precisato al precedente paragrafo 18, ha introdotto un periodo transitorio entro cui i Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti al 31 dicembre 2021, devono adeguarsi alle nuove disposizioni previste a seguito del riordino della disciplina.

Tanto premesso, al fine di garantire – nelle more dell’adeguamento dei regolamenti dei citati Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. 148/15, già costituiti al 31 dicembre 2021 - una tutela ai dipendenti dei datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli regolamenti, su specifico avviso ministeriale, dal 1° gennaio 2022, anche i sopracitati datori di lavoro rientrano nella disciplina del FIS.

Dalla data di adeguamento dei singoli Regolamenti dei Fondi di solidarietà bilaterali sopracitati datori di lavoro rientrano nell'ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

In ultimo e in linea con la finalità di universalità dei trattamenti di sostegno al reddito e per omogeneizzare il procedimento amministrativo sotteso alle autorizzazioni alle concessioni, si precisa che per tutti i trattamenti di integrazione salariale straordinari, previsti dal novellato decreto legislativo, si applica il procedimento amministrativo di cui all’articolo 25 del d.lgs. medesimo, ove non espressamente derogato.

Si intendono abrogate le circolari amministrative precedenti nelle parti non compatibili con la presente circolare.



Firmato digitalmente da DE
LUCA AGNESE
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE
Agnese De Luca
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E NUOVO OBBLIGO DEL COMMITTENTE DI COMUNICARNE PREVENTIVAMENTE L'AVVIO: ISTRUZIONI

In sede di conversione del d.l. 21/10/2021 n. 146, la legge 17/12/2021 n. 215 ha modificato l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e introdotto, dal 21 dicembre scorso, il nuovo obbligo di comunicare l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021).

Il citato comma 1 prevede infatti che: *“con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”*.

Di conseguenza, per consentire un corretto adempimento dell'obbligo di cui si tratta, con la nota 11/1/2022 n. 29, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato quanto segue.

Ambito di applicazione: soggetti interessati

Il nuovo obbligo è previsto all'interno della disciplina relativa alla sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021, pagine 63-65), e quindi riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia quelli inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222 del Codice civile - **la persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”** - e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 (da ultimo CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020), peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 9-bis del d.l. n. 510/1996 (convertito dalla legge n. 608/1996);
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 (convertito dalla legge n. 96/2017) - ossia il “Libretto Famiglia” e il “Contratto di prestazione occasionale” (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2017) -, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 del Codice civile e, in genere, tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e

assoggettate al regime IVA; se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;

- i rapporti di lavoro "intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", rispetto ai quali la legge n. 233/2021, di conversione del d.l. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull'art. 9-bis del d.l. n. 510/1996 (convertito dalla legge n. 608/1996) e stabilendo, tra l'altro, che tale comunicazione "è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro".

Tempistiche

L'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della legge n. 215/2021 (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso all'11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, **la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso.**

Resta fermo il regime ordinario per i **rapporti avviati successivamente all'11 gennaio 2022:** la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Modalità di comunicazione

L'obbligo di comunicazione - da effettuarsi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e, quindi, in ragione del luogo dove si svolge la prestazione - va adempiuto mediante SMS o posta elettronica e, comunque, con le modalità operative di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 22/2014).

Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvederà a aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di un'e-mail a uno **specifico indirizzo di posta elettronica** messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (vedi elenco completo in allegato); quello degli ITL di Ravenna/Forlì-Cesena, Ferrara/Rovigo, Rimini sono:

[ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionalisti@ispettorato.gov.it;](mailto:ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionalisti@ispettorato.gov.it)

[ITL.Rimini.occasionalisti@ispettorato.gov.it;](mailto:ITL.Rimini.occasionalisti@ispettorato.gov.it)

[ITL.Ferrara-Rovigo.occasionalisti@ispettorato.gov.it.](mailto:ITL.Ferrara-Rovigo.occasionalisti@ispettorato.gov.it)

“Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.”

Contenuto della comunicazione

La comunicazione dovrà riportare - direttamente nel corpo dell'e-mail, senza allegati - i seguenti **contenuti minimi**, in assenza dei quali sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. un giorno, una settimana, un mese).

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Altro dato obbligatorio è rappresentato dall'ammontare del **compenso**, ove stabilito al momento dell'incarico.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni

Analogamente a quanto previsto per l'impiego di lavoratori intermittenti, il nuovo comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che: *“in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”*.

Le sanzioni potranno:

- essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori;
- applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto a effettuarne una nuova.

Casella di posta

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Pavia.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Perugia.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.PesaroUrbino.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Piacenza.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Potenza-Matera.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Prato-Pistoia.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.ReggioCalabria.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Rimini.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Roma.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Salerno.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Sassari.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Savona.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Siena.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Sondrio.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Taranto.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Teramo.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Terni-Rieti.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Torino.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Treviso.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Trieste-Gorizia.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Udine-Pordenone.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Varese.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Venezia.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Verona.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.ViboValentia.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Vicenza.occasionalis@ispettorato.gov.it
ITL.Viterbo.occasionalis@ispettorato.gov.it

<p>OBBLIGO, AI FINI DELL'ACCESSO SUI LUOGHI DI LAVORO, DI POSSEDERE E DI ESIBIRE, SU RICHIESTA, LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 AGGIORNATO IL FAC-SIMILE DI PROCEDURA PER LA SUA VERIFICA</p>

Come riportato in altra parte di questo notiziario, **dal 15 febbraio al 15 giugno 2022, per accedere ai luoghi di lavoro, chi abbia compiuto il cinquantesimo anno di età dovrà possedere (e, se richiesto, esibire) la Certificazione Verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione** (art. 4-quinquies del d.l. 1/4/2021 n. 44 - convertito dalla legge 28/5/2021 n. 76 -, inserito dall'art. 1 del decreto-legge 7/1/2022 n. 1, in vigore dall'8 gennaio scorso); alla luce di tale novità, gli Uffici Ambiente/Sicurezza e Sindacale di Confimi Industria hanno aggiornato l'accluso fac-simile - il precedente è stato pubblicato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2021 - della procedura per la verifica del green pass, in cui le integrazioni sono segnalate in rosso.

<i>Logo azienda</i>	Procedura Verifica Green Pass	Data 1 ^a emissione:	
		Data revisione:	
		N. Revisione:	

Procedura Verifica Certificazione Verde (Green Pass)

Ai sensi del DL 127 del 21/09/2021

Data di emissione		Data Revisione		Revisione n.	
-------------------	--	----------------	--	--------------	--

Emesso da DL (indicare nome e cognome del DL)	
Verificato da RSPP (indicare nome e cognome del RSPP)	
Approvato dal comitato aziendale Covid19	

Procedura Covid19: Verifica Certificazione Verde (Green Pass)

Obiettivi

La seguente procedura descrive le operazioni per la verifica delle certificazioni verdi (Green Pass) per l'accesso a locali della **Nome Azienda** nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei consulenti, dei professionisti, dei fornitori e dei manutentori (**aggiungere e/o togliere secondo le proprie realtà aziendali**)

Destinatari

Lavoratori dipendenti, consulenti, associati, fornitori, manutentori e tutte le persone esterne che fanno accesso ai locali di **Nome Azienda** per motivi di lavoro e di formazione o di volontariato¹.

Normativa di riferimento

- DL n.52 del 22/04/2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146)
- DPCM 17/06/2021
- DL n. 127 del 21/09/2021, conv. in Legge 165 del 19/11/2021,
- Circolare del ministero della salute del 04/08/2021 e successive proroghe in materia di "certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19."
- DPCM 12/10/2021
- FAQ aggiornate al 13/10/2021
- **DL n. 1 del 07/01/2022**

Definizioni

Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- a) Certificazioni verdi (Green Pass):**
 - i. Green pass base:** si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
 - ii. Green pass rafforzato:** si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare; **il Green pass rafforzato, a far data dal 15 febbraio 2022, è obbligatorio per tutti i lavoratori dai 50 anni in su;**
 - iii. Green pass booster:** si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario;
- b) vaccinazione:** le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti riconosciute come equivalenti con Circolare del Ministero della salute;
- c) test molecolare:** test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza

¹ Sono altresì compresi a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo anche i lavoratori in somministrazione, i tirocinanti e gli studenti in alternanza scuola-lavoro.

dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;

- d) **test antigenico rapido**: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari; SISP: Servizio Igiene e Sanità Pubblica (vedi ULSS) MMG: Medico Medicina Generale (medico di famiglia)
- e) **App VerificaC19**: L'applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle Certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Per il corretto funzionamento e il riconoscimento delle certificazioni è necessario che l'App sia connessa almeno una volta al giorno alla connessione internet per aggiornamenti dovuti.

Verifica della Certificazione Verde

Chi

Solo il datore di lavoro e/o gli addetti formalmente incaricati, con incarico sottoscritto, e adeguatamente formati devono procedere ai controlli delle certificazioni verdi.

Quando

L'azienda deve scrivere dettagliatamente quando intende effettuare le verifiche del possesso del Green Pass

A titolo di esempio. Ogni azienda deve scrivere nel dettaglio come intende eseguire i controlli

- **Per i lavoratori dipendenti**

Prioritariamente al momento dell'accesso ai locali aziendali all'inizio della giornata lavorativa e/o anche a campione², purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

I lavoratori possono richiedere di consegnare a **Nome Azienda** copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli, fino alla data della scadenza di detta certificazione verde.

- **Per i soggetti esterni**

Al momento dell'accesso ai locali della **Nome Azienda**.

Nulla toglie che il datore di lavoro o l'addetto incaricato possano verificare il possesso del green pass durante il corso della giornata lavorativa.

Nei casi di specifiche esigenze organizzative aziendali, preventivamente comunicate ai lavoratori, gli stessi saranno tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

Come

Premesso che è opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso, l'addetto incaricato deve:

- 1) **Richiedere la Certificazione Verde al soggetto in ingresso che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);**

² La richiesta di esibizione e di verifica del Green Pass a campione non deve dare adito ad una chiara ed esplicita elusione di quanto la legge dispone in materia di Green Pass.

- 2) Impostare sulla l'App VerificaC19 il tipo di controllo da attuare selezionando l'opzione **Verifica Base** per tutti i lavoratori o **Verifica rafforzata** dal 15/02/2022 per i lavoratori over 50;
- 3) Scansionare con l'App VerificaC19 il QR Code e procedere al controllo. In funzione dell'esito la schermata della App può essere.
 - Verde: la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa (esito positivo);
 - Azzurra: la Certificazione è valida solo per l'Italia (esito positivo);
 - Rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura (esito negativo);

In caso di schermata verde o azzurra il soggetto può accedere ai locali della **Nome Azienda**. In caso di schermata rossa al soggetto è fatto divieto di accedere ai locali della **Nome Azienda** e sarà lui chiesto di uscire.

In caso di Certificazione Verde ambigua l'addetto incaricato può chiedere l'esibizione del documento di riconoscimento al fine di accertare l'identità del soggetto. **Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.**

Se necessario verificare l'età del soggetto in ingresso al fine di definire il tipo di controllo da effettuare, l'addetto può richiedere al soggetto un documento di riconoscimento in cui sia riportata la data di nascita.

Oltre all'app "VerificaC19", è possibile utilizzare specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.

Tutela della Privacy

Il controllo del **green pass** richiede particolare attenzione alla tutela della privacy del soggetto controllato, poiché il nome, i dati anagrafici e soprattutto il possesso di una certificazione sanitaria sono dati personali ai sensi dell'art. 4 del GDPR.

Il lavoratore con l'introduzione della L. 165/2021 può richiedere di consegnare copia della propria certificazione verde. Se il datore di lavoro accoglie questa richiesta deve di conseguenza operare adottando misure tecniche ed organizzative idonee a conservare e successivamente eliminare tali documenti contenenti informazioni di tipo sanitario, quindi sottoposte a una normativa più stringente. È consentito ai datori di lavoro improntare scadenzari cartacei o digitali per la verifica delle validità delle copie ricevute dai lavoratori stessi.

Per i lavoratori che non ne fanno richiesta valgono le indicazioni di cui al D.L. 127/2021 ossia: non trattenere copia della certificazione verde, né farne copie analogiche o digitali né creare archivi delle scadenze.

Registrazione dei controlli per l'accesso in azienda

Al solo fine di poter dimostrare l'attuazione delle disposizioni di legge e del rispetto della presente procedura per la verifica delle certificazioni verdi l'**Nome Azienda** ha deciso di:

Scrivere dettagliatamente le modalità con cui l'azienda pensa di dimostrare alle autorità in caso di controllo di aver effettuato i controlli delle certificazioni. A titolo di esempio

- **Per i lavoratori dipendenti**

Per i lavoratori dipendenti della Nome Azienda dovrà essere registrato l'avvenuto controllo del Green Pass o dell'eventuale esenzione (vedi punto 8) su apposito registro inserendo una X (*) nella colonna relativa alla data del controllo in corrispondenza della riga relativa al nome del lavoratore in ingresso.

- **Per i soggetti esterni**

Per tutti i soggetti esterni dovrà essere registrato l'avvenuto controllo su apposito registro inserendo una X (*) nella colonna affianco al nome e cognome del soggetto e alla data del controllo.

Nel caso di lavoratore dipendente privo di Green Pass o di esenzione o in caso di controllo con esito negativo l'addetto dovrà riferire al Datore di lavoro data del controllo e nominativo del soggetto controllato.

(*) (Si precisa che la X inserita nella colonna ha valore ai soli fini di una spunta dell'avvenuto controllo, non del risultato con esito positivo della verifica del Green Pass)

Assenza ingiustificata

Il datore di lavoro consegna a tutti i lavoratori privi della certificazione verde o esenzione oppure in caso di certificazione non valida (verifica con esito negativo) una comunicazione di assenza ingiustificata datata e firmata. L'assenza ingiustificata sarà comunicata agli uffici preposti per le opportune annotazioni ai fini della retribuzione mensile.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato; ed in ogni caso non sarà possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità *smart working* né sostituirla con ferie o permessi retribuiti.

Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali della **Nome Azienda** non si applica:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale.
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Nel caso di esenzioni il soggetto dovrà esibire all'addetto la certificazione medica che ne attesti l'esonero e annotare nel registro la presenza di esenzione.

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute. Tale certificazione deve contenere:

- i dati anagrafici del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105";
- la data di validità della esenzione con il testo "certificazione valida fino al (data)";
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
- il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle

more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

È fatto divieto di trattenere copia della suddetta certificazione.

Caso di soggetto trovato privo della certificazione verde o con certificazione non valida all'interno dei luoghi di lavoro

- **Lavoratore dipendente**

Nel caso in cui un lavoratore dipendente, durante la giornata lavorativa alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali della **Nome Azienda** segnalerà al Prefetto il nominativo del lavoratore ai sensi del regolamento vigente, deputato ad applicare una sanzione amministrativa da 600 euro a 1500 euro.

Il lavoratore verrà allontanato dal luogo di lavoro e risulterà assente ingiustificato non retribuito. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorreranno alla maturazione delle ferie e comporteranno la perdita della relativa anzianità di servizio. Verrà inoltre avviato un procedimento disciplinare nel rispetto delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente in azienda.

La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, e sarà consentita la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

- **Soggetto Esterno**

Nel caso in cui un soggetto esterno quale un fornitore alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali della **Nome Azienda** segnalerà la mancata esibizione della certificazione verde o la non validità della stessa al Prefetto, deputato ad applicare una sanzione amministrativa da € 600 a € 1500, nonché al suo datore di lavoro per i provvedimenti di legge previsti.

LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI E ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO: DAL 15 FEBBRAIO AL 15 GIUGNO 2022 SARÀ OBBLIGATORIO POSSEDERE - E, SE RICHIESTO, ESIBIRE - LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DI VACCINAZIONE O DI GUARIGIONE (GREEN PASS RAFFORZATO)

L'art. 4-quinquies del d.l. n. 44/2021 ^[*] - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 14/2021) -, inserito dall'art. 1 del decreto-legge 7/1/2022 n. 1, in vigore dall'8 gennaio scorso, **ha "esteso" l'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro.**

In particolare, **dal 15 febbraio al 15 giugno 2021**, coloro ^[**] che abbiano compiuto (o compiano) **il 50° anno di età** ^[***] potranno accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso di una delle **certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione** (cosiddetto green pass rafforzato), da esibire in caso di richiesta; **per le persone ultracinquantenni, quindi, il green pass ottenuto a seguito di esito negativo al test molecolare o al test antigenico rapido non consentirà più lo svolgimento dell'attività lavorativa.**

La nuova disposizione non si applica - ché non soggetti all'obbligo vaccinale - ai lavoratori per i quali il vaccino rappresenta un *"accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2"*.

Il possesso del green pass rafforzato **deve essere verificato** - tramite l'app "Verifica C19", in grado di riconoscerne la validità utilizzando l'impostazione specifica - dal datore di lavoro e dal soggetto presso cui viene eventualmente prestata l'attività lavorativa.

Nel caso in cui comunichino di non esserne in possesso o ne risultino privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, ai lavoratori è espressamente **vietato l'ingresso** e sono considerati **assenti ingiustificati fino alla sua presentazione, e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata **non è dovuta né la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominato.

Dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022 ^[****], inoltre, **il datore di lavoro potrà applicare, al dipendente ultracinquantenne privo del green pass ("rafforzato") di vaccinazione/di guarigione, la disposizione di cui al nuovo art. 9-septies, comma 7, del d.l. 22/4/2021 n. 52** (convertito in legge 17/6/2021 n. 87 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2021), **come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 1/2022**, in base al quale **nelle imprese (a prescindere dal numero di persone occupate)**, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, **è possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la sua sostituzione**, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Rispetto alla formulazione originaria del citato art. 9-septies, comma 7, del d.l. 22/4/2021 n. 52, la facoltà di sospendere il lavoratore assente ingiustificato è attribuita genericamente alle imprese, non più solamente, quindi, a quelle “con meno di quindici dipendenti”.

Rimane peraltro ferma la possibilità da parte del datore di lavoro (indipendentemente dal numero di occupati), da gennaio 2022 e fino al 31 marzo p.v. (data di proroga dello “stato di emergenza” da parte dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 24/12/2021 n. 221), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore sprovvisto di green pass (tout court), indipendentemente dall’età anagrafica, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (art. 9-septies, comma 7, del d.l. 22/4/2021 n. 52).

In caso di violazione dell’obbligo che impone al datore di lavoro/al soggetto presso cui viene prestata l’attività lavorativa di verificare il possesso del green pass rafforzato, si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del d.l. n. 19/2020 ^[*****], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020.

Il lavoratore ultracinquantenne che accederà al luogo di lavoro ancorché privo del green pass di vaccinazione/di guarigione, è invece punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, ferme restando le **conseguenze disciplinari** in base al contratto collettivo nazionale di categoria.

[*] Art. 4-quinquies del d.l. n. 44/2021

Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro

1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. I datori di lavoro pubblici di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria di cui all’articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.

4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021.

5. È vietato l’accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di cui al predetto comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[**] L'obbligo sussiste, in particolare, per i soggetti di cui all'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 52/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2021), ossia: "chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato" e "tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato".

[***] La disposizione è applicabile unicamente alle persone che hanno compiuto 50 anni in quanto solo nei loro confronti è stato introdotto, dall'8 gennaio scorso, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 (art. 4-quater del d.l. n. 44/2021, inserito dal d.l. n. 1/2022).

[****] Come indicato in altra parte di questo notiziario, **per i lavoratori con età inferiore a cinquant'anni, la facoltà del datore di lavoro di sospenderli per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la loro sostituzione, è invece esercitabile non oltre il 31 marzo 2022.**

[*****] **Art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del d.l. n. 19/2020**

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.

3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

LAVORATORI CON MENO DI 50 ANNI DI ETÀ E ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO: PROROGATO AL 31 MARZO 2022 L'OBBLIGO DI POSSEDERE - E, SE RICHIESTO, ESIBIRE - LA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19" (GREEN PASS)

L'art. 8, comma 3, del decreto-legge 24/12/2021 n. 221 - in vigore dal 25 dicembre scorso - ha **posticipato (dal 31 dicembre 2021) al 31 marzo 2022 le disposizioni** di cui all'art. 9-septies del d.l. n. 52/2021, vigenti dal 15 ottobre 2021, **concernenti il possesso della certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35, n. 36, n. 37, n. 38, n. 40, n. 42, n. 43 e n. 45 del 2021).

Di conseguenza, **fino al 31 marzo p.v.** (giorno di scadenza dello stato di emergenza, a tale data prorogato dall'art. 1 del citato d.l. n. 221/2021), **coloro ^[*] che NON abbiano ancora compiuto 50 anni di età ^[**] possono accedere ai luoghi di lavoro** - e devono esibirlo in caso di richiesta - **solo se in possesso di green pass** (di ogni suo tipo, anche quello "base", ottenuto a seguito di esito negativo al test molecolare o al test antigenico rapido).

Fino al 31 marzo 2022, pertanto:

- 1) i datori di lavoro e i soggetti presso cui viene prestata l'attività lavorativa devono **continuare a verificare** il possesso della certificazione verde COVID-19;
- 2) i lavoratori che comunichino di non esserne in possesso o ne siano privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati** fino alla sua presentazione (e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. **Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

Inoltre, come riportato anche in altra parte di questo notiziario, l'art. 3 del d.l. n. 7/1/2022 n. 1 (in vigore dall'8 gennaio scorso) ha modificato la disposizione di cui all'art. 9-septies, comma 7, del d.l. n. 52/2021: in particolare, **da gennaio 2022 e fino al 31 marzo p.v.** (data di proroga dello "stato di emergenza" da parte dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24/12/2021 n. 221), **dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di occupati, può sospendere il lavoratore sprovvisto di green pass (tout court), indipendentemente dall'età anagrafica, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.** Rispetto alla formulazione originaria dell'art. 9-septies, comma 7, del d.l. n. 52/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2021), **la facoltà di sospendere il lavoratore assente ingiustificato non è più attribuita, quindi, alle sole imprese "con meno di quindici dipendenti"**.

Per una disamina completa della disciplina in materia di green pass sui luoghi di lavoro, si rinvia a quanto pubblicato nei notiziari sopra citati.

[*] L'obbligo di possedere il green pass ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sussiste, in particolare, per i soggetti di cui all'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 52/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2021), ossia: "*chiunque svolge*

una attività lavorativa nel settore privato” e “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato”.

[**] Come riportato in altra parte di questo notiziario, **per coloro che abbiano invece compiuto il cinquantesimo anno di età** (nei confronti dei quali è stato introdotto, dall'8 gennaio scorso, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2), **dal 15 febbraio al 15 giugno 2022 l'accesso ai luoghi di lavoro sarà condizionato dal possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (green pass rafforzato)**, da esibire in caso di richiesta; per le persone ultracinquantenni, quindi, dal 15/2/2022 il green pass ottenuto a seguito di esito negativo al test molecolare o al test antigenico rapido non consentirà più lo svolgimento dell'attività lavorativa.

**FLUSSO UNIEMENS E NUOVA STRUTTURA
(A PARTIRE DALLA DICHIARAZIONE CONTRIBUTIVA DI COMPETENZA DI GENNAIO 2022)
DELL'ELEMENTO "PREAVVISO": ISTRUZIONI INPS**

*“A seguito di un’attività di analisi dei processi che governano l’assegnazione dei dati retributivi sul conto assicurativo individuale”, l’INPS ha ritenuto opportuno “rivedere la struttura dell’elemento <Preavviso> del flusso UniEmens mediante l’istituzione di ulteriori sotto elementi che consentano una più agevole individuazione del valore assoggettato a contribuzione e facilitino l’assegnazione dei dati sulla posizione previdenziale del lavoratore, in particolare nei casi in cui l’indennità sostitutiva del preavviso si colloca a cavaliere tra due annualità e interessa i lavoratori soggetti all’applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995”; di conseguenza, con il messaggio 21/12/2021 n. 4751, ha diramato le seguenti istruzioni in merito alle regole di compilazione a cui i datori di lavoro si dovranno attenere a partire dalla **dichiarazione contributiva di competenza del mese di gennaio 2022.***

«2. Nuovo elemento <Preavviso> in UniEmens. Istruzioni operative

Allo stato, i valori dichiarati nell’elemento <Preavviso> di <DatiParticolari> del flusso UniEmens costituiscono una componente di quanto risultante nell’<Imponibile> di <DatiRetributivi> del mese (cfr. il messaggio n. 11903/2009) [\[1\]](#).

Fermo restando quanto sopra, affinché le procedure informatiche che presidiano l’assegnazione dei dati nell’estratto conto possano gestire l’individuazione delle quote di imponibile annuo, è stato modificato l’elemento <Preavviso>, in modo da consentire l’acquisizione distinta dei valori che temporalmente sono riferibili all’anno in corso e dei valori che interessano l’anno successivo, sia per quanto riguarda l’<Imponibile> sia per quanto riguarda l’<EccedenzaMassimale> componenti il preavviso.

L’avvio dell’operatività delle nuove modalità di compilazione del flusso UniEmens, mediante la valorizzazione del nuovo elemento <Preavviso>, come anticipato in premessa, è fissata a partire dai periodi di competenza del mese di gennaio 2022.

Sul piano operativo, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi relativi all’indennità sostitutiva del preavviso e della corretta implementazione dei dati nell’estratto conto, va ribadito che, nel caso di indennità a cavaliere tra due annualità, la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo avrà sempre natura di imponibile e dovrà essere assoggettata integralmente a contribuzione per i lavoratori non soggetti al massimale ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, mentre per i lavoratori a cui si applica il massimale la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo sarà assoggettata a contribuzione entro il massimale previsto per l’anno.

Ne consegue che, per i lavoratori sottoposti al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la quota di indennità sostitutiva del preavviso pertinente l’anno in corso è inglobata nel massimale dell’anno e potrà costituire in tutto, in parte o in nulla, imponibile a seconda del livello di saturazione del massimale intervenuto all’atto della corresponsione dell’indennità

sostitutiva del preavviso; la quota afferente all'anno successivo sarà sempre assoggettata a contribuzione ripartendo da zero nei limiti del massimale del nuovo anno.

Il massimale da applicare alla quota dell'anno successivo sarà quello vigente nell'anno di riferimento.

Nel caso in cui il superamento del massimale si realizzi nel mese di corresponsione dell'indennità di preavviso e in detto mese sia presente anche l'erogazione di altra retribuzione (del mese perché lavorato ovvero competenze ultramensili, ferie non godute, altre spettanze riferite al tempo lavorato), al fine di stabilire l'esatta determinazione dei valori delle due quote di indennità da assumere come imponibili, dovranno preliminarmente essere valutati gli imponibili e/o le eccedenze riferibili al tempo lavorato. Solo successivamente potrà essere stabilita la misura della capienza residua del massimale nell'anno al fine di determinare il valore della quota dell'indennità sostitutiva del preavviso riferita all'anno in corso da considerarsi imponibile e/o eccedenza.

Per realizzare l'esposizione analitica dell'indennità sostitutiva del preavviso l'elemento <Preavviso> è stato reso ricorsivo.

Ciascun elemento <Preavviso> sarà identificato dal nuovo attributo “AnnoPrea”, ossia l'anno a cui si riferiscono i dati esposti nei suoi sottoelementi.

All'interno di ciascun elemento <Preavviso> dovranno essere esposti i seguenti dati:

- <Imponibile>, che dovrà contenere la parte di retribuzione riferita alla quota di preavviso che ricade nell'anno considerata imponibile;
- <ImpPreaEccMass>, che dovrà contenere la parte di retribuzione riferita alla quota di preavviso che ricade nell'anno considerata eccedenza massimale;
- <ImpPreaEccMass2>, solo per gli iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), che dovrà contenere la parte di retribuzione riferita alla quota di preavviso che ricade nell'anno considerata seconda eccedenza massimale;
- <Dal> <Al>, estensione temporale limitata all'anno definito per l'elemento <Preavviso> in “AnnoPrea”;
- <NumSettimane>, relativa durata in settimane limitate all'“AnnoPrea”;
- <NumGiorni>, per i soli assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e per gli iscritti al FPSP, il numero dei giorni limitati all'“AnnoPrea”
- <SettimaneUtili> (e <GiorniUtili> solo per FPLS e FPSP indicando il numero dei giorni limitati all'anno), da valorizzare unicamente nel caso di lavoratori a tempo parziale e di lavoratori intermittenti.

Le medesime informazioni dovranno essere fornite relativamente alla quota di preavviso che ricade nell'anno successivo. In tal caso, la compilazione di <Imponibile> di <Preavviso> dichiarato in <AnnoPrea> pertinente l'anno successivo è obbligatoria in quanto la quota di preavviso ricadente nell'anno successivo **non** rientra nel massimale dell'anno in corso, ma deve costituire imponibile imputato all'anno successivo.

Si precisa che per i lavoratori per cui non ricorre la presenza di eccedenze massimale, perché non soggetti al massimale ovvero perché le retribuzioni sono inferiori a tale limite, i relativi campi **<ImpPreaEccMass>** non dovranno essere valorizzati.

Nell'**<Imponibile>** di **<DatiRetributivi>** del mese in cui è stata erogata l'indennità dovrà essere valorizzata la sommatoria di quanto indicato in ciascun **<Imponibile>** di **<Preavviso>** dei due attributi **<AnnoPrea>**, includendo anche l'eventuale imponibile riferito al tempo lavorato nel mese, nonché riferito ad arretrati, competenze varie, ecc., se presenti.

Analogamente **<EccedenzaMassimale>** del mese in cui è stata erogata l'indennità conterrà la sommatoria dei due valori **<ImpPreaEccMass>** oltre ad eccedenze riferibili a retribuzioni corrisposte nel mese riferite al tempo lavorato.

Nelle ipotesi di preavviso a cavaliere di anno, nel determinare il massimale applicabile alla quota di indennità sostitutiva del preavviso riferita all'anno successivo si applicherà il massimale vigente in ciascun anno di competenza, tenendo conto nel momento di assolvimento dell'obbligo contributivo del valore del massimale noto.

L'eventuale differenza dovuta dovrà essere versata successivamente, ossia nel momento in cui è noto il massimale dell'anno successivo; al riguardo verranno fornite puntuali istruzioni con messaggio successivo.

Si precisa, infine, che i dati relativi a **<Dal>**, **<Al>**, **<NumSettimane>**, **<NumGiorni>** **<SettimaneUtili>**, **<GiorniUtili>**, devono essere indicati contestualmente all'elemento **<Cessazione>**, nella denuncia corrente ovvero nella sezione **<MesePrecedente>**, e quindi non possono essere indicati se non è presente l'elemento **<Cessazione>**; gli elementi **<Imponibile>**, **<ImpPreaEccMass>**, **<ImpPreaEccMass2>** invece, possono essere esposti sia contestualmente alle altre informazioni sia come unici dati nel momento in cui vengono assoggettati a contribuzione.

Per i lavoratori iscritti ai Fondi FS ed ex Ipost quanto dichiarato nell'**<Imponibile>** di **<Preavviso>** di ciascun **<AnnoPrea>** dovrà essere suddiviso nelle voci analitiche retributive previste nella ripartizione annua del preavviso nella sezione Fondo Speciale di riferimento, in modo che ogni annualità del preavviso a cavaliere abbia l'esatta ripartizione analitica dell'imponibile secondo le voci che lo compongono.

2.1 Variazioni denunce pregresse che espongono dati sul <Preavviso>

In caso di variazioni di denunce pregresse che espongono dati sul **<Preavviso>**, i dati a esso relativi dovranno essere adeguati secondo il nuovo assetto dell'elemento.

Si evidenzia che si dovrà tenere in opportuna considerazione il caso in cui il **<Preavviso>** sia stato esposto su più flussi di denuncia, per esempio in caso di un preavviso dichiarato nel mese in cui è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro con l'esposizione del periodo e del numero di settimane/giorni e nel mese successivo in cui vengono erogati gli importi in busta paga con l'esposizione degli stessi nella denuncia UniEmens.

Ne consegue che, alla variazione della prima competenza pregressa della denuncia con l'esposizione dei dati sul preavviso, dovrà seguire anche la corrispondente variazione delle denunce che espongono rispettivamente gli importi.

In ciascuna variazione i dati del preavviso dovranno essere adeguati secondo la nuova struttura.

Come avviene già oggi, una denuncia che espone parzialmente i dati sul preavviso (ad esempio, solo i dati sul periodo e il numero delle settimane/giorni) verrà evidenziata in gestione con dei particolari codici che verranno rimossi al completamento dell'informazione.

Si evidenzia che per gli interventi di variazione sul <Preavviso> di competenze antecedenti gennaio 2022 non potrà essere utilizzato l'elemento <PreavvisoMesePrecedente> (di <MesePrecedente>), ma sarà necessario inviare denunce di variazione secondo la nuova struttura.

2.2 Casistiche

Di seguito si riportano alcuni esempi chiarificatori di casistiche riferite a indennità sostitutive del preavviso a cavaliere tra due annualità.

1) Lavoratore soggetto a massimale contributivo, massimale già saturato nei mesi precedenti la cessazione.

Si dovrà preliminarmente suddividere l'indennità sostitutiva del preavviso nelle quote di pertinenza di ciascuna annualità, sia in merito agli importi che alle settimane; nell'attributo <AnnoPrea> riferito all'anno in corso, l'<Imponibile> di <Preavviso> sarà pari a zero perché il massimale è stato già saturato, mentre l'<ImpPreaEccMass> conterrà unicamente la parte di eccedenza massimale riferita alla quota di indennità sostitutiva che interessa l'anno in corso. La valorizzazione del <NumSettimane>, così come l'estensione temporale <Dal> <Al>, saranno limitate all'anno in corso.

Nell'attributo <AnnoPrea> riferito all'anno successivo, l'<Imponibile> di <Preavviso> sarà pari alla quota di preavviso che interessa l'anno successivo, mentre l'<ImpPreaEccMass> sarà valorizzato unicamente se l'importo dell'indennità riferito all'anno successivo determina anche eccedenze oltre a quanto già considerato imponibile. La valorizzazione del <NumSettimane>, così come l'estensione temporale <Dal> <Al>, esporranno il dato di pertinenza dell'anno successivo.

Sia l'<Imponibile> di <DatiRetributivi> sia <EccedenzaMassimale> del mese in cui è stata erogata l'indennità, esporranno la sommatoria dei valori presenti in <Imponibile> di <Preavviso> e in <ImpPreaEccMass> dei due attributi <AnnoPrea>, oltre ad includere ulteriori importi corrisposti nel mese con riferimento al tempo lavorato, se l'ipotesi ricorre.

2) Lavoratore soggetto a massimale contributivo, massimale non saturato.

Si dovrà preliminarmente suddividere l'indennità sostitutiva del preavviso nelle quote di pertinenza di ciascuna annualità, sia in merito agli importi che alle settimane; nell'attributo

<AnnoPrea> riferito all'anno in corso, l'<Imponibile> di <Preavviso> sarà pari all'intera quota di preavviso se non raggiunge il massimale ovvero al minor valore che determina la saturazione del massimale, mentre l'<ImpPreaEccMass> sarà uguale a zero se non si determinano eccedenze nell'anno ovvero conterrà unicamente la parte di eccedenza massimale riferita alla quota di indennità sostitutiva che interessa l'anno in corso. La valorizzazione del <NumSettimane>, così come l'estensione temporale <Dal> <Al>, saranno limitate all'anno in corso.

Nell'attributo <AnnoPrea> riferito all'anno successivo, l'<Imponibile> di <Preavviso> sarà pari alla quota di preavviso che interessa l'anno successivo, mentre l'<ImpPreaEccMass> sarà valorizzato unicamente se l'importo dell'indennità riferito all'anno successivo determina anche eccedenze. La valorizzazione del <NumSettimane>, così come l'estensione temporale <Dal> <Al>, esporranno il dato di pertinenza dell'anno successivo.

Sia l'<Imponibile> di <DatiRetributivi> sia <EccedenzaMassimale> del mese in cui è stata erogata l'indennità, esporranno la sommatoria rispettivamente dei valori presenti in <Imponibile> di <Preavviso> e in <ImpPreaEccMass> dei due attributi <AnnoPrea>, oltre ad includere ulteriori importi corrisposti nel mese con riferimento al tempo lavorato, se l'ipotesi ricorre.

3) Lavoratore soggetto a massimale contributivo, massimale saturato con la retribuzione del mese in cui è erogata l'indennità sostitutiva del preavviso.

Si dovrà prioritariamente stabilire l'entità della capienza del massimale nell'anno individuando correttamente i valori imponibili riferiti al tempo lavorato, al fine di decurtarli dal massimale e ottenere il residuo di imponibile a favore dell'indennità sostitutiva del preavviso pertinente l'anno in corso.

Si dovrà poi suddividere l'indennità sostitutiva del preavviso nelle quote di pertinenza di ciascuna annualità, sia in merito agli importi che alle settimane; nell'attributo <AnnoPrea> riferito all'anno in corso, l'<Imponibile> di <Preavviso> sarà pari all'intera quota di preavviso se non raggiunge il massimale ovvero al minor valore che determina la saturazione del massimale, mentre l'<ImpPreaEccMass> sarà uguale a zero se non si determinano eccedenze nell'anno ovvero conterrà unicamente la parte di eccedenza massimale riferita alla quota di indennità sostitutiva che interessa l'anno in corso. La valorizzazione del <NumSettimane>, così come l'estensione temporale <Dal> <Al>, saranno limitate all'anno in corso.

Nell'attributo <AnnoPrea> riferito all'anno successivo, l'<Imponibile> di <Preavviso> sarà pari alla quota di preavviso che interessa l'anno successivo, mentre l'<ImpPreaEccMass> sarà valorizzato unicamente se l'importo dell'indennità riferito all'anno successivo determina anche eccedenze. La valorizzazione del <NumSettimane>, così come l'estensione temporale <Dal> <Al>, esporranno il dato di pertinenza dell'anno successivo.

Sia l'<Imponibile> di <DatiRetributivi> sia <EccedenzaMassimale> del mese in cui è stata erogata l'indennità, esporranno la sommatoria rispettivamente dei valori presenti in <Imponibile> di <Preavviso> e in <ImpPreaEccMass> dei due attributi <AnnoPrea>, oltre ad includere ulteriori importi corrisposti nel mese con riferimento al tempo lavorato, se l'ipotesi ricorre.

4) Lavoratore non soggetto a massimale contributivo.

Il datore dovrà preliminarmente suddividere l'indennità sostitutiva del preavviso nelle quote di pertinenza di ciascuna annualità, sia in merito agli importi che alle settimane; nell'attributo <AnnoPrea> riferito all'anno in corso, l'<Imponibile> di <Preavviso> sarà pari all'intera quota di preavviso pertinente l'anno in corso, mentre l'<ImpPreaEccMass> sarà uguale a zero. La valorizzazione del <NumSettimane>, così come l'estensione temporale <Dal> <Al>, saranno limitate all'anno in corso.

Nell'attributo <AnnoPrea> riferito all'anno successivo, l'<Imponibile> di <Preavviso> sarà pari alla quota di preavviso che interessa l'anno successivo, mentre l'<ImpPreaEccMass> sarà pari a zero. La valorizzazione del <NumSettimane>, così come l'estensione temporale <Dal> <Al>, esporranno il dato di pertinenza dell'anno successivo.


L'<Imponibile> di <DatiRetributivi> del mese in cui è stata erogata l'indennità, esporrà la sommatoria dei valori presenti in <Imponibile> di <Preavviso> dei due attributi <AnnoPrea>, oltre a includere ulteriori importi corrisposti nel mese con riferimento al tempo lavorato, se l'ipotesi ricorre.

Si allega al presente messaggio un documento riepilogativo che rappresenta la nuova struttura dell'elemento <Preavviso>, nonché l'esposizione dei dati relativi ad alcuni esempi riferibili alle suddette casistiche (Allegato n. 1).

[1] In vigenza della denuncia Emens era previsto un apposito elemento volto ad acquisire gli elementi informativi riferiti al <Preavviso> contenente i dati riferiti all'<Imponibile>, l'estensione temporale <Dal> <Al> e la relativa durata <NumSettimane>, nonché le <SettimaneUtili> da valorizzare unicamente nel caso di lavoratori a tempo parziale e di lavoratori intermittenti. L'<Imponibile> del preavviso costituiva un imponibile distinto da quello eventualmente presente nel mese della denuncia in cui veniva dichiarato il preavviso con conseguente netta separazione tra imponibile dell'indennità sostitutiva del preavviso e valore dell'imponibile riferibile al tempo lavorato nel mese ovvero ad arretrati, ferie non godute, o comunque a qualsiasi competenza legata alla prestazione lavorativa resa fino alla cessazione. Si ricorda che antecedentemente all'introduzione della denuncia retributiva mensile Emens (fino al 31 dicembre 2004) nelle denunce retributive annuali il dato riferito all'indennità sostitutiva del preavviso doveva essere esposto nella sezione "C" quale "Retribuzione Particolare" contrassegnata dal codice "P".»

Elemento preavviso

Nuova struttura elemento PREAVVISO



ESEMPIO 1 - lavoratore soggetto a massimale contributivo, massimale già saturato nei mesi precedenti la cessazione

massimale contributivo 2019: 102.543,00

massimale contributivo 2020: 103.055,00

L'imponibile del mese precedente (settembre) satura l'imponibile massimale anno in corso.

Denuncia mese Ottobre 2019

Cessazione **28/10/2019**

Preavviso da **29/10/2019** a **28/10/2020** Settimane **52**

Importo preavviso **240.000,00**

Quota Indennità sostitutiva di preavviso dal 29/10/2019 al 31/12/2019 **40.000,00**

Quota Indennità sostitutiva di preavviso dal 01/01/2020 al 28/10/2020 **200.000,00**

Competenza ottobre 2019 retribuzione del mese: **25.000,00**

Data Cessazione: **28/10/2019**

*Imponibile di Dati Retributivi: **103.055,00**

Eccedenza Massimale di Dati Retributivi: **161.945,00

***Composizione imponibile dati Retributivi**

103.055,00 = quota parte imponibile preavviso anno 2020

****Composizione eccedenza massimale dati Retributivi**

161.945,00 = 25.000,00 (retribuzione ottobre 2019) + 40.000,00 (eccedenza massimale preavviso 2019) + 96.945,00 (eccedenza massimale preavviso 2020)

Esposizione elemento

Preavviso: Dal: **29/10/2019** Al **28/10/2020**

Preavviso anno 2019:

Imponibile **0**

ImpPreaEccMass **40.000,00**

Dal **29/10/2019** Al **31/12/2019**

Settimane **10**

Preavviso anno 2020:

Imponibile **103.055,00**

ImpPreaEccMass **96.945,00**

Dal **01/01/2020** Al **28/10/2020**

Settimane **42**

ESEMPIO 2 - lavoratore soggetto a massimale contributivo, massimale NON saturato

massimale contributivo 2020: 103.055,00

massimale contributivo 2021: 103.055,00

denuncia mese ottobre 2020

Cessazione **28/10/2020**

Preavviso da **29/10/2020 a 28/10/2021** Settimane **52**

Importo preavviso **240.000,00**

Quota Indennità sostitutiva di preavviso dal 29/10/2020 al 31/12/2020 40.000,00

Quota Indennità sostitutiva di preavviso dal 01/01/2021 al 28/10/2021 200.000,00

Competenza di ottobre 2020 retribuzione mese di ottobre **10.000,00**

Data Cessazione: **28/10/2020**

*Imponibile di Dati retributivi: **153.055,00**

Eccedenza Massimale di Dati Retributivi: **96.945,00

***Composizione imponibile dati Retributivi**

153.055,00 = 10.000,00 (retribuzione ottobre 2019) + 40.000,00 (imponibile preavviso anno 2019) + 103.055,00 (quota parte imponibile preavviso anno 2020)

****Composizione eccedenza massimale dati Retributivi**

96.945,00 (massimale preavviso anno 2020)

Esposizione elemento

Preavviso: Dal: **29/10/2020** Al **28/10/2021**

Preavviso anno 2020:

Imponibile **40.000,00**

ImpPreaEccMass **0**

Dal **29/10/2020** Al **31/12/2020**

Settimane **10**

Preavviso anno 2021

Imponibile **103.055,00**

ImpPreaEccMass **96.945,00**

Dal **01/01/2021** Al **28/10/2021**

Settimane **42**

ESEMPIO 3 - lavoratore soggetto a massimale contributivo, massimale saturato con la retribuzione del mese in cui è erogata l'indennità sostitutiva di preavviso

massimale contributivo 2020: 103.055,00

massimale contributivo 2021: 103.055,00

Il lavoratore al 30 settembre 2020 ha raggiunto un imponibile annuo pari a euro 90.000,00

Cessazione **28/10/2020**

Preavviso da **29/10/2020** a **28/10/2021** Settimane **52**

Importo preavviso **120.000,00**

Quota Indennità sostitutiva di preavviso dal 29/10/2020 al 31/12/2020 20.000,00

Quota Indennità sostitutiva di preavviso dal 01/01/2021 al 28/10/2021 100.000,00

Competenza di ottobre 2020 retribuzione del mese: **25.000,00**

Data Cessazione: **28/10/2020**

*Imponibile di Dati Retributivi **113.055,00**

***Composizione imponibile dati Retributivi**

113.055,00 = 13.055, 00 (quota parte retribuzione ottobre 2020) + 100.000,00 (imponibile preavviso anno 2021)

****Eccedenza Massimale Dati retributivi: 31.945,00**

****Composizione eccedenza massima dati Retributivi**

31.945,00 = 11.945,00 (quota retribuzione ottobre eccedente il massimale annuo) + 20.000,00 (imponibile preavviso anno 2020)

Esposizione elemento

Preavviso: Dal: **29/10/2020** Al **28/10/2021**

Preavviso anno 2020:

Imponibile **0**

ImpPreaEccMass **20.000,00**

Dal **29/10/2020** Al **31/12/2020**

Settimane **10**

Preavviso anno 2021:

Imponibile **100.000,00**

ImpPreaEccMass **0**

Dal **01/01/2021** Al **28/10/2021**

Settimane **42**

ESEMPIO 4 - lavoratore NON soggetto a massimale contributivo

Cessazione **28/10/2021**

Preavviso da **29/10/2020** a **28/10/2021** Settimane **52**

Somma Imponibili a settembre 2020: **190.000**

Importo preavviso **120.000**

Quota Indennità sostitutiva di preavviso dal 29/10/2020 al 31/12/2020 20.000,00

Quota Indennità sostitutiva di preavviso dal 01/01/2021 al 28/10/2021 100.000,00

Competenza di ottobre 2020 retribuzione del mese: **25.000**

Data Cessazione: **28/10/2020**

*Imponibile Dati Retributivi: **145.000,00**

***Composizione imponibile dati Retributivi**

145.000,00 = 25.000, 00 (quota parte retribuzione ottobre 2020) + 20.000,00 (imponibile preavviso anno 2020) + 100.000,00 (quota imponibile preavviso anno 2021)

Eccedenza Massimale: **0

Preavviso: Dal: **29/10/2020** Al **28/10/2021**

Preavviso anno 2020:

Imponibile **20.000**

ImpPreaEccMass **0**

Dal **29/10/2020** Al **31/12/2020**

Settimane **10**

Preavviso anno 2021:

Imponibile **100.000**

ImpPreaEccMass **0**

Dal **01/01/2021** Al **28/10/2021**

Settimane **42**

CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2021 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CHIARIMENTI INPS

Con l'acclusa circolare 28/12/2021 n. 198, l'INPS ha fornito chiarimenti sulle operazioni (relative ai contributi previdenziali e assistenziali) di conguaglio della fine dello scorso anno che i datori di lavoro operanti con il flusso UniEmens potranno effettuare, entro il prossimo 16 febbraio, con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2022. Per le aziende interessate, tali operazioni potranno riguardare inoltre il Trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria e le misure compensative e quindi avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2022" (in scadenza il 16 marzo p.v.), senza aggravio di oneri accessori.



Direzione Centrale Entrate

Roma, 28/12/2021

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 198

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: Conguaglio di fine anno 2021 dei contributi previdenziali e assistenziali

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens, nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubbliche utilizzano il flusso*

INDICE

1. Premessa
2. Termine per l'effettuazione del conguaglio
3. Elementi variabili della retribuzione (DM 7.10.1993)
 - 3.1 Compilazione flusso Uniemens
4. Massimale articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995
 - 4.1 Modalità operative per la gestione del massimale di cui alla legge n. 335/1995
5. Contributo aggiuntivo IVS dell'1% (articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992)
 - 5.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell'1%
6. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
 - 6.1 Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute
7. Fringe benefits (articolo 51, comma 3, del TUIR)
8. Auto aziendali concesse a uso promiscuo (articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR)
9. Prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR)
10. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
 - 10.1 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006
11. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
 - 11.1 Adempimenti a carico del datore di lavoro
12. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio
13. Recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui al D.L. n. 103/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare
14. Datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
 - 14.1 Operazioni di conguaglio previdenziale annuo
 - 14.2 Massimale articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995
 - 14.3 Massimale articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 181/1997, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, nonché per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
 - 14.4 Tetti retributivi ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1%
 - 14.5 Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2
 - 14.6 Termini per le operazioni di conguaglio
 - 14.7 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie
 - 14.8 Certificazione Unica: dati previdenziali e assistenziali

1. Premessa

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all'anno 2021, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

1. elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, DM 7.10.1993);
2. massimale contributivo e pensionabile, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
3. contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
5. *fringe benefits* esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 516,46 per l'anno 2021) nel periodo d'imposta (articolo 51, comma 3, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Testo Unico delle Imposte sui Redditi", o TUIR);
6. auto aziendali a uso promiscuo;
7. prestiti ai dipendenti;
8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10. gestione delle operazioni societarie.

Inoltre, si riepilogano le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti e aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.

2. Termine per l'effettuazione del conguaglio

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "**dicembre 2021**" (scadenza di pagamento 16 gennaio 2022), anche con quella di competenza di "**gennaio 2022**" (scadenza di pagamento 16 febbraio 2022^[1]), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "**febbraio 2022**" (scadenza di pagamento 16 marzo 2022), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di "gennaio 2022".

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall'articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, potrà avvenire anche con la denuncia del mese di "**febbraio 2022**".

3. Elementi variabili della retribuzione (DM 7.10.1993)

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il DM 7.10.1993, ha stabilito che: *"qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione"*.

Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:

- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli elementi ed eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l'indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l'Istituto ha, altresì, ricompreso [\[2\]](#) i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.

Conseguentemente, se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l'assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l'evento nel flusso Uniemens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle

retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2021, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2022, vanno evidenziati nel flusso Uniemens valorizzando l'elemento **<VarRetributive>** di **<DenunciaIndividuale>**, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Si ricorda che, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il **principio della competenza** (dicembre 2021), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano come retribuzione del mese di gennaio 2022.

Anche ai fini della Certificazione Unica 2022 e della dichiarazione 770/2022, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell'imponibile dell'anno 2021.

Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% di cui all'articolo 22 della legge n. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

3.1 Compilazione flusso Uniemens

Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l'elemento **<VarRetributive>** di **<DenunciaIndividuale>**, secondo le modalità indicate nell'ultimo aggiornamento del documento tecnico Uniemens, al quale si rinvia [\[3\]](#).

4. Massimale articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995

L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31 dicembre 1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, così come interpretato dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417.

Tale massimale – pari, per l'anno 2021, a € **103.055,00**– deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

Lo stesso massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992.

In proposito, si rammenta quanto segue:

- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno risulti retribuito solo in parte;
- nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
- in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- ove coesistano nell'anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

4.1 Modalità operative per la gestione del massimale di cui alla legge n. 335/1995

Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento **<Imponibile>** di **<Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>**, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento **<EccedenzaMassimale>** di **<DatiParticolari>** con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento **<EccedenzaMassimale>**.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno civile, vi sia stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l'utilizzo delle specifiche **<CausaleVarRetr>** di **<VarRetributive>**.

Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nell'ultimo aggiornamento del documento tecnico Uniemens.

5. Contributo aggiuntivo IVS dell'1% (articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992)

L'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Per l'anno 2021, tale limite è risultato **€ 47.379,00** che, rapportato a dodici mesi, è pari a **€ 3.948,00**.

Ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo. Si ricorda che per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP), l'Istituto, con messaggio n. 5327/2015, ha fornito apposite precisazioni in ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli.

Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell'anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista Certificazione Unica (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite.

I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Qualora a dicembre 2021 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

5.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell'1%

Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi

vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2022, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2021 di € 47.379,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2022.

Per gestire la contribuzione aggiuntiva dell'1% di cui del decreto-legge n. 384/1992, a livello individuale, deve essere compilato l'elemento **<ContribuzioneAggiuntiva>** di **<DatiRetributivi>**, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico Uniemens.

6. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

L'assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con DM 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

Nel rinviare a quanto già reso noto in materia^[4], si ricorda che l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo.

In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.

In relazione alla decorrenza del termine di prescrizione, si precisa che lo stesso coincide con quello in cui le ferie non godute vengono effettivamente fruite dal lavoratore (unico momento dal quale il diritto alla ripetizione può essere fatto valere ai sensi dell'articolo 2935 c.c.), con ciò venendo meno la causa debendi della contribuzione a suo tempo versata dal datore di lavoro.

Solo da tale momento viene ad esistenza in capo al datore di lavoro un diritto al rimborso dei contributi indebitamente versati, esercitabile entro l'ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 c.c.).

6.1 Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute

Il flusso Uniemens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull'indennità per il compenso ferie.

Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell'eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a

contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Per le modalità di compilazione del flusso e rispetto ai limiti di utilizzo della variabile retributiva FERIE[5], si rinvia a quanto illustrato nel citato documento tecnico.

7. Fringe benefits (articolo 51, comma 3, del TUIR)

L'articolo 51, comma 3, del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a **€ 258,23** e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

A tal riguardo, si ricorda che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei *benefits* di cui al comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, che l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

L'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, al fine di favorire le iniziative delle aziende che, nel periodo di crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, intendano procedere a forme di sostegno del reddito a favore dei propri dipendenti, ha previsto l'elevazione al doppio, per gli anni 2020 e 2021, della citata soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, portando, quindi, il limite da **€ 258,23** a **€ 516,46**.

Ai fini della corretta applicazione della norma, si ritiene opportuno precisare che la soglia di esenzione citata - fissata in € 258,23 in via ordinaria e in € 516,46 per gli anni 2020 e 2021 - come precisato in linea generale dall'Agenzia delle Entrate (cfr., da ultimo, la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016), riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente, in relazione al rapporto di lavoro, costituisce reddito di lavoro dipendente (ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste).

In particolare, si ricorda che sono da ricondurre al regime di esclusione, di cui al citato comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi di importo non superiore al limite previsto dal legislatore; la determinazione del valore da attribuire ai beni e servizi offerti, ai fini della verifica della soglia di esenzione, avviene ai sensi dell'articolo 9 del TUIR. Per i *voucher* la soglia deve essere verificata con riferimento all'insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di *fringe benefit* nello stesso periodo di imposta

Ciò posto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati

risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del limite citato si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei *fringe benefits* da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'IRPEF sul *fringe benefit* erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei *fringe benefits* dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a **€ 516,46** nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

8. Auto aziendali concesse a uso promiscuo (articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR)

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), al comma 632 dell'articolo 1, è stato modificato il regime imponibile dei veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti che, si ricorda, secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 51 del TUIR, sono assoggettati a contribuzione (e a tassazione fiscale) assumendo come base un valore determinato in via convenzionale.

Il valore del compenso in natura, determinato indipendentemente da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo ovvero dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla citata legge di bilancio, viene determinato in base ai valori di emissione di anidride carbonica e, all'aumentare di questi, aumenta il reddito figurativo.

In particolare, il novellato testo dell'articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR prevede che ai fini della determinazione del valore economico dell'utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si applica la percentuale del 25% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI.

Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30% in caso di emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km.

Per l'anno 2021, la percentuale è elevata al 50% in caso di emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/Km e al 60% per i veicoli con valori di emissioni superiore a 190 g/Km.

A norma dell'articolo 1, comma 633, della medesima legge n. 160/2019, resta ferma l'applicazione della disciplina dettata nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Pertanto, con riferimento a contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell'utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, si applica la percentuale del 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'ACI.

9. Prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b) del TUIR)

Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR) si deve assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Al riguardo, si ricorda che la vigente misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, (ex tasso ufficiale di riferimento) è pari a 0,00%[\[6\]](#).

-

-

10. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

-

-

Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro[\[7\]](#).

In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione "7W" tali operazioni dovranno essere espletate tenendo conto delle indicazioni fornite con il messaggio n. 3025/2019.

10.1 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006

Con la circolare n. 70/2007 è stato chiarito che, per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.

In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell'attività.

È stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento. Si ricorda che la misura del predetto tasso è costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento del costo della vita rilevato a fine anno (qualora la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT sia negativa, la misura del tasso di rivalutazione deve essere comunque non inferiore all'1,5%).

Le aziende costituite durante l'anno in corso che, al 31 dicembre 2021, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2022 (31 marzo 2022).

11. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

L'articolo 2120 c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – ad eccezione di quella maturata nell'anno – devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento del costo della vita per gli operai e gli impiegati accertato dall'ISTAT nel mese in esame rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell'imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all'Erario l'imposta sostitutiva fissata dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 1, comma 623, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha rideterminato nella misura del 17% la predetta aliquota, con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 (cfr. l'articolo 1, comma 625, della legge n. 190/2014).

Entro il mese di dicembre 2021, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2022, i datori di lavoro possono conguagliare l'importo dell'imposta versato con riferimento alla

rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.

Per individuarne l'ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice ISTAT.

Si precisa che la rivalutazione e il recupero dell'imposta sostitutiva deve continuare ad essere effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal c.a. "7W", nonché sulle somme versate in adempimento degli obblighi illustrati con il messaggio n. 2616/2021.

11.1 Adempimenti a carico del datore di lavoro

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2021 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ai sensi dell'articolo 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva del 17%.

L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva – sia all'atto del versamento dell'acconto che in altre ipotesi – potranno in ogni caso essere restituite, attraverso la compilazione delle sezioni **<DenunciaIndividuale>** e **<DenunciaAziendale>** sulla base delle modalità descritte nel documento tecnico Uniemens.

12. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio

Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali e i *fringe benefits*.

Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di utilizzare, nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra (anche per effetto di operazioni societarie), gli appositi codici **<TipoAssunzione>** e **<TipoCessazione>** "2" e "2T", con l'indicazione della matricola di provenienza.

Come indicato al precedente paragrafo 3, dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando l'elemento di **<VarRetributive>**, **<InquadramentoLav>**, valorizzando l'elemento **<Matricola Azienda>** con il codice dell'azienda di provenienza.

13. Recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui al D.L. n. 103/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di

previdenza complementare

L'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 19 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166[8].

Si ricorda inoltre che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2, una percentuale pari all'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l'apposito Fondo di garanzia - di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.

Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell'anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei codici causale istituiti nell'Elemento **<DenunciaAziendale>**, **<AltrePartiteACredito>**, **<CausaleACredito>**, del flusso Uniemens, di seguito indicati.

Codice	Significato
L938	Rec. "contr. solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005" per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall'INPS
L939	Rec. "contr. solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai", per i dirigenti iscritti all'ex INPDAI al 31.12.2002

14. Datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti e aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica, si riepilogano le indicazioni per le operazioni di conguaglio relative all'anno 2021.

14.1 Operazioni di conguaglio previdenziale annuo

Le operazioni di conguaglio previdenziale consentono la corretta applicazione dei massimali contributivi e delle aliquote correlate all'imponibile previdenziale.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:

- redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere;
- redditi percepiti nell'anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal lavoratore.

Nel caso in cui taluni redditi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato siano erogati da un altro soggetto, le operazioni di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro principale, ossia il soggetto con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto di lavoro subordinato.

Di seguito, si forniscono le indicazioni per effettuare le operazioni di conguaglio per l'anno 2021 per i redditi imponibili ai fini pensionistici, corrispondenti ai valori delle retribuzioni liquidate o virtuali afferenti al periodo di riferimento.

Ai fini del conguaglio contributivo dell'anno 2021 per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono essere considerati gli imponibili dichiarati negli elementi E0 e V1, causale 1, causale 2, causale 5 e causale 7, relativi a somme erogate nel 2021 che hanno un periodo di riferimento (data inizio e data fine) compreso nell'anno 2021 che non sono stati sostituiti ovvero annullati da nuove dichiarazioni.

14.2 Massimale articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995

L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, così come interpretato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 355/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001.

Con la circolare n. 58/2016 l'Istituto ha fornito i chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica.

Al riguardo, si precisa che il massimale di cui trattasi deve essere applicato, qualora ne sussistano i presupposti, anche ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché ai direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico (cfr. il paragrafo 14.3).

Il massimale, pari a € 103.055,00 per l'anno 2021, è rivalutato ogni anno in base

all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

Lo stesso massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, nonché per la contribuzione relativa alla Gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali.

Si rammenta, inoltre, quanto segue:

- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte;
- nell'ipotesi di rapporti di lavoro subordinato successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei diversi rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica (CU) rilasciata dal precedente datore di lavoro o a presentare una dichiarazione sostitutiva per la corretta applicazione del massimale;
- nell'ipotesi di rapporti di lavoro subordinato simultanei, ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici e ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali sarà calcolata in modo proporzionale;
- le somme erogate per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale con le retribuzioni derivanti dai rapporti di lavoro subordinato.

14.3 Massimale articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 181/1997, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, nonché per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico

Secondo il disposto contenuto nell'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, in caso di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, delle strutture indicate nel medesimo decreto o individuate da disposizioni di legge statale, l'imponibile contributivo è sottoposto ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT. Per l'anno 2021 il massimale è pari a € 187.854,00.

Il citato articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale e, in base alle previsioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche ai direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico. Tale disposizione, pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori (cfr. la circolare n. 195/2021).

Si evidenzia che il massimale non è applicabile ai fini pensionistici ai dipendenti privi di contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, per i quali deve essere applicato il massimale dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, di cui al precedente paragrafo 14.2.

Il massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, nonché per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la Gestione previdenziale.

14.4 Tetti retributivi ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1%

Ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, e dell'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto nel caso in cui l'aliquota a suo carico sia inferiore al 10%. L'aliquota dell'1% si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Ogni anno i tetti retributivi oltre i quali viene applicata la maggiorazione vengono aggiornati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Si rammenta che per l'anno 2021 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota dell'1% è pari a € 47.379,00, corrispondente a € 3.948,00 mensili, per dodici mensilità.

Per quanto attiene alle concrete modalità di applicazione e versamento, si rappresenta che il contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente o riconducibili ad esso comunicati da altri soggetti, erogati al lavoratore nell'anno di riferimento delle operazioni di conguaglio contributivo;
- redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori indicati nelle CU rilasciate dai precedenti datori di lavoro o sulla base della dichiarazione sostitutiva del lavoratore, tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo dagli altri datori di lavoro.

Si evidenzia che ai fini delle operazioni di conguaglio delle retribuzioni imponibili per il 2021 è necessario tenere conto delle retribuzioni dichiarate con riferimento ai periodi retributivi dell'anno 2021. Ne consegue che le retribuzioni imponibili dichiarate nelle denunce con periodi di competenza riferiti ad anni precedenti al 2021 non rilevano ai fini del conguaglio previdenziale dell'anno 2021, ma dell'anno a cui si riferiscono, ancorché le somme siano state pagate nel 2021.

14.5 Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2

I datori di lavoro, sostituti di imposta principali, devono effettuare le operazioni di conguaglio anche ai fini previdenziali.

Il sostituto di imposta è tenuto a considerare, ai fini delle operazioni di conguaglio dell'1%, anche i redditi del dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell'anno.

In tale ipotesi, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dall'ultimo datore di lavoro.

Nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2021, siano in corso più rapporti di lavoro subordinato, le operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate dal datore di lavoro il cui rapporto di lavoro ha la data di inizio più remota.

Le operazioni di conguaglio del 18% per i lavoratori iscritti alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) devono essere effettuate in riferimento a ciascun rapporto di lavoro. Ne consegue che nel caso di redditi liquidati da diverse Amministrazioni afferenti al medesimo rapporto di lavoro, le operazioni di conguaglio devono tenere conto di tutti i redditi liquidati.

Nell'elemento V1, causale 7, non devono essere compresi i valori degli imponibili e dei contributi già indicati dal soggetto che effettua le operazioni di conguaglio nelle proprie denunce. Nell'elemento V1, causale 7, devono essere indicate le eventuali variazioni dei contributi discendenti dalle operazioni di conguaglio ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1% tenendo conto dei redditi comunicati da altri soggetti e, per i soli iscritti alla CTPS per le operazioni di conguaglio del 18%, l'eventuale variazione sia degli imponibili sia dei contributi.

Il periodo di riferimento (data inizio e data fine) dell'elemento V1, causale 7, corrisponde all'anno di riferimento delle operazioni di conguaglio (01/01/2021 - 31/12/2021) o, se inferiore all'anno, al periodo di riferimento del rapporto di lavoro.

Per i redditi erogati da altri soggetti, riconducibili al rapporto di lavoro del sostituto di imposta principale (redditi liquidati a personale in posizione di comando o distacco dall'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio o altri redditi comunque attratti nella sfera dei redditi di lavoro dipendente), il sostituto di imposta principale deve elaborare un elemento V1, causale 7, valorizzando l'elemento <CodMotivoUtilizzo> con il valore 2, inserendo in tale elemento i valori degli imponibili e dei contributi comunicati dall'altro soggetto in aggiunta a quelli discendenti dalle operazioni di conguaglio come sopra indicato.

Nella sezione <EnteVersante> deve essere riportato il codice fiscale dell'altro soggetto, indicando nell'elemento <AnnoMeseErogazione> il mese e l'anno in cui il soggetto medesimo ha liquidato i redditi. Nel caso di erogazioni effettuate in mesi diversi è necessario elaborare record distinti. La differenza tra i contributi dovuti valorizzati nelle Gestioni e quelli discendenti dai valori indicati nell'elemento <EnteVersante> con codice fiscale diverso dal quello del dichiarante rimangono a carico dell'Amministrazione che invia l'elemento V1, causale 7, per le operazioni di conguaglio contributivo.

Se la comunicazione inviata dai soggetti obbligati all'invio non specifica il/i mese/i in cui sono state liquidate le retribuzioni, il sostituto di imposta che effettua le operazioni di conguaglio deve indicare quale mese di riferimento il primo mese utile dell'anno.

Analogamente dovrà essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell'1% per redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che comportano l'iscrizione alla Gestione pubblica.

L'elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, non deve essere elaborato se il sostituto di imposta principale ha inserito i redditi erogati dall'altra Amministrazione nelle proprie denunce mensili.

Se le operazioni di conguaglio afferiscono a situazioni differenti da quelle indicate in precedenza, deve essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1, valorizzando negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi l'eventuale differenza in termini positivi o negativi discendenti dalle operazioni di conguaglio. In tali campi non devono essere riportati i valori complessivi dei redditi liquidati nell'anno.

Nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1% per redditi derivanti da altri rapporti di lavoro che non comportano l'iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione pubblica deve essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.

Le operazioni di conguaglio previdenziale effettuate nel corso dell'anno, entro il mese di cessazione del rapporto di lavoro o entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento dei contributi, non comportano la necessità di elaborare l'elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.

I dati discendenti dalle operazioni di conguaglio previdenziale effettuati dal sostituto di imposta principale devono essere considerati anche ai fini della CU 2022, secondo quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione della sezione previdenziale.

14.6 Termini per le operazioni di conguaglio

Per le aziende e le Amministrazioni iscritte alla Gestione pubblica le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio.

Ne consegue che per le retribuzioni imponibili relative all'anno 2021, le operazioni di conguaglio devono essere inserite al più tardi nelle denunce contributive afferenti a febbraio 2022.

Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e comunque, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2022, non oltre il mese di marzo 2022.

Il termine per il versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di

conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16 marzo 2022.

14.7 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie

Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati delle somme aggiuntive di cui all'articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

-

14.8 Certificazione Unica: dati previdenziali e assistenziali

L'Amministrazione che si avvale di personale di un'altra Amministrazione, corrispondendo direttamente parte della retribuzione, è tenuta a comunicare tempestivamente le somme corrisposte al sostituto di imposta principale al fine di consentire a quest'ultimo di inviare la denuncia mensile nei termini previsti, includendo le somme corrisposte dalle altre Amministrazioni. Nel caso in cui la predetta Amministrazione non invii i dati al sostituto di imposta per elaborare le denunce contributive mensili, ma provveda direttamente a effettuare le denunce contributive, la medesima è tenuta comunque a trasmettere i dati al sostituto di imposta principale, al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio dei dati previdenziali e assistenziali ed elaborare, ove necessario, l'elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2.

Ai fini della certificazione dei redditi, tutti i sostituti di imposta che erogano somme al personale per le quali effettuano le trattenute previdenziali ai fini della Gestione pubblica, compresi quelli che non inviano le denunce contributive, devono valorizzare la sezione della CU 2022 dedicata ai dati previdenziali e assistenziali INPS per i lavoratori subordinati iscritti alla Gestione pubblica.

Si precisa che la sezione previdenziale della CU deve essere compilata dai sostituti di imposta che erogano direttamente al lavoratore delle somme qualificabili ai fini contributivi come redditi di lavoro dipendente, riconducibili a un rapporto di lavoro con obblighi contributivi alla Gestione pubblica, ed effettuano le relative trattenute, anche se non sono parte del rapporto di lavoro instaurato con il dipendente.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[1] Cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con DM 7.10.1993.

[2] Cfr. la circolare n. 117/2005.

[3] Cfr., anche, la circolare n. 106/2018 recante nuove indicazioni operative e precisazioni

sull'utilizzo delle variabili retributive nel flusso Uniemens.

[4]Cfr., da ultimo, la circolare n. 162/2010.

[5]Cfr. il messaggio n. 456/2019.

[6]Cfr. il provvedimento della Banca Centrale Europea del 18 settembre 2019 e le successive decisioni del Consiglio direttivo della BCE.

[7]Cfr. l'articolo 1, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2007.

[8]Cfr. la circolare n. 98/2007.

**NUOVO SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI
RIFLESSI SUL CALCOLO DELLE SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O RITARDATO
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI**

Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021 – pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 297 del 15/12/21 – ha fissato all'1,25%, con decorrenza da gennaio 2022, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 46/2021).

L'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000 ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al precedente comma 8, alla misura prevista per gli interessi legali; di conseguenza l'INPS, con la circolare 29/12/2021 n. 203, ha precisato che:

- tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti;
- la misura dell'1,25% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1 gennaio 2022;
- per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti (riportati qui sotto) alle rispettive decorrenze.

Periodo di validità	Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990	5%
16.12.1990 - 31.12.1996	10%
01.01.1997 - 31.12.1998	5%
01.01.1999 - 31.12.2000	2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001	3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003	3 %
01.01.2004 - 31.12.2007	2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009	3 %
01.01.2010 - 31.12.2010	1 %
01.01.2011 - 31.12.2011	1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013	2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014	1 %
01.01.2015 - 31.12.2015	0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016	0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017	0,1 %
01.01.2018 - 31.12.2018	0,3%
01.01.2019 - 31.12.2019	0,8%
01.01.2020 - 31.12.2020	0,05%
01.01.2021 - 31.12.2021	0,01%
01.01.2022 -	1,25%

**USO PROMISCUO DEI VEICOLI AZIENDALI
TARIFE ACI 2022**

Per i veicoli concessi in uso promiscuo - utilizzabili quindi anche per motivi personali - ai lavoratori dipendenti, l'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi) prevede che il reddito in natura sia quantificato in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle dell'Automobile club d'Italia (consultabili su www.aci.it), pubblicate in «Gazzetta Ufficiale» entro il 31 dicembre e aventi effetto dal periodo d'imposta successivo.

Peraltro, al fine di incentivare il ricorso all'utilizzo di **veicoli meno inquinanti**, la legge 27/12/2019 n. 160 ha disposto che per quelli **immatricolati dall'1 luglio 2020**, «con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021.» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020).

Le tabelle ACI per l'anno 2022 - accessibili al link https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-28&atto.codiceRedazionale=21A07481&elenco30giorni=true - sono state pubblicate nella «Gazzetta Ufficiale» 28/12/2021 n. 307, e riportano sia i costi di esercizio dei veicoli (autovetture e fuoristrada a benzina e a gasolio, in produzione e fuori produzione, motocicli e ciclomotori) in euro/chilometro per percorrenze fino a 15.000 chilometri annui, che quelli già calcolati in base alle diverse aliquote previste dalla normativa vigente (25, 30, 50 e 60 %).

Con tali costi si potrà determinare il valore del compenso in natura da assoggettare nel 2022 a prelievo contributivo e fiscale, (come detto) in misura pari al 25/30/50/60% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, e dal quale deve essere dedotto quanto eventualmente trattenuto al lavoratore o da questo corrisposto per l'uso anche personale.

Tale metodo di calcolo è forfettario e pertanto prescinde:

- da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo;

- dai giorni di reale uso da parte del dipendente (in quanto ciò che conta è la disponibilità del veicolo);
- dalla percorrenza effettiva.

Nel caso in cui l'assegnazione del veicolo intervenga o termini nel corso dell'anno 2022, l'ammontare del reddito in natura dovrà essere rapportato al numero di giorni compresi nel periodo, a 365esimi.

**CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE
STRUTTURALE, DAL 2022, LA DURATA DI 10 GIORNI**

L'art. 1, comma 134, della legge - di Bilancio 2022 - 30/12/2021 n. 234, in vigore dall'1 gennaio scorso, ha modificato la disposizione di cui all'art. 1, comma 354, della legge n. 232/2016 (*), concernente il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente introdotto, in via sperimentale dal 2013, dall'art. 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012 (da ultimo, si vedano CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11 e n. 1 del 2021); in particolare, ha confermato e **reso strutturale**:

- a) l'**obbligo** di godere dei **dieci giorni** di congedo, da fruire anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale;
- b) la **possibilità** di astenersi per un periodo ulteriore di **un giorno** in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria alla stessa spettante.

Di conseguenza, al paragrafo 3 della circolare 3/1/2022 n. 1, l'INPS ha "sintetizzato" come segue le indicazioni sull'argomento di cui si tratta già diramate con le circolari n. 42/2021 e n. 40/2013 (cfr., rispettivamente, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2021 e CONFIMI RAVENNA NEWS n. 8/2013).

«Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, di cui trattasi, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto, tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro.

L'articolo 1, comma 25, della legge n. 178/2020 ha, in seguito, modificato l'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, prevedendo e ampliando la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale (***) del figlio (si richiamano in proposito i chiarimenti forniti nella circolare n. 42/2021).

Il congedo obbligatorio si configura altresì come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

I giorni di congedo obbligatorio, infine, sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 151/2001.

Per quanto concerne il congedo facoltativo del padre, si ricorda che lo stesso, a differenza del congedo obbligatorio, non è un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

I congedi in argomento sono fruibili per gli eventi del parto, per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non preadottivi), nonché per il collocamento temporaneo.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si richiama quanto già precisato nella circolare n. 40/2013.

Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

Per quanto concerne, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

Con successive comunicazioni saranno fornite le ulteriori istruzioni procedurali e contabili.»

(*) Art. 1, comma 354, della legge n. 232/2016

(come modificato, dall'1/1/22, dall'art. 1, comma 134, della legge n. 234/2021)

L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e dall'anno 2021. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno 2019, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni dall'anno 2021, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per gli anni 2018, 2019, 2020 e dall'anno 2021 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

(**) Sulla base delle rilevazioni effettuate dall'Istituto Superiore della Sanità, nell'ambito del progetto di Sorveglianza ostetrica italiana (SPItOSS) e alla luce delle definizioni utilizzate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per "periodo di morte perinatale" generalmente si considera il periodo compreso tra l'inizio della 28^a settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore.

**RIVALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
CALENDARIO ISTAT 2022**

Questo il calendario con i giorni del 2022 in cui l'ISTAT renderà noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, utile anche ai fini del calcolo del coefficiente per la rivalutazione del Trattamento di fine rapporto:

Mese di riferimento	Giorno di diffusione dati ISTAT
dicembre 2021	17 gennaio 2022
gennaio 2022	22 febbraio 2022
febbraio 2022	16 marzo 2022
marzo 2022	15 aprile 2022
aprile 2022	17 maggio 2022
maggio 2022	16 giugno 2022
giugno 2022	15 luglio 2022
luglio 2022	10 agosto 2022
agosto 2022	16 settembre 2022
settembre 2022	17 ottobre 2022
ottobre 2022	16 novembre 2022
novembre 2022	16 dicembre 2022

**CONGEDO PARENTALE DEI LAVORATORI CON FIGLI AFFETTI DA SARS COV-2, IN QUARANTENA DA CONTATTO O CON ATTIVITÀ DIDATTICA O EDUCATIVA IN PRESENZA SOSPESA O CON CENTRI DIURNI ASSISTENZIALI CHIUSI
PROROGATO (DAL 31/12/2021) AL 31 MARZO 2022 IL TERMINE DI FRUIZIONE**

L'art. 9 del d.l. 21/10/2021 n. 146 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2021 n. 215) ha previsto, dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo indennizzato (*) per i **lavoratori - dipendenti/iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS/autonomi iscritti all'INPS - con figli conviventi minori di anni 14** affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, a tali eventi (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021).

Il congedo inoltre era utilizzabile, **senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza**, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

L'art. 17 del decreto-legge 24/12/2021 n. 221 (***) ha **prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo in oggetto** e l'INPS, di conseguenza, con il messaggio 8/1/2022 n. 74, ha comunicato che:

- a) **restano ferme tutte le indicazioni diramate con la circolare 17/12/2021 n. 189** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021, pagine da 68 a 83) sia per i figli conviventi minori di anni 14, sia per quelli con disabilità in situazione di gravità accertata ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, indipendentemente dai limiti di età e dalla convivenza con il genitore richiedente;
- b) la domanda (già attiva nel portale dell'Istituto), deve essere presentata solo telematicamente e tramite uno dei seguenti canali:
 - il sito www.inps.it, nell'ambito dei servizi per effettuare le domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata", se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
 - il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
 - gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente;
- c) per le **modalità di presentazione delle domande** da parte: 1) dei lavoratori dipendenti, è confermato quanto contenuto nel messaggio 21/12/2021 n. 4564 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021, pagine 83 e 84); 2) degli altri aventi diritto, le renderà note successivamente.

(*) Per i periodi di astensione è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente.

(**) **Art. 17, comma 3, del d.l. n. 221/2021**

Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. (...)

**SETTORI TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, COMMERCIO, CREATIVO, CULTURALE,
SPETTACOLO: ISTRUZIONI INPS PER COMPILARE LE DICHIARAZIONI CONTRIBUTIVE DELLE
ISTANZE PERVENUTE DALL' 11 NOVEMBRE AL 16 DICEMBRE 2021**

L'art. 43 del d.l. 25/5/2021 n. 73 ^[*] (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021) - convertito, con modificazioni, dalla legge 23/7/2021 n. 106 - ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Di conseguenza l'INPS, con:

- a) la circolare 21/9/2021 n. 140, ha fornito i primi chiarimenti per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2021);
- b) la circolare 11/11/2021 n. 169, su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 *final* dell'8 novembre 2021, ha ampliato l'elencazione dei codici Ateco di cui all'Allegato n. 1 della citata circolare n. 140/2021 (e pertanto la platea dei datori di lavoro per i quali può trovare applicazione l'agevolazione introdotta dall'art. 43 del d.l. n. 73/2021) e quindi diramato ulteriori indicazioni riguardanti la presentazione delle istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2021);
- c) il messaggio 10/1/2022 n. 96, ha:
 - 1) comunicato che le istanze telematiche pervenutegli tra l'11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda on line) e il successivo 16 dicembre (termine ultimo del loro invio) sono state elaborate: il loro esito e l'importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata;
 - 2) fornito le seguenti istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.

Importo autorizzato e possibilità di proporre istanza di riesame

Con specifico riferimento all'importo autorizzato, si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 169/2021, che l'INPS, al fine di controllare la spettanza dell'esonero contributivo richiesto, mediante i propri sistemi informativi centrali, ha svolto le seguenti attività:

- ha verificato che, per la matricola indicata nel modulo di istanza on line, il relativo codice Ateco, riferito all'inquadramento previdenziale di cui all'art. 49 della legge n. 88/1989, rientri tra quelli oggetto di esonero, autorizzando la fruizione della misura esclusivamente alle matricole con un codice Ateco compreso nella specifica previsione;
- ha verificato la sussistenza della copertura finanziaria, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021, per l'ammontare degli esoneri richiesti;

- ha verificato la coerenza dell'importo dichiarato in domanda con l'esonero spettante in base alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

In forza dei suesposti controlli, laddove l'importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l'ammontare dell'agevolazione calcolata dall'Istituto, ne stata autorizzata la fruizione nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale godute nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 ^[**] (istanza "accolta").

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l'importo richiesto nell'istanza on line sia risultato superiore rispetto all'ammontare dell'esonero calcolato dai sistemi informatici dell'INPS, è stato autorizzato solo quello calcolato dall'Istituto (istanza "accolta parziale"). Laddove si dovesse ritenere che l'importo nella misura autorizzata dall'INPS non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio n. 96/2022 (e quindi il entro il 9 febbraio 2022), una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione - da parte della Struttura territoriale competente - dell'ammontare dell'esonero. La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda "**SOST.BIS_ES**", presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni". A tale fine, il modulo "**SOST.BIS_ES**" è stato implementato affinché il soggetto interessato possa, accedendo all'interno della propria istanza parzialmente accolta, inserire, mediante la funzionalità "Allega documentazione", gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell'esonero per un ammontare superiore. Per le istanze per le quali sarà presentata richiesta di riesame da parte dei datori di lavoro interessati, le Strutture territoriali INPS potranno, conseguentemente, ricalcolare gli importi spettanti ed eventualmente rideterminare l'ammontare dell'esonero nei limiti di quanto richiesto nell'istanza.

Potranno avvalersi della funzionalità di riesame anche i datori di lavoro che abbiano subito dei processi di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione) e che abbiano presentato un'unica domanda di esonero relativa alla matricola incorporata o a quella incorporante, con conseguente riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto. A tale fine, i suddetti soggetti dovranno allegare nel modulo di istanza on line documentazione probante l'avvenuto processo di fusione nonché documentazione probante le ore di integrazione salariale fruita nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 dalla diversa matricola interessata dal processo di fusione. La documentazione allegata nel modulo di richiesta sarà esaminata dalla Struttura territoriale INPS competente. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell'Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo, la Struttura territoriale competente provvederà a farlo. L'esito del riesame sarà visionabile in calce al modulo di domanda.

Si sottolinea, infine, che le Strutture territoriali potranno verificare l'esistenza di domande da riesaminare accedendo al "Portale delle Agevolazioni", modulo "**SOST.BIS_ES**", e usando il filtro di ricerca "da riesaminare".

L'importo autorizzato potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, nelle denunce contributive come di seguito indicato.

Al riguardo, si precisa che l'effettivo ammontare dell'esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non potrà superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti, come previsto dall'art. 43 del d.l. n. 73/2021, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e quindi entro il mese di competenza novembre 2021).

Si evidenzia, infine, che l'esonero in oggetto è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. *Temporary Framework*), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

**Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens**

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero contributivo previsto dall'art. 43 del d.l. n. 73/2021, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito>, il codice causale di nuova istituzione "L553" avente il significato di "Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73" e, nell'elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.

Si fa presente che il codice sopra riportato potrà essere esposto **nelle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022**. Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell'esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell'accoglimento dell'istanza di riesame.

**Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la
compilazione della sezione ListaPosPA del flusso Uniemens**

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell'esonero, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di dicembre 2021 e fino a quello del mese di maggio 2022, dovranno dichiarare, nell'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;

- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “25”, avente il significato di “**Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**”;
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio.

In caso di riesame, ove lo stesso dovesse comportare un diverso ammontare dell'esonero già denunciato, dovrà essere trasmesso l'elemento <V1_PeriodoPrecedente>, Causale 5 “Sostituzione di Periodi Pregressi Trasmessi in Precedenza”, relativo al mese inteso come <GiornoInizio> e <GiornoFine>, nel quale era stato dichiarato il precedente importo dello sgravio, da compilare con tutti gli elementi suddetti, ripetendone i valori identificativi, a eccezione del campo <Importo> dove andrà invece dichiarato il nuovo valore dell'esonero riconosciuto.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello sgravio, si dovrà trasmettere l'elemento V1, Causale 1, da compilare relativamente al mese della cessazione degli stessi, con i dati illustrati al primo capoverso del presente paragrafo.

[*] **Art. 43 del d.l. n. 73/2021**

Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo

1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

4. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014.

[**] Con riferimento alle specifiche modalità di calcolo dell'ammontare dell'esonero spettante in base ai trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo 1 gennaio 2021- 31 marzo 2021, si rinvia a quanto già precisato nella circolare INPS n. 169/2021.

LAVORO IN MODALITÀ AGILE
SLIDE DI RIEPILOGO DEL PROTOCOLLO NAZIONALE FIRMATO (ANCHE DA CONFIMI) IL
7/12/2021 E CIRCOLARE MINISTERIALE PER SENSIBILIZZARNE IL RICORSO

Il 7 dicembre scorso, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha siglato con le parti sociali - tra le quali anche CONFIMI - il PROTOCOLLO NAZIONALE SUL LAVORO IN MODALITÀ AGILE (*), con cui si “fissa il quadro di riferimento” per definire e regolamentare lo svolgimento della relativa prestazione secondo tale sistema organizzativo e si esprimono “le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale (...) affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2021).

In Europa, l'accordo - che si sviluppa lungo sette punti chiave: adesione volontaria; accordo individuale; disconnessione; luogo e strumenti di lavoro; salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali; parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili; formazione -, è il secondo provvedimento che disciplina il cosiddetto smart working, modalità lavorativa che si è diffusa velocemente e in misura massiccia a causa dell'emergenza da COVID-19.

In argomento accludiamo quanto predisposto dal citato dicastero, ossia:

- le slide di riepilogo del Protocollo 7/12/2021, pubblicate il 4 gennaio 2022 (allegato 1);
- una circolare (firmata il 5 gennaio 2022 congiuntamente al ministero della Pubblica Amministrazione - allegato 2), con cui, considerata la necessità di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus e visto il protrarsi dello stato di emergenza fino al 31 marzo p.v. (decreto-legge 24/12/2021 n. 221), si intende sensibilizzare i datori di lavoro privati a ricorrere al lavoro agile per le attività che “possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza”.

(*) Al fine “di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, la legge 22/5/2017 n. 81 ha introdotto e disciplinato il “lavoro agile” (cosiddetto smart working) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

PROTOCOLLO NAZIONALE SUL LAVORO AGILE NEL SETTORE PRIVATO

Il **7 dicembre 2021** il Ministro del Lavoro e 26 organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori hanno sottoscritto un **Protocollo** per disciplinare il lavoro agile nel settore privato. Il Protocollo delinea le **linee direttrici per la contrattazione collettiva** di lavoro (nazionale, territoriale e aziendale), espressamente valorizzata quale *"fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile"*.

Le Parti sociali vedono nel lavoro agile un **grande impulso** al raggiungimento di obiettivi personali e organizzativi, funzionale, in modo efficace e moderno, a una nuova concezione dell'organizzazione del lavoro, meno piramidale e più orientata a obiettivi e fasi di lavoro, tale da consentire sia una **migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**, nell'interesse del lavoratore, sia una **organizzazione più produttiva e snella**, nell'interesse del datore di lavoro.

È precisato il contenuto dell'**accordo individuale**. Necessaria stipulazione per iscritto, con adeguamento alla contrattazione collettiva e previsione della durata, delle modalità di esecuzione, con l'individuazione dei luoghi, degli strumenti di lavoro, dei tempi di riposo e della disconnessione.

Si definisce l'**organizzazione del lavoro** ed è regolata la **disconnessione**. Assenza di un preciso orario e autonomia nello svolgimento della prestazione, nel solco degli obiettivi prefissati; individuazione precisa di una fascia oraria di disconnessione, nella quale il lavoratore non eroga la prestazione; divieto, di norma, di lavoro straordinario.

Si forniscono indicazioni sul **luogo di lavoro** e gli **strumenti di lavoro**. Libertà del lavoratore di individuazione del luogo di lavoro, in condizioni di sicurezza e riservatezza. Gli strumenti di lavoro devono essere forniti, di norma, dall'azienda, sotto forma di apparecchiature idonee all'esecuzione in sicurezza della prestazione.

Si riconoscono i **diritti sindacali** e la **parità di trattamento**. Piena applicabilità dei diritti e delle libertà sindacali, individuali e collettivi. Parità di trattamento nei riguardi degli altri lavoratori che eseguono la prestazione in modalità ordinaria, con identità di trattamento normativo ed economico, anche con riferimento ai premi di risultato, fermo restando il ricorso a forme di *welfare aziendale* e *benefit* di fonte collettiva e bilaterale.

Si individua la disciplina in tema di **salute e sicurezza sul lavoro**. Oltre alla disciplina della legge 81/2017, si applicano le norme del TU di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle prestazioni rese all'esterno dei locali aziendali e obblighi comportamentali inclusi. Necessaria informazione scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e specifici, fermo l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Rinvio proattivo alla contrattazione collettiva.

Si conviene sulla **protezione dei dati personali** e sulla **tutela della riservatezza**.
Applicazione integrale e severa delle norme relative e dei protocolli di sicurezza, con obbligo di informazione e direttive di attuazione.

Si valorizza la **formazione**. Previsione di specifici percorsi formativi finalizzati ad implementare specifiche competenze organizzative, tecniche, digitali, anche per un utilizzo sicuro degli strumenti di lavoro. La formazione costituisce per i lavoratori agili un momento di interazione, anche per prevenire situazioni di isolamento.

Si conviene su misure di **welfare** e **inclusività**. Indicazioni di sviluppo degli strumenti di *welfare aziendale* e di bilateralità con supporti anche in ambito di genitorialità, inclusione e *work-life balance*.
Attenzione ai lavoratori fragili e disabili.

Si conviene sulla necessità di istituire un **Osservatorio nazionale bilaterale** con l'obiettivo di monitorare i risultati raggiunti in tema di lavoro agile su base nazionale, lo sviluppo della contrattazione e l'andamento delle linee di indirizzo del Protocollo.



Il Ministro per la pubblica amministrazione



Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Oggetto: Lavoro agile

L'acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase ascendente ha riproposto la necessità di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus, ivi incluso il ricorso al lavoro agile, che pure non è stato mai interrotto, ma che invece è stato disciplinato da un quadro regolatorio, sia nel pubblico che nel privato, differenziato ma esaustivo.

In relazione a tale quadro regolatorio, informato il Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 gennaio 2022, con il presente documento si intendono sensibilizzare le amministrazioni pubbliche ed i datori di lavoro privati ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità che le relative discipline di settore già consentono e che sinteticamente si riportano di seguito.

1. Lavoro agile nella pubblica amministrazione

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza, fermo restando l'obbligo, per ciascuna di esse, di assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19.

Il rientro "in presenza" del personale delle pubbliche amministrazioni è stato disciplinato da subito con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, che ha individuato le condizionalità ed i requisiti necessari (organizzativi ed individuali) per utilizzare il lavoro agile in un quadro di efficienza e di tutela dei diritti dei cittadini ad una adeguata qualità dei servizi; dalle "linee guida" adottate previo confronto con le organizzazioni sindacali e sulle quali è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata lo scorso 16 dicembre. Il quadro regolatorio è stato infine completato, per la prima volta, come concordato con i sindacati nel Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale siglato a Palazzo Chigi il 10 marzo 2021, dal Contratto collettivo sottoscritto tra Aran e parti sociali il 21 dicembre 2021, che del lavoro agile nel pubblico impiego ha individuato caratteristiche, modalità, limiti e tutele.

Una delle principali caratteristiche della disciplina oggi vigente per il lavoro agile nella pubblica amministrazione è la flessibilità.

Flessibilità ed intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi resi all'utenza.



Ogni amministrazione pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.

In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti positivi al coronavirus).

Si richiama ulteriormente l'attenzione, infine, su quanto già previsto dall'articolo 2, del DM 8 ottobre 2021, circa la possibilità, per le amministrazioni, di avvalersi dei *mobility manager aziendali*, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, per la elaborazione dei Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro già consentite sia dalla contrattazione collettiva che dal citato decreto 8 ottobre 2021. I predetti *mobility manager aziendali* dovranno operare in raccordo con gli Enti locali tramite i relativi *mobility manager d'area* di cui al predetto decreto interministeriale, per un'azione di raccordo costante, sia per le finalità dettate dall'art. 6 del decreto interministeriale 12 maggio 2021, sia per la verifica complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL, nonché per l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

2. Lavoro agile nel lavoro privato

Lo svolgimento della prestazione del lavoro in modalità agile ha da subito rappresentato un efficace strumento per arginare la diffusione del virus e contenere gli effetti economici negativi.

In tal senso, il Governo è intervenuto con discipline emergenziali dirette ad agevolarne l'utilizzo per quanto più possibile, anche mediante deroghe e semplificazioni, promuovendone il ricorso anche nei "Protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritti il 14 marzo e il 24 aprile 2020 e aggiornati il 6 aprile 2021, d'intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali.

La normativa si è consolidata con l'articolo 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha consentito la possibilità di ricorrere al



Il Ministro per la pubblica amministrazione



Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

lavoro agile con modalità semplificate, senza l'accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tale disciplina, dopo che il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 97, aveva spostato i termini prima dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 e poi a dicembre 2021, è stata prorogata al 31 marzo 2022 dal decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221.

Pertanto, fino al 31 marzo 2022, le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Quindi, in sintesi, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 22 della legge n. 81 del 2017 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Inoltre, i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l'applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Anche per il lavoro privato i piani predisposti dai *mobily managers*, ove presenti, potranno fornire un utile ausilio per conseguire una più razionale pianificazione dell'organizzazione del lavoro.

Visto il protrarsi dello stato di emergenza, si raccomanda, pertanto, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

On. Prof. Renato Brunetta



Firmato digitalmente
da BRUNETTA RENATO
C = IT
O = PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI

On. Andrea Orlando



Firmato digitalmente da
ORLANDO ANDREA
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

**«DECRETO FLUSSI 2021» E QUOTE D'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI NON COMUNITARI
DISPOSIZIONI MINISTERIALI ATTUATIVE E TERMINI D'INVIO DELLE RELATIVE ISTANZE**

È stato registrato dalla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2021 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 (allegato 1) di **programmazione dei flussi 2021**, con il quale sono state fissate le quote **dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare** (cosiddetto “decreto flussi 2021”).

Il decreto fissa una **quota massima di ingressi** pari a **69.700 unità**, 42.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Al fine di prevenire forme d'intermediazione illecita, sono state riservate (nell'ambito della quota complessiva di 42.000 unità) 14.000 quote, per il solo settore agricolo, ai lavoratori nei cui confronti le domande di nulla-osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nel Decreto (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).

Le quote stabilite per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono, invece, 27.000 e, tra queste, 20.000 sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia.

LA DOMANDA

L'inoltro da parte di un datore di lavoro - italiano o straniero regolarmente residente in Italia - della richiesta di **nulla osta per l'assunzione** di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell'intera procedura.

A partire dalle 9:00 del 12 gennaio 2022 è disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche.

Le domande potranno essere inviate a partire:

- **dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022**, per l'assunzione di lavoratori **non stagionali**, per i lavoratori autonomi e per le conversioni.

Rientrano tra queste domande anche quelle per i lavoratori non stagionali nel settore dell'autotrasporto, dell'edilizia del turismo relative ai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia. Per i cittadini, invece, di quei Paesi il cui accordo di cooperazione in materia migratoria non è ancora in vigore, le domande potranno essere trasmesse solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.

- **dalle ore 9:00 dell'1 febbraio 2022**, per l'assunzione di lavoratori stagionali.

Prerequisito necessario per la compilazione e l'inoltro telematico delle domande è il possesso di un'**identità SPID**, utilizzando possibilmente quale nome utente lo stesso indirizzo email usato per l'identità SPID.

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, è fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che può fornire ragguagli tecnici ed è raggiungibile utilizzando il link "*Help Desk*", sull'home page dell'applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

La modulistica on line è disponibile al link <https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/circolari/circolare-12-ottobre-2020-flussi-dingresso-dei-lavoratori-non-comunitari-nel-territorio-stato-lanno-2020>

LE QUOTE DEL DECRETO

In base al nuovo decreto sono ammessi in Italia **69.700 lavoratori stranieri per motivi di lavoro**, e la quota complessiva è così ripartita:

1. INGRESSI PER LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE E PER LAVORO AUTONOMO

27.700 QUOTE, vengono riservate alle assunzioni nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.

In particolare dei suddetti 27.700 ingressi, 17.000 sono riservati ai lavoratori cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia - Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

La restante quota di 3.000 resta invece a disposizione dei cittadini di altri Paesi con i quali, nel corso del 2022, entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria

La circolare interministeriale prot. n. 116 del 5 gennaio 2022 (*) (allegato 2), precisa che, per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (Algeria, Albania, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina).

100 QUOTE riservate ai lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

100 QUOTE riservate ai lavoratori stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

500 QUOTE riservate ai lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:

- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

2. CONVERSIONI

Le restanti 7.000 quote previste dal decreto vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:

4.400 quote	riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
2.000 quote	riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
370 quote	riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
200 quote	riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall'Italia ma da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
30 quote	riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo

3. INGRESSI PER LAVORO STAGIONALE

Il decreto prevede **42.000** quote riservate all'ingresso per lavoro **stagionale**, riservate alle seguenti nazionalità: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Al fine di prevenire forme d'intermediazione illecita, nell'ambito della quota complessiva di 42.000 unità, sono riservate 14.000 quote, per il solo settore agricolo, ai lavoratori delle nazionalità sopra indicate nei cui confronti le domande di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro:

- Cia
- Coldiretti
- Confagricoltura
- Copagri
- Alleanza delle cooperative (comprende Lega delle Cooperative e Confcooperative).

Con apposita direttiva del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, saranno date ulteriori indicazioni sull'istruttoria di tali domande.

1.000 delle 42.000 quote sono, infine, riservate agli ingressi per lavoro stagionale pluriennale.

Si ricorda che il Testo Unico sull'Immigrazione prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbia già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti.

La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l'anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Maggiori dettagli sull'applicazione del nuovo DPCM sono contenuti nella citata circolare interministeriale prot. n. 116 del 5 gennaio 2022 (*) (allegato 2) e nei documenti indicati di seguito:

- “Linee guida Startup”, disponibile al link <https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Linee-Guida-Startup.pdf>;
- “Modulo di candidatura Startup”, disponibile al link <https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Modulo-di-candidatura-Startup.docx>;
- “MOD 7 - Richiesta di accesso Sportello Unico per l'Immigrazione (Dpcm 21-12-2021)”, disponibile al link <https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/MOD-7-Richiesta-accesso-Sportello-Unico-per-l-Immigrazione-DPCM-21122021.rtf>.

(*) **ERRATA CORRIGE nella circolare interministeriale n. 116/2022**

A pag. 12 della circolare n. 116 del 5 gennaio 2022, paragrafo “Lavoro stagionale”, al primo capoverso le parole “per l’anno 2020” sono sostituite da "per l’anno 2021".



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del citato testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

VISTO l'articolo 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione, nonché la previsione di una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;

RAVVISATA l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

TENUTO CONTO, inoltre, delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

RAVVISATA, infine, la necessità di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2021, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, è opportuno incentivare le istanze di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;

RITENUTO inoltre che, al fine di contrastare il fenomeno dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali nel settore agricolo, è utile replicare la sperimentazione della partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;

RILEVATO che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare in via di programmazione transitoria;

DECRETA

Articolo 1

1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2021, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 69.700 unità.

Articolo 2

1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata all'articolo 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 27.700 unità.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 3

1. Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero, 20.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
 - a) n. 17.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di *Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;*
 - b) n. 3.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Articolo 4

1. Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. È inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
3. Nell'ambito della quota prevista all'articolo 2, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
 - a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
 - b) n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
4. È inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
 - a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - b) n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 5

1. È consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all'articolo 2, di 500 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
 - b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
 - d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
 - e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Articolo 6

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 42.000 unità.
2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei Paesi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto.
3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
4. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 14.000 unità ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7

1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:
 - a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a) ed all'articolo 4, dalle ore 9,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'articolo 6, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - c) per le categorie dei lavoratori non comunitari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cui alla citata disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Nel limite della quota di cui all'articolo 1, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 8

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'articolo 1.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista dall'articolo 4, comma 1.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 9

1. Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che è comunicata sui siti *web* degli stessi anzidetti ministeri.

Roma, li 21 DIC. 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 5010/2021.

ROTTINA 23, 12. 2021. IL PRESIDENTE

F. Miceli

CORTE DEI CONTI UFFICIO DI CONTROLLO ATTI P.C.M. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
27 DIC. 2021
3048 <i>[Signature]</i>



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e L'Immigrazione

ACO POLITICHE
Protocollo 0000116 del 05/01/2022
UOR:
T. 0418/0307



0000116050122

Roma, data del protocollo

- Ai Sigg. Prefetti
LORO SEDI
- Al Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di TRENTO
- Al Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di BOLZANO
- Al Presidente della Giunta
Regionale della Valle d'Aosta
AOSTA
- All' Ispettorato Nazionale del
Lavoro
SEDE
- Alla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
- Direzione Centrale Lavoro,
Formazione, Istruzione e Famiglia
Servizio Lavoro e pari opportunità
TRIESTE
- Alla Provincia Autonoma di
Bolzano
- Ripartizione 19-Ufficio Lavoro Isp.
Lavoro
BOLZANO
- Alla Provincia Autonoma di



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

Trento

- Dipartimento Servizi Sociali- Servizio
Lavoro – Ufficio Mercato del Lavoro
TRENTO

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
PALERMO

e. p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
- Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo

ROMA

Al Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale
- Gabinetto
- D.G.P.I.E.M.
Unità per i Visti

ROMA

Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
- Gabinetto

ROMA

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
- Gabinetto
- Direzione Generale dell'Innovazione
tecnologica, delle risorse strumentali e
della comunicazione
- Direzione Generale dei Rapporti di
lavoro e delle relazioni industriali



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

ROMA

All' Ispettorato Nazionale del Lavoro

ROMA

All' I.N.P.S.- Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande,21

ROMA

All' Agenzia delle Entrate
- Direzione Centrale Servizi ai
Contribuenti

ROMA

Al Ministero dell'Interno
- Gabinetto
- Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione Centrale
dell'Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere

ROMA

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021.

Si informa che, in data 27 dicembre 2021 è stato registrato dalla Corte dei Conti, e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2021 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all. 1).



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

Sui siti internet del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Al riguardo, acquisito l'avviso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in data 4 gennaio 2022, si adottano le seguenti disposizioni attuative.


LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2021, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di **69.700 unità** (art. 1 del decreto).

Nell'ambito della quota massima indicata all'art.1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di **27.700 unità** (art. 2 del decreto), comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, nonché una quota di **20.000** ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (art.3 del decreto).

La quota di **27.700** è così ripartita:

1. Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia **100** cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Nell'ambito della quota indicata all'art.2 è consentito l'ingresso in Italia nell'anno 2021, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di **100** lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

3. Nell'ambito della quota di cui all'art. 2, come previsto dall'art. 3 del decreto, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico alberghiero, **20.000** cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione e in materia migratoria, così ripartiti:

a) **17.000** lavoratori subordinati non stagionali cittadini di *Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.*

b) **3.000** lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno **2022** entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria:

Nell'ambito della quota prevista all'art 2, è altresì autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

- a) **4.400** permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- b) **2.000** permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- c) **200** permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Nell'ambito della quota di cui all'art.2, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

- a) **370** permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- b) **30** permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Le quote destinate alle conversioni (**7.000** unità) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, previste dal DPCM, saranno ripartite a livello territoriale dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'immigrazione.

Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

E' consentito, inoltre, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota di cui all'articolo 2, di **500** cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

A partire dalle ore **9,00 del 12 gennaio 2022** sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per le categorie dei lavoratori non comunitari per



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

lavoro non stagionale ed autonomo, compresi nelle quote indicate all'art.3, comma 1, lett.a) e all'art. 4 del DPCM 21.12.2021, dalle ore **9,00 del 27 gennaio 2022**, decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per le categorie dei lavoratori di cui all'art.3, comma 1, lett.b) - cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell'anno 2022, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria - le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutte le domande potranno essere presentate **fino al 17 marzo 2022**.

Si rammenta che la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un'identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018.

Pertanto, prerequisito necessario per l'inoltro telematico delle domande sul sito <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> è il possesso della citata identità SPID da parte di ogni utente, utilizzando possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l'identità SPID, quale nome utente.

Eseguito l'accesso sopra descritto, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "**Help Desk**", sull'home page dell'applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.

I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:

- **Modelli A e B** per i lavoratori di origine Italiana residenti in Venezuela,
- **Modello VA** conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato,



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

- **Modello VB** conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato,
- **Modello Z** conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo,
- **Modello LS** conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato,
- **Modello LS1** conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato domestico,
- **Modello LS2** conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo,
- **Modello BPS** richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI).
- **Modello B2020** richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori da adibire nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.

Allo stesso indirizzo <http://nullaostalavoro.dlci.interno.it>, nell'area privata dell'utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

GESTIONE DELLE PROCEDURE

a. Istanze per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi (modello B2020)

Si precisa che, per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente esistenti con: **Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina**). Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi si veda il seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

<http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni/patenti-mezzi-stradali/conversione-patente-estera>.

Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente. L'impresa che effettua trasporti, ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, deve essere:

- iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla Legge n.298/74) della provincia di appartenenza,
- iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009);
- in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.

La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.

In caso di trasporti internazionali l'impresa, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro il rilascio dell'Attestato di conducente.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

b. Istanze per articolo 23 del T.U. Immigrazione (modello B-PS)

Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, per le istanze relative ai lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI), pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione (SUI), a valere sulle quote di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto, provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nell'home page del sistema SILEN (nella parte relativa alla documentazione), la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri distinti per Paese di appartenenza. Solo nell'ipotesi di riscontro positivo procederanno a richiedere – per il tramite dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le relative quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. Le stesse saranno assegnate direttamente sul sistema SILEN.

Come già segnalato, si ricorda agli uffici in indirizzo l'importanza di comunicare alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione l'avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro o l'eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.

c. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato

Si conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello disponibile sul sistema, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNILAV) secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.

Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, si ricorda che è possibile convertire



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, **solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale** (comma 10 art. 24 TUI) ed in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate "a giornate" e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

d. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro autonomo

Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell'UE a lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal decreto Legislativo n. 81/2015, come modificato da ultimo dalla legge 96/2018, alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione (art.2) e ai contratti a progetto (art. 52). In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

e. Ingresso per start-up innovative

Per quanto concerne l'ingresso per le start-up innovative si allegano (all.2) le linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con Il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché i relativi modelli di candidatura (all.3).

Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia start-up visa il nulla osta secondo le modalità indicate nelle richiamate linee



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

guida ed esibire allo Sportello Unico per l'immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.

Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all'art. 39, comma 3, d.lgs. 286/1998. Rimane invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista.

Per ogni ulteriore chiarimento sulla procedura relativa alle start-up innovative potrà essere consultato il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

LAVORO STAGIONALE

Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di **42.000** unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 6 del decreto).

La quota di cui al comma 1 dell'articolo 6, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di *Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina* (art. 3 – comma 1, lett.a) del decreto)

Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del citato articolo, è riservata una quota di **1.000** unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di **nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale**. Come già chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

Politiche Sociali del 16.12.2016, la collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente.

Inoltre, nell'ambito della medesima quota per lavoro subordinato stagionale, per il solo settore agricolo, si è replicata all'articolo 6, comma 4 del presente decreto, la sperimentazione, attuata con il precedente DPCM del 7 luglio 2020, della partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso settore, come già individuate in accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative) - riservando una quota di **14.000** unità alle istanze di nulla osta al lavoro stagionale/pluriennale presentate da tali organizzazioni in nome e per conto dei datori di lavoro per l'ingresso di lavoratori non comunitari dei Paesi indicati all'art.3, comma 1, lett. a) del decreto.

Le istanze che perverranno dalle Organizzazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, saranno identificate sul sistema SPI e riconoscibili dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro.

La quota di 14.000 unità sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro, sulla base dei dati che il Ministero dell'Interno fornirà, relativi alle istanze inviate in ordine cronologico dalle sei associazioni. Con apposita direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro saranno date indicazioni sull'istruttoria di tali istanze.

Come previsto dal citato articolo 6, co. 4, in capo a tali Organizzazioni c'è l'impegno di sovrintendere alla conclusione del procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti.

Il ruolo delle Associazioni datoriali non si limiterà, infatti, all'inoltro delle istanze per conto del datore di lavoro, ma potranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell'eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell'Associazione, alla successiva stipula del contratto di soggiorno con attivazione della comunicazione obbligatoria di assunzione. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

Da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà successivamente effettuato un monitoraggio del comportamento delle associazioni datoriali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati (attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie).

La restante quota di **28.000 unità** (di cui 1.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita sempre a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro con apposita circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale anche con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.


Al riguardo si precisa che, nell'ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. Tali cittadini, infatti, maturano, in base a quanto previsto dall'articolo 24, comma 9 del T.U.I. un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

A partire dalle **ore 9,00 del 12 gennaio 2022** sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> (mod. **C-STAG**) e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche e previo accesso al sistema con identità SPID, come sopra descritto, per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata al citato articolo 6, dalle **ore 9,00 del 1° febbraio 2022**, quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande potranno essere presentate **fino al 17 marzo 2022**.

Le procedure riguardanti l'accesso degli utenti, l'invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it).

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire raggugli



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

tecniche e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link **"Help Desk"**, sull'home page dell'applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.

ISTRUTTORIA

Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate agli Uffici territoriali del lavoro con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, con riferimento, in particolare, all'individuazione sia dei settori occupazionali "agricolo e turistico alberghiero" (articolo 24, comma 1 TUI), che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro (articolo 24, comma 12 TUI). Si precisa, inoltre, che nel settore occupazionale "agricolo" rientrano anche le istanze relative all'ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali **"operai florovivaisti"**, come da CCNL di riferimento del 19 giugno 2018.

Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati **almeno una volta nei cinque anni precedenti** a prestare lavoro stagionale **presso lo stesso datore di lavoro**, nonché l'adempimento dell'obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

PROTOCOLLI DI INTESA



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 394/99, firmatarie dei Protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. I Protocolli sono aperti all'adesione di altre associazioni interessate.

Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative ai precedenti decreti sono confermati.

Per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni Direzione nazionale dovrà presentare, in formato elettronico, a codeste Prefetture-UTG i modelli 7 e 8 (allegati), come già indicato nella sopra richiamata Circolare del 4 dicembre 2018.

Codeste Prefetture, dopo aver disposto gli accertamenti ritenuti opportuni, trasmetteranno, con il proprio parere, i citati modelli alla Direzione Centrale per le Politiche Migratorie – Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, all'indirizzo di posta elettronica politicheimmigrazione@pecdici.interno.it.

Le SS.LL. sono pregate di informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione, delle indicazioni sopra riportate.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE POLITICHE MIGRATORIE
AUTORITA' FONDO ASILO
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE

Di Lullo

DI LULLO
MARA
05.01.2022
14:55:56
UTC

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE
POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Esposito



Firmato digitalmente
da ESPOSITO TATIANA
C=IT
O=MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

Gerini

GERINI
ORESTE
MIPAAF
Dirigente
05.01.2022
14:36:37
UTC

16